



SOCIETÀ SAN PAOLO

**SERVIZIO DELL'AUTORITÀ
NELLA SOCIETÀ SAN PAOLO**
Manuale

**Edizione digitale
(con modifiche nel titolo e nell'Appendice 2)**

Gennaio 2009

**SERVIZIO DELL'AUTORITÀ
NELLA SOCIETÀ SAN PAOLO**
Manuale

www.paulus.net

L'VIII Capitolo generale (Ariccia, 20 aprile-20 maggio 2004) ha dichiarato chiuso il periodo *ad experimentum* del *Manuale dell'Autorità*. D'ora in poi assumerà il nuovo titolo: **Servizio dell'Autorità nella Società San Paolo. Manuale** (SdA.M). È da ritenersi uno strumento vincolante nella vita delle Circoscrizioni e nell'esercizio dell'autorità. Va pertanto conosciuto e applicato ad ogni livello. Data la sua natura di guida, occorrerà aggiornarlo periodicamente. Al Governo generale viene affidato il compito di provvedere alla sua periodica revisione.

Casa generalizia SSP - Via Alessandro Severo 58 - 00145 Roma
Gennaio 2009

PRESENTAZIONE

Una delle “linee operative” del VI Capitolo generale (1992) affidava al Governo generale il compito di preparare un “Manuale dell’autorità nella Società San Paolo” (cfr. Priorità e linee operative..., n. 15).

Il Governo generale, in data 25 gennaio 1993, nominò una Commissione di quattro Fratelli, alla quale affidò il compito di attuare la richiesta del Capitolo. Il lavoro si rivelò molto più complesso e impegnativo di quanto non apparisse a prima vista, ma i Fratelli non si perdettero d’animo: dopo aver riletto con grande attenzione la normativa già esistente, consultarono canonisti ed esperti di vita consacrata; esaminarono un certo numero di “manuali” già in vigore presso altre istituzioni religiose e, a séguito di successive redazioni, nel gennaio del 1995 presentarono al Governo generale, perché la esaminasse, una bozza sufficientemente elaborata. Nel febbraio dello stesso anno, sulla base delle osservazioni ricevute, la Commissione provvide ad eseguire una nuova redazione. Il testo che ne risultò fu subito inviato a tutti i Superiori maggiori, perché potessero studiarlo prima dell’Intercapitolo (maggio ‘95).

Il presente Manuale si compone di cinque parti: la prima, di carattere introduttivo, tratta dell’autorità in generale; le tre successive —capitoli primo, secondo e terzo— trattano dell’autorità (competenze ed esercizio) rispettivamente del Governo generale, del Governo circoscrizionale (provinciale, regionale) e del Governo locale; l’ultima parte, il capitolo quarto, affronta il tema dell’autorità delegata.

Si tratta di un testo eminentemente giuridico e pratico; ma, quando se ne è presentata l’opportunità, sono stati introdotti —seppur molto succintamente— anche elementi più vitali: per esempio, al tema dell’autorità è stato collegato quello dell’obbedienza e conseguente ricerca della volontà di Dio; al tema dell’amministrazione è stato associato quello della povertà, nella prospettiva della missione; al tema della comunicazione, quello della comunità; al tema della animazione e del progetto comunitario, quello della preghiera.

Secondo quanto stabilito dal VI Capitolo generale, il testo del Manuale fu presentato all’Intercapitolo, i cui membri lo esaminarono sia individualmente che nei lavori di gruppo e in assemblea. Al termine, si procedette

a una serie di votazioni. La prima, d'indole generale, fu formulata in questi termini: «Il Manuale che abbiamo tra mano, risponde nella sostanza alla richiesta del VI Capitolo generale?». La risposta fu unanimemente positiva: 29 voti su 29 votanti. Seguirono altre cinque votazioni, sulle singole parti, con i seguenti risultati: sull'introduzione, 28 voti favorevoli e 1 contrario; sul primo capitolo, 29 favorevoli; sul secondo, 26 favorevoli, 3 contrari; sul terzo, 27 favorevoli, 2 contrari; sul quarto, 21 favorevoli, 8 contrari. Il Manuale ricevette in tal modo l'approvazione dell'Assemblea intercapitolare. Il Governo generale si impegnò ad integrare nel testo tutte le variazioni ratificate dall'Assemblea, a prendere in buona considerazione i suggerimenti che fossero stati ancora presentati per iscritto, a perfezionare la redazione sotto l'aspetto stilistico, ad aggiungere alcuni elementi mancanti.

Portati a termine tutti gli adempimenti, il Manuale viene ora pubblicato. Della sua natura, delle sue finalità, della sua obbligatorietà è detto chiaramente nei primi numeri del testo, e non è qui il caso di richiamarli. È importante, invece, notare che il Manuale non è solo una raccolta di suggerimenti pratici e di norme giuridiche, ma costituisce un altro prezioso tassello di quel corpo dottrinale e normativo nel quale si incarna il carisma paolino. Alcuni elementi di novità, che in esso si possono riscontrare, altro non sono che lo sviluppo e l'applicazione nel campo dell'autorità di principi già presenti nelle Costituzioni e Direttorio e nelle indicazioni dei Capitoli generali: si inseriscono quindi a pieno titolo in quella fedeltà dinamica che a tutti noi sta a cuore, affinché la nostra vocazione possa rispondere alle esigenze dei tempi.

Il presente Manuale entra ora in vigore, a partire dal 1° maggio 1996, quasi ad un anno dalla sua approvazione nell'Intercapitolo. Ed entra in vigore "ad experimentum". Ciò significa che, sulla base delle esperienze che via via matureranno, esso potrà subire delle modificazioni. Fin d'ora perciò esprimo la mia riconoscenza a quanti faranno pervenire le proprie osservazioni, in vista di una migliore formulazione del testo e per una sua maggiore funzionalità.

Roma, 19 marzo 1996

DON SILVIO PIGNOTTI, Sup. gen.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE del Superiore generale	Pag. 5
SOMMARIO	» 7
SIGLE E ABBREVIAZIONI	» 13
ORGANIGRAMMA COMPLESSIVO DELLA CONGREGAZIONE	» 15
Nota tecnica	» 16
Introduzione: PREMESSE SULL'AUTORITÀ [nn. 000-037]	» 17
<i>Schema del capitolo</i> [n. 000]	» 18
1. Scopo e natura del Manuale [nn. 001-004]	» 19
2. Premesse sull'autorità [nn. 004.1-037.1]	» 20
Schema a partire dalle Costituzioni (<i>artt. 157, 158, 167</i>) [n. 004.1]	» 20
I. <i>Indole, caratteristiche e compiti dell'autorità religiosa</i> [nn. 005-017.2]	» 20
a) Configurazione dell'autorità in genere, nella Chiesa e negli Istituti di vita consacrata [nn. 006-011.3]	» 21
b) Compiti dell'autorità in un Istituto di vita consacrata [nn. 012-017.2]	» 26
II. <i>I soggetti dell'autorità nella Società San Paolo</i> [nn. 018-026]	» 29
a) L'autorità personale [nn. 020-023]	» 30
b) L'autorità collegiale [nn. 024-026]	» 33
III. <i>Autorità ordinaria e autorità delegata</i> [nn. 027-037.1]	» 34
a) Le strutture richieste dalla missione specifica [nn. 029-032.2]	» 35
b) Governare e gestire [nn. 033-037.1]	» 39

SOMMARIO	8
Capitolo I: IL GOVERNO GENERALE [nn. 100-172]	» 43
<i>Schema del capitolo</i> [n. 100]	» 44
<i>Organigramma dei servizi del Governo generale SSP</i> [n. 101]	» 46
I. <i>Il Superiore generale</i> [nn. 102-108.1]	» 47
Identikit: <i>requisiti, elezione, durata del mandato</i> [nn. 102-107.1]	» 47
Compiti personali: <i>il compito di governare</i> [nn. 108-108.1]	» 49
II. <i>I collaboratori del Superiore generale</i> [nn. 109-114.1]	» 51
1. I Consiglieri generali: Identikit: <i>numero, requisiti, elezione, compiti</i> [nn. 109-109.2]	» 51
2. Gli Officiali generali: Identikit: <i>nomina, compiti specifici</i> [n. 110]	» 52
3. Organismi operativi, <i>in staff</i> [nn. 111-114.1]	» 53
♦ Centro di Spiritualità Paolina (CSP) [n. 111]	» 53
♦ Studio Paolino Internaz. della Comunicaz. Soc. (SPICS) [n. 112]	» 53
♦ Comitato Tecnico Internaz. per l’Apostolato (CTIA) [n. 113]	» 54
♦ Società Biblica Cattolica Internaz. (SOBICAIN) [nn. 114-114.1]	» 55
III. <i>Compiti del Superiore generale col suo Consiglio</i> [nn. 115-150.2]	» 56
1. Subito dopo l’elezione [nn. 115-116.5]	» 56
2. Nelle prime riunioni del Consiglio [nn. 117-119]	» 58
3. Nelle successive riunioni [nn. 120-134]	» 58
A) Casi che richiedono il consenso del Consiglio [n. 120-133]	» 58
<i>Regola generale per le delibere</i> [n. 121]	» 61
<i>Breve spiegazione di ogni caso</i> [nn. 122-133]	» 62
1) Circa le persone [nn. 122-128.8]	» 62
♦ Nomine [nn. 122-122.5]	» 62
♦ Rinunzie (dimissioni) e sostituzioni [n. 123-123.2]	» 63
♦ Rimozioni e sostituzioni [nn. 124-124.3]	» 64
♦ Ammissioni [nn. 125-125.4]	» 65
♦ Dimissione di un professo [nn. 126-126.3]	» 67

♦ Espulsione di un religioso [nn. 127-127.1]	» 70
♦ Dispense [nn. 128-128.8]	» 71
2) Circa le Case e le Circoscrizioni [nn. 129-131.6]	» 75
♦ Erezioni e/o soppressioni [nn. 129-129.7]	» 75
♦ Approvazioni, autorizzazioni [nn. 130-130.5]	» 77
♦ Economia [nn. 131-131.6]	» 78
3) Circa alcuni documenti (spiegazioni e relazioni) [nn. 132-133]	» 87
B) Casi che richiedono il parere del Consiglio [n. 134]	» 88
C) Decisioni che il Superiore generale può prendere da solo, e doveri [nn. 135-136.1]	» 89
4. Nel Capitolo generale [nn. 137-150.2]	» 90
a) Preparazione e convocazione [nn. 138-142]	» 91
b) Durante la celebrazione [nn. 143-150.2]	» 95
IV. <i>Compiti specifici di alcuni collaboratori</i> [nn. 151-158]	» 98
Il Vicario generale [nn. 151-152]	» 98
Il Segretario generale [nn. 153-154.2]	» 99
Il Procuratore generale [nn. 155-156]	» 101
Il Postulatore [n. 156.1]	» 102
L'Economo generale [nn. 157-158]	» 102
V. <i>Rapporti con le Comunità e con le persone</i> [nn. 159-172.2]	» 104
1. L'informazione e la comunicazione [nn. 161-161.3]	» 105
2. Visita alle Circoscrizioni e Comunità [nn. 162-171.2]	» 106
a) Scopo e caratteristiche della visita [nn. 164-165.2]	» 107
b) Preparazione e svolgimento della visita [nn. 166-171.2]	» 108
3. Verifica / rilancio nell'Inter capitolo [nn. 172-172.2]	» 110
Capitolo II: IL GOVERNO CIRCOSCRIZIONALE	
Provincia, Regione (Delegazione) [nn. 200-267]	» 113
<i>Schema del capitolo</i> [n. 200]	» 114
I. <i>Il Superiore circoscrizionale</i> [nn. 201-206.2]	» 115
Identikit: <i>requisiti, nomina, durata del mandato</i> [nn. 201-205.1]	» 115
Compiti personali: <i>il compito di governare</i> [nn. 206-206.2]	» 117
II. <i>I collaboratori del Superiore circoscrizionale</i> [nn. 207-214]	» 118
1. I Consiglieri provinciali o regionali Identikit: <i>numero, requisiti, elezione,</i> <i>durata della carica, compiti</i> [nn. 207-207.4]	» 118

2. Gli Officiali: <i>Segretario, Economo</i> [nn. 208-208.2]	» 120
3. Gestione delle attività: <i>autorità delegata</i> [nn. 209-214]	» 120
a) Attività apostoliche [nn. 209-211.1]	» 120
b) Attività formative [nn. 212-214]	» 122
III. <i>Compiti del Superiore di Circoscrizione con il suo Consiglio</i> [nn. 215-257]	» 123
1. Subito dopo la nomina [nn. 215-221]	» 123
2. Nel Capitolo provinciale o Assemblea reg. [nn. 222-228.3]	» 129
a) Capitolo (o Assemblea) d'inizio mandato [nn. 224-227.1]	» 130
b) Capitolo (o Assemblea) in vista del Cap. gen. [nn. 228-228.3]	» 133
3. Nelle riunioni del Consiglio [nn. 229-233.1]	» 134
A) Casi che richiedono il consenso del Consiglio [nn. 234-244.2]	» 137
<i>Regola generale per le delibere</i> [nn. 235-235.1]	» 139
<i>Breve spiegazione di ogni caso</i> [nn. 236-244.2]	» 140
1) Circa le persone [nn. 236-240.2]	» 140
♦ Nomine [nn. 236-236.7]	» 140
♦ Ammissioni [nn. 237-237.4]	» 143
♦ Presentazioni [nn. 238-238.6]	» 143
♦ Dimissioni (o rimozioni) [nn. 239-239.3]	» 147
♦ Cambiamenti [nn. 240-240.2]	» 147
2) Circa le Case e l'organizzazione in genere [nn. 241-244.2]	» 148
♦ Determinare sedi e tempi [nn. 241-241.4]	» 148
♦ Relazioni [nn. 242-242.3]	» 150
♦ Economia [nn. 243-243.4]	» 151
♦ Attività [nn. 244-244.2]	» 154
B) Casi che richiedono il parere del Consiglio [nn. 245-256]	» 155
1) Circa le persone [nn. 246-249]	» 156
♦ Nomine [nn. 246-247]	» 156
♦ Dimissioni [nn. 248-249]	» 156
2) Circa l'organizzazione [nn. 250-256]	» 157
♦ Regolamenti [nn. 250-251]	» 157
♦ Programmi [nn. 252-256]	» 157
C) Decisioni che il Superiore può prendere da solo [n. 257]	» 158

<i>IV. Compiti specifici di alcuni collaboratori</i> [nn. 258-263]	» 159
Il Vicario provinciale o regionale [nn. 258-258.1]	» 159
Il Segretario provinciale o regionale [nn. 259-260]	» 160
L'Economista provinciale o regionale [nn. 261-263]	» 161
<i>V. Rapporti con Comunità, persone, attività</i> [nn. 264-267.2]	» 163
1. L'informazione e la comunicazione [nn. 265-265.1]	» 163
2. Visite alle Comunità [nn. 266-266.1]	» 164
3. Stimolo e accompagnamento alle opere [nn. 267-267.2]	» 164
Capitolo III: IL GOVERNO LOCALE [nn. 300-329]	» 167
<i>Schema del capitolo</i> [n. 300]	» 168
<i>I. Il Superiore di Comunità</i> [nn. 301-309.2]	» 169
Identikit: <i>nomina, requisiti, durata del mandato</i> [nn. 301-304.3]	» 169
Compiti personali del Superiore di Comunità [nn. 305-309.2]	» 171
<i>II. I collaboratori del Superiore locale</i> [nn. 310-314]	» 177
1. I Consiglieri locali [nn. 310-312]	» 177
Identikit: <i>numero, requisiti, elezione, compiti</i> [nn. 310-311.4]	» 177
Nelle case con meno di cinque membri non ci sono Consiglieri [n. 312]	» 178
2. Gli Officiali: il Segretario, l'Economista	
Identikit: <i>nomina, compiti specifici</i> [nn. 313-314]	» 178
<i>III. Compiti del Superiore con il suo Consiglio</i> [nn. 315-320]	» 179
Le riunioni di Consiglio [nn. 315-316]	» 179
1. Decisioni circa le persone e l'organizzazione [nn. 317-319]	» 181
2. Decisioni circa altre questioni [nn. 319-320]	» 181
<i>IV. Compiti specifici di alcuni collaboratori</i> [nn. 321-326.2]	» 182
Il Sostituto del Superiore [n. 321]	» 182
Il Segretario [nn. 322-323]	» 182
L'Economista [nn. 324-326.2]	» 184
<i>V. Rapporti con i confratelli</i> [nn. 327-329]	» 185
Riunioni comunitarie [nn. 328-328.1]	» 186
Informazione e comunicazioni [n. 329]	» 186

Capitolo IV: L'AUTORITÀ DELEGATA [nn. 400-438]	» 187
<i>Schema del capitolo</i> [n. 400]	» 188
I. <i>Il concetto di autorità delegata</i> [nn. 401-405.1]	» 189
Secondo il CIC [nn. 401-402]	» 189
Nelle Costituzioni e Direttorio [nn. 403-403.3]	» 189
Applicazione pratica progressiva [nn. 404-405.1]	» 191
II. <i>Rapporti tra autorità ordinaria e delegata</i> [nn. 406-409.1]	» 192
III. <i>L'organizzazione internazionale dell'Apostolato</i> [nn. 410-416.1]	» 194
IV. <i>La struttura delegata circoscrizionale nell'Apost.</i> [nn. 417-429.1]	» 198
1. Il Consiglio di Amministrazione per l'Apost. [nn. 418-420]	» 199
2. Il Direttore generale dell'Apostolato [nn. 421-426.5]	» 199
Requisiti, nomina, scadenza [nn. 421-422.4]	» 199
Linee di azione. Compiti [nn. 423-426.5]	» 201
3. L'Équipe di Apostolato [nn. 427-429.1]	» 205
Organo consultivo aperto [n. 427]	» 205
Membri permanenti. Compiti [nn. 428-429.1]	» 205
V. <i>La struttura delegata circoscrizionale nella Pastorale vocazionale e Formazione</i> [nn. 430-438.1]	» 206
4. Il Coordinatore generale della Formazione [nn. 432-435]	» 208
Requisiti, nomina, scadenza [nn. 432-433.4]	» 208
Compiti. Linee di azione [nn. 434-435]	» 209
5. L'Équipe di Promoz. vocaz. e Formazione [nn. 436-438.1]	» 210
Organo consultivo aperto [nn. 436-437.2]	» 210
Membri permanenti. Compiti [nn. 438-438.1]	» 210
APPENDICE 1	
A) <i>Organigramma-tipo di una Circoscrizione</i>	» 212
B) <i>Organigramma circoscrizionale: settore apostolico</i>	» 213
C) <i>Organigramma circoscrizionale: settore formativo</i>	» 214
APPENDICE 2: <i>Variazioni apportate alle Costituzioni e Direttorio nei Capitoli generali del 1986, 1992, 1998, 2004</i>	» 215
APPENDICE 3: <i>Traccia per le relazioni sui candidati alla Professione perpetua e/o agli Ordini sacri</i>	» 219
APPENDICE 4: <i>Traccia per la relazione annuale circoscrizionale</i>	» 222
INDICE ANALITICO	» 225

S I G L E

Abbreviazioni

- art.** (oppure **artt.**): rimanda sempre alle *Costituzioni e Direttorio*
can. (o **cann.**): rimanda al *CIC* [Codice di Diritto Canonico],
 indicando numero e paragrafo
- CIVCSVA** (= Congregazione per gli Istituti di Vita Con-
 sacrata e le Società di Vita Apostolica)
- Doc. Cap.** (= *Documenti Capitolari, 1969-71*; si citano i
 numeri marginali, 1^a ed.)
- vedi n.** (oppure **nn.**): senza altre spiegazioni, rimanda ai *numeri*
marginali di questo Manuale.
- SCRIS** o **CRIS** (= [Sacra] Congregazione per i Religiosi e gli
 Istituti Secolari)

Bibliche: sono quelle abituali

Conciliari

- AA** *Apostolicam actuositatem* (Decreto sull'apostolato dei laici)
DH *Dignitatis humanæ* (Dichiarazione sulla libertà religiosa)
GS *Gaudium et spes* (Costituzione pastorale sulla Chiesa nel
 mondo contemporaneo)
LG *Lumen gentium* (Costituzione dogmatica sulla Chiesa)
PC *Perfectæ caritatis* (Decreto sul rinnovamento della vita religio-
 sa)
PO *Presbyterorum ordinis* (Decreto sul ministero e sulla vita sa-
 cerdotale)
UR *Unitatis redintegratio* (Decreto sull'ecumenismo)

Magistero ordinario

- DCVR** *Dimensione contemplativa della vita religiosa* (SCRIS, 12
 agosto '80)
EE *Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa sulla vi-
 ta religiosa* (SCRIS, 31 maggio '83)

EN	<i>Evangelii nuntiandi</i> (Esortazione apostolica di Paolo VI, 8 dicembre '75)
ET	<i>Evangelica testificatio</i> (Esortazione apostolica di Paolo VI, 29 giugno '71)
MR	<i>Mutuae relationes</i> (SCRIS e Sacra Congregazione per i Vescovi, 14 maggio '78)
	<u><i>Alberioniane</i></u>
AD	<i>Abundantes divitiarum gratiarum suarum</i>
CISP	<i>Carissimi in San Paolo</i>
VA	<i>Vademecum alberioniano</i>

Altre volte si cita per disteso la fonte.


INDICAZIONI PER LA LETTURA DELL'ORGANIGRAMMA (PAG. 15)

Il *tratto doppio* con → finale indica la **linea del comando**: *disposizioni*, *decisioni* del rispettivo Governo, o le *approvazioni* di piani presentati dalle autorità delegate per le attività. La "partenza" oppure l'"arrivo" (delle suddette *decisioni* o *approvazioni*) appare dal senso della freccetta →/← oppure ↑/↓.

Il *tratto semplice* con → finale indica la **linea dell'informazione**: *comunicazioni* o *richieste* [di permessi] al rispettivo Governo da parte delle autorità delegate per le attività. La "partenza" oppure l'"arrivo" (delle suddette *informazioni*) appare anche qui dal senso della freccetta. In alcuni casi l'informazione è a doppio senso, e allora la freccia "di arrivo" **apre** e **chiude** lo stesso tratto. Se parte dall'**autorità**, l'informazione va compresa implicitamente nel **comando** (tratto doppio).

Il *tratto semplice* (senza → d'inizio o di fine) indica *situazione "in staff"* tra gli organismi uniti dal tratto stesso.

ORGANIGRAMMA COMPLESSIVO DELLA CONGREGAZIONE



NOTA TECNICA. – Per quanto riguarda la **numerazione** del Manuale, notare quanto segue:

a) i singoli capitoli sono contrassegnati da un numero progressivo: 0 per il capitolo introduttivo; 1, 2, 3, 4 per i successivi;

b) i numeri posti *a margine*, all'interno di ogni capitolo, indicano gli articoli in cui è suddivisa la materia;

c) i numeri *composti* (es. 140.1), in carattere più piccolo e rientrante, sono attinenti al numero cui si riferiscono per sviluppo o applicazione;

d) le *note a pie' di pagina* hanno la funzione di chiarire alcuni aspetti (talora importanti), oppure di rimandare a fonti bibliografiche esplicative;

e) lo *schema* che apre il capitolo ha lo scopo di anticiparne i contenuti e i temi.

INTRODUZIONE
PREMESSE SULL'AUTORITÀ

(nn. 000-037)

000 SCHEMA DEL CAPITOLO

1.	Scopo e natura del Manuale	[nn. 001-004]
2.	Premesse sull'autorità	[nn. 004.1-037.1]
<i>SCHEMA A PARTIRE DALLE COSTITUZIONI</i>		[n. 004.1]
I.	Articolo 157	
	Indole, caratteristiche e compiti dell'autorità religiosa	[nn. 005-017.2]
	a) Configurazione dell'autorità in genere, nella Chiesa e negli Istituti di vita consacrata	[nn. 006-011.3]
	b) Compiti dell'autorità in un Istituto di vita consacrata	[nn. 012-017.2]
II.	Articolo 158	
	I soggetti dell'autorità nella Società San Paolo	[nn. 018-026]
	a) L'autorità personale	[nn. 020-023]
	b) L'autorità collegiale	[nn. 024-026]
III.	Articolo 167	
	Autorità ordinaria e autorità delegata	[nn. 027-037.1]
	a) Le strutture richieste dalla missione specifica	[nn. 029-032.2]
	b) Governare e gestire	[nn. 033-037.1]

1. *Scopo e natura del Manuale*

001 Lo *scopo* del presente Manuale è, in primo luogo, quello di aiutare i Superiori ai vari livelli —locale, circoscrizionale, generale—, i loro Consigli, gli Officiali e i responsabili delle attività formative e apostoliche a svolgere meglio il proprio ruolo.

002 Allo stesso tempo, potrà essere utile a tutti i confratelli aiutandoli a capire di più il tessuto congregazionale di cui ognuno fa parte.

002.1 In particolare, il Manuale servirà a facilitare tutto ciò che riguarda i rapporti ai vari livelli, principalmente col/dal Centro della Congregazione oppure della Circostrizione: documenti, relazioni, richieste di permessi, informazioni, ecc.

003 Il Manuale è una guida che occorrerà aggiornare periodicamente. Esso ha valore normativo per quanto si riferisce alle norme del diritto comune e proprio. Di fatto, le nozioni, informazioni o disposizioni qui riunite si trovano in gran parte sparse nel Codice di Diritto Canonico, nelle Costituzioni e Direttorio (redatti sulla base di quanto venne stabilito nel Capitolo Speciale 1969-1971), in successive delibere capitolari o in direttive del Governo generale, ecc. Sono qui raccolte e ordinate per agevolarne l'utilizzazione.

003.1 Oltre alle norme pratiche, sono presenti —soprattutto in questa I^a parte— alcuni elementi “dottrinali”, presi quasi alla lettera dagli ultimi documenti ecclesiali sulla vita religiosa, in modo da offrire un campo non soltanto giuridico ma di più ampio respiro.

004 Questa raccolta di “norme”¹ e di orientamenti sul tema dell'autorità è stata voluta dal *VI Capitolo generale* (15 marzo - 16

¹ Pur trattandosi di un “libro di norme”, si è cercato di adoperare uno stile descrittivo e un linguaggio accessibile, anche se necessariamente, talvolta, si è dovuto ricorrere a termini giuridici.

aprile 1992), che ne ha affidato la realizzazione al Governo generale:

«Il Governo generale provveda alla redazione di un "Manuale dell'Autorità nella Società San Paolo" che precisi ambiti, scadenze e competenze di ogni Autorità Canonica e Autorità Delegata —Superiori, Direttori dell'Apostolato e della Formazione, Segretari, Amministratori, ecc.— con modalità di gestione e di controllo sia sui contenuti apostolici e formativi, sia sull'amministrazione» (*Atti e Documenti del VI Capitolo Generale della SSP*, p. 68, III^a Priorità, linea operativa n. 15).

2. Premesse sull'autorità

004.1 SCHEMA.- I. L'art. 157 delle Costituzioni offre il punto di partenza per enucleare alcune nozioni sull'autorità religiosa: indole, caratteristiche e compiti (vedi nn. 005-017.2). – II. Con l'art. 158 si entra a trattare più specificamente dei soggetti dell'autorità nella Società San Paolo: autorità personale o dei Superiori (con i Consiglieri in determinati casi) e autorità collegiale o dei Capitoli (vedi nn. 018-026). – III. Partendo dall'art. 167, si tratta della distinzione tra autorità ordinaria o di governo e autorità delegata per la gestione delle attività (vedi nn. 027-037.1).

I. Indole, caratteristiche e compiti dell'autorità religiosa

005 «In base alle norme del diritto comune, la Congregazione ha il potere di darsi una struttura gerarchica e coordinata, che serva come mezzo adeguato per unire e alimentare la vita e l'azione di tutti e di ciascuno dei suoi membri. Perciò ad alcuni di essi è affidato il mandato di prestare agli altri il servizio dell'autorità» (art. 157). Così le nostre Costituzioni introducono il tema dell'autorità, uno degli elementi costitutivi della compagine congregazionale in vista della crescita delle persone e lo sviluppo della missione specifica.

a) Configurazione dell'autorità in genere, nella Chiesa e negli Istituti di vita consacrata

006 L'autorità è componente essenziale del buon funzionamento di ogni gruppo umano,² e si può in genere definire così: il potere che ha una persona (il superiore) di comandare e dirigere altre persone (i sudditi) in una società costituita per un fine comune che interessa tutti i membri e che si raggiunge con la convergenza delle azioni di tutti.³

007 Dal *punto di vista psico-sociologico*, l'autorità è l'insieme delle forze che orientano e avviano o portano avanti un gruppo, verso i suoi obiettivi concreti; è quindi una funzione del gruppo, personalizzata nei membri che esso ritiene capaci di richiamare detti obiettivi e di assicurare i mezzi a ciò idonei.⁴

007.1 L'esercizio dell'autorità, pur imprescindibile in ogni società, non è stato mai un compito facile, e tanto meno lo è oggi, quando troviamo, come uno dei tratti caratteristici del mondo contemporaneo, l'eclissi dell'idea di autorità. Questa viene intesa, quasi istintivamente, non come una forza di crescita,⁵ bensì come repressione e ostacolo allo sviluppo personale.

008 Dal *punto di vista teologico*, si dice che "ogni autorità viene da Dio" (Rm 13,1), sia in ciò che riguarda le realtà nell'ordine della creazione (realtà terrene),⁶ sia in ciò che concerne l'ordine

² Oggigiorno si usa anche, in questo senso generale, il termine *leadership*.

³ Cf *Dizionario Enciclopedico di Spiritualità*, Studium, Roma 1975, I-182 (voce "Autorità").

⁴ Cf *Dizionario degli Istituti di Perfezione [DIP]*, Ed. Paoline, Roma 1974, vol. 1, col. 999 (voce "Autorità").

⁵ Etimologicamente *autorità* deriva da "auctor" (autore, promotore, garante) e da "augere" (aumentare, arricchire, accrescere); esprime perciò il significato di garanzia per un affare, di responsabilità verso qualcuno e, successivamente, prestigio, dignità, importanza: qualità messe a favore della comunità, come funzione sociale di carattere ufficiale, e quindi riconosciute come orientative e normative (cf *Sacramentum mundi*, ed. it., Morcelliana, Brescia 1975, vol. I, p. 535, voce "Autorità").

⁶ «È evidente che [...] l'autorità pubblica ha il suo fondamento nella natura umana e perciò appartiene all'ordine fissato da Dio» (GS 74c).

della redenzione (realtà religiose).⁷ La Chiesa, in quanto società, è un'istituzione fondata sull'autorità di tipo gerarchico, conferita da Cristo agli apostoli e ai suoi successori a servizio dell'uomo (missione).

008.1 L'autorità cristiana, in quanto "mediazione" qualificata, è essenzialmente diakonìa, servizio, espressione dell'amore personale di Dio ad ognuno; deve cioè cercare e promuovere efficacemente il più grande bene umano e soprannaturale di ogni fratello. La comunanza di valori profondi, nell'ambito spirituale e interiore, impedisce che il rapporto gerarchico possa essere assimilato a quello del padrone e del servo.

009 Connessa con il potere gerarchico della Chiesa c'è l'autorità dei Superiori religiosi, in quanto l'Istituto è stato eretto canonicamente dalla Chiesa e autenticamente riconosciuto per la sua specifica missione anche con l'approvazione delle Costituzioni.⁸

010 Autorità e obbedienza sono due termini correlativi: i motivi che fondano e giustificano l'autorità religiosa determinano anche l'obbedienza, e gli stessi motivi ne configurano il

⁷ «L'ufficio che il Signore affidò ai pastori del suo popolo è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente *diakonìa*, cioè ministero» (LG 24a).

⁸ Nella vita religiosa, l'autorità non viene immediatamente da Dio (come nel caso della trasmissione gerarchica), e neanche dalla "base" (come nelle "democrazie", sebbene talune volte, ad esempio nelle elezioni dirette e in certe deliberazioni collegiali, sia partecipativa); pur essendo sorta all'inizio come autorità domestica, ora in pratica è un'applicazione dell'autorità gerarchica: «L'autorità [dei Superiori] procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra gerarchia, che ha canonicamente eretto l'Istituto ed ha autenticamente approvato la sua specifica missione» (MR 13). «I Superiori esercitano [...] quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa» (can. 618). «... Membri di istituti religiosi, le cui strutture riflettono la gerarchia cristiana il cui capo è Cristo stesso. [...] Da ciò proviene la necessità di una forma di governo... che non deriva dagli stessi membri. Essa è conferita da Dio mediante il ministero della Chiesa» [nell'originale inglese si dice letteralmente «L'autorità è conferita dalla Chiesa»] (EE 49).

metodo e ne limitano le facoltà.⁹ L'autorità religiosa nel suo esistere e nel suo esercizio dipende dalla natura della vita religiosa, la quale è un carisma, suppone una libera scelta e implica, da parte dei religiosi, il desiderio e la decisione di attuare la propria vocazione nell'Istituto scelto. L'autorità religiosa si trova a operare in questo contesto da cui nasce e in cui si esercita.¹⁰

010.1 Ogni autorità, a fortiori quella religiosa, si rivolge alla ragione e alla libertà, cioè all'uomo in quanto persona autonoma, e si appella al suo libero consenso. Nel caso del religioso, tale consenso risulta dal fatto che la persona non è coercitivamente membro di una determinata società, ma appartiene volontariamente ad essa e quindi riconosce di sua spontanea volontà la corrispondente autorità. Perciò se, da una parte, l'autorità non si può imporre ma soltanto irradiare mediante la forza di persuasione (eccetto in certi casi in cui la "coercizione" è assolutamente necessaria e giustificata),¹¹ dall'altra parte, l'obbedienza non deve essere subita, bensì accettata spontaneamente e con deliberata coerenza (art. 166).¹²

⁹ Cf DIP, *o.c.*, vol. 1, col. 1003.

¹⁰ Cf DIP, *ivi*. Sulla complementarità autorità-obbedienza, l'Esortazione apostolica di Paolo VI *Evangelica testificatio* dice: «Al servizio del bene comune, l'autorità e l'obbedienza si esercitano come due aspetti complementari della stessa partecipazione all'offerta di Cristo: per quelli che operano in autorità, si tratta di servire nei fratelli il disegno di amore del Padre; mentre, con l'accettazione delle loro direttive, i religiosi seguono l'esempio del nostro Maestro (cf Lc 2,51) e collaborano all'opera della salvezza. Così, lungi dall'essere in opposizione, autorità e libertà individuale procedono di pari passo nell'adempimento della volontà di Dio, ricercata fraternamente, attraverso un fiducioso dialogo tra il superiore ed il suo fratello quando si tratta di una situazione personale, o attraverso un accordo di carattere generale per quanto riguarda l'intera comunità. In questa ricerca, i religiosi sapranno evitare tanto l'eccessiva agitazione degli spiriti, quanto la preoccupazione di far prevalere, sul senso profondo della vita religiosa, l'attrattiva delle opinioni correnti» (ET 25).

¹¹ Cf *Sacramentum mundi*, *o.c.*, I, 538.

¹² Cf *Dizionario Enciclopedico di Spiritualità*, *o.c.*, I, 184. Questi concetti sono espressamente ribaditi in PC 14bc.

010.2 Il rapporto autorità-obbedienza è uno dei principi unificatori della persona. L'obbedienza religiosa non presenta innanzitutto una connotazione ascetica o un elemento di mortificazione —anche se comporta certamente rinunce— ma ha una dimensione teologica ed è un fattore di costruzione interiore della persona nel suo livello più profondo, là dove essa s'innesta nell'obbedienza di Gesù Cristo stesso. Da parte sua, l'autorità si mette a servizio di tale processo di crescita integrale del religioso.

010.3 Nella vita religiosa tutti obbediscono: colui che rende il servizio dell'autorità e colui che serve in altri compiti. Autorità e obbedienza si collocano nel piano della fede e nell'orizzonte della missione (art. 45): obbedire includerà sempre l'assunzione responsabile di ciò che si fa e che si deve fare in forza della missione. E "comandare" sarà sempre assumere ciò che si chiede agli altri nella prospettiva della missione.¹³

011 Senza nulla togliere alla legittimità giuridica stabilita dalle leggi canoniche, ma in forza dello spirito evangelico cui serve, l'autorità religiosa è sempre vicaria: deve cioè far trasparire la presenza di Cristo in modo che il Superiore non si possa mai sentire soggetto di potere (cf Lc 22,25-27);¹⁴ ed è sempre carismatica: deve manifestare un atteggiamento spontaneo di servizio affinché la comunità e i singoli fratelli crescano in libertà nella conoscenza e nella sequela di Cristo, per servire al bene comune del gruppo cercando di promuoverne e realizzarne lo scopo finale.

¹³ Cf M. Azevedo, *I religiosi: vocazione e missione*, Ancora, Milano 1985², p. 129. «La Chiesa —diceva Paolo VI— può comandare soltanto nella misura in cui essa stessa obbedisce». L'esercizio cristiano dell'autorità è la forma più radicale d'obbedienza: mai si obbedisce di meno che quando si esercita l'autorità *paganamente*, come autoritarismo o come permissivismo (cf S. Alonso, *Ven y sígueme*, San Pablo, Madrid 1993, p. 103).

¹⁴ In questo senso scriveva il nostro Fondatore: «Il superiore ha da rendersi, a poco a poco, inutile: perché già il religioso ha una vita fondata sui principi eterni, e nelle varie contingenze ricorre alla preghiera» (UPS I, p. 219; cf VA 510).

011.1 Nell'ambito politico-sociale, l'autorità è sovente sinonimo di dominio: chi detiene il potere è un capo; gli altri, dei sudditi. Nel campo specificamente religioso-cristiano le parti s'invertono: chi sta sopra (cf Gv 13,13-15) si pone in un atteggiamento di servizio. Governare è accogliere il volere di un Altro, mettersi a disposizione di Dio e degli uomini per attuare nel tempo il mistero di salvezza.¹⁵

011.2 Questa categoria teologico-evangelica segna in maniera determinante lo stile dell'autorità religiosa,¹⁶ il cui esercizio va impostato sul discernimento della volontà di Dio, fatto in fraterna collaborazione, in dialogo costruttivo, e tenendo presente che tale dialogo non è organo di decisione —ciò sarebbe assemblearismo— ma di consultazione e di ricerca. Decidere spetta all'autorità, la quale non può abdicare a questa sua precisa responsabilità che è parte integrante del proprio servizio ai fratelli.¹⁷

011.3 A partire dal concilio Vaticano II, sulla base di molti documenti ecclesiali, è stato favorito il passaggio da un'autorità patriarcale, personalistica e piramidale ad un'altra più liberale e fraterna; e quindi da un modello di obbedienza dai forti accenti disciplinari e giuridici ad un altro di dimensione comunitaria e apostolica (cioè in vista della missione), con una più attenta valorizzazione delle persone, del dialogo e della corre-

¹⁵ Cf *Dizionario Enciclopedico di Spiritualità*, o.c., I, 183. Scrive il nostro Fondatore: «Governare è largo esercizio di carità. Governare è ampio e profondo sacrificarsi. Governare è precedere in santità, preghiera, esempio: essere i primi in ogni cosa. Governare significa raccogliere le forze e organizzarle a vantaggio della comunità e dei singoli» (“Introd. al I Capitolo generale”, in *San Paolo*, aprile 1957; cf CISP p. 162).

¹⁶ Così si risolve l'antinomia tra le due dimensioni, quella verticale e quella orizzontale: sul rapporto con i fratelli gravita il *pondus* della paternità divina (cf PC 14; art. 166), e nella fraternità vissuta si ha l'elevazione con Cristo Gesù al Padre. Si ama Dio nel prossimo e il prossimo in Dio (cf L. Alonso Schökel, *Dios Padre*, Sal Terrae, Santander 1994, p. 164).

¹⁷ Questi concetti sono presenti in vari articoli delle nostre Costituzioni e Direttorio: 43, 43.1, 167.1, ecc.

sponsabilità. La consacrazione religiosa —di cui il binomio autorità-obbedienza costituisce un punto essenziale— non è una fuga mundi, bensì l'essere posti da parte per la missione (art. 67), l'assumere un orientamento esistenziale positivo davanti a Dio e a favore degli uomini.¹⁸ La missione è il punto ultimo di riferimento dell'autorità e dell'obbedienza nella vita religiosa apostolica.¹⁹

b) Compiti dell'autorità in un Istituto di vita consacrata

012 Il decreto conciliare *Perfectæ caritatis* ha tracciato, al n. 14c, le grandi linee secondo le quali deve essere svolto l'esercizio evangelico dell'autorità, sottolineando i punti seguenti: lo spirito di servizio, la docilità alla volontà di Dio, il rispetto profondo verso i confratelli —rispetto fatto di apprezzamento, di stima, di fiducia, di valorizzazione delle persone nel piano umano e soprannaturale—²⁰ e la promozione di un'obbedienza attiva e responsabile.

013 L'impegno comune dei religiosi e dei Superiori è la costruzione di una comunità fraterna, nella quale si cerchi e si ami Dio sopra ogni cosa e si compia il proprio apostolato. A questo riguardo il CIC (can. 619), riprendendo esattamente l'insegnamento del PC 14c, enuclea concisamente i compiti dei Superiori nei seguenti punti, presenti anche nelle Costituzioni e Direttorio:

¹⁸ Cf F. Martínez, *Refundar la vida religiosa*, San Pablo, Madrid 1994, p. 205. Questi tratti ci ricordano l'atteggiamento del giovane Alberione agli inizi della sua vocazione particolare (AD 20).

¹⁹ Cf F. Martínez, *o.c.*, p. 231.

²⁰ L'esercizio dell'autorità religiosa mira a creare comunione, a promuovere efficacemente l'unione delle forze in vista dello scopo comune da raggiungere, secondo l'indole propria dell'Istituto. E ciò senza escludere le diversità personali e il sano pluralismo, giacché il carisma di una Congregazione ha una grande ricchezza intrinseca —è un'esperienza dello Spirito— e non può esaurirsi in una sola forma di espressione (cf MR 11).

- a) attendere con impegno al proprio ufficio, esercitato a norma del diritto (artt. 165 e 166);
- b) dare assiduamente ai confratelli il nutrimento della Parola di Dio e indirizzarli alla celebrazione della sacra Liturgia (artt. 51-53.1);
- c) esser loro di esempio nell'esercizio delle virtù e nell'osservanza delle leggi e delle tradizioni proprie dell'Istituto (art. 165);
- d) provvedere convenientemente alle necessità personali —spirituali e materiali— dei confratelli (artt. 19.2 e 19.4), curare e visitare con premura gli ammalati (artt. 20 e 21);
- e) riprendere i turbolenti e gli inquieti, incoraggiare e sostenere i timidi, essere pazienti con tutti (Doc. Cap. nn. 630-641).

013.1 Quando un Superiore deve affrontare certi casi particolari o situazioni concrete nelle quali occorre ammonire qualche confratello "difficile", non lo faccia da solo ma alla presenza di due testimoni, in modo che l'ammonimento consti formalmente (meglio ancora se si mette per iscritto con le corrispondenti firme) sì da costituire un antecedente in vista di una eventuale misura disciplinare.

013.2 Le nostre Costituzioni e Direttorio, oltre ai rimandi di cui sopra, insistono su quanto si riferisce all'azione apostolica, sottolineando che «in armonia con il piano organico generale e circoscrizionale, [i Superiori] promuovano l'apostolato con costante vigilanza pastorale» (art. 166).

014 I Superiori svolgono il loro compito di servizio e di guida nel loro proprio ambito (can. 622). Per analogia alla triplice funzione del ministero pastorale nella Chiesa (cf MR 13), essi hanno la competenza e l'autorità di maestri di spirito in relazione al progetto evangelico del proprio Istituto. A loro spetta anche il compito di perfezionare la vita fraterna di carità, la formazione, la fedeltà nella pratica dei consigli evangelici. E infine hanno l'ufficio di ordinare la vita della comunità, di curare e sviluppare la peculiare sua missione inserendola nell'insieme dell'attività ecclesiale, cercando di mantenere vivo, attuale e dinamico il carisma.

015 Tra i compiti enumerati ha grande importanza l'**animazione**, che deve abbracciare spiritualità, fraternità e missione (cf MR 14; DCVR 16). Animare vuol dire motivare, agire in profondità, in linea con l'ispirazione originaria e la finalità dell'Istituto, partendo da ogni singola persona. Vuol dire far agire, far partecipare, stimolare, ridestare le energie interne, incentivare... trasmettendo *anima*, creando dinamismi interiori nella persona,²¹ e quindi nelle comunità e nelle attività.

016 Ciò richiede nel Superiore spessore carismatico, garbo evangelico, autorevolezza, profonda sintonia con le istanze più alte della Congregazione e della Chiesa. Perciò, in ogni sua decisione, dovrà avere come punti di riferimento —oltre ovviamente il Vangelo e il Magistero ecclesiale— le Costituzioni e Direttorio, le linee stabilite dal Capitolo generale e —a livello provinciale o regionale— le linee emanate dal Governo generale e dal Capitolo o Assemblea circoscrizionale.

017 Tenuto conto che «negli Istituti dediti alle opere di apostolato l'azione apostolica fa parte della loro stessa natura» (can. 675 § 1; cf PC 8b), compito dell'autorità è anche quello di "dare la missione", aiutare cioè i fratelli a viverla con creatività, generosità, fedeltà e libertà interiore: promuovere il cammino vocazionale dei fratelli perché, nella complementarità dei doni e dei ruoli, tendano alla realizzazione del fine specifico dell'Istituto.

017.1 Ciò esige dai Superiori la fedeltà alla missione e alle opere proprie della Congregazione, ma anche lo sforzo dell'aggiornamento e dell'adattamento ai tempi (can. 677 § 1), non soltanto per sé stessi ma per tutti i membri. Comporta cioè un progetto organico di formazione apostolica per favorire lo sviluppo della creatività, della leadership e del management.²²

²¹ Cf AA.VV., *Dizionario Teologico della Vita Consacrata*, Ancora, Milano 1994, p. 114 (voce "Autorità").

²² Cf *Formazione paolina per la missione*, Roma 1995, p. 162 degli "Atti" (proposta 14) e p. 176 (lettera d): «Tenuto conto degli sviluppi previsti della comu-

Difatti l'idea di fedeltà al carisma comporta la dinamicità, il progresso interpretativo, cioè il realistico adeguamento alle situazioni, l'attenzione ai "segni dei tempi" (art. 67),²³ per coglierne lo spirito e non fermarsi alla lettera morta (cf 2Cor 3,6).

017.2 Una Congregazione non è per sé stessa, ma per la Chiesa e il mondo, per il Regno, al quale deve essere sempre aperta.²⁴ Analogamente ogni comunità locale sarà aperta alla propria Circoscrizione e questa alla Congregazione. L'autorità deve curare e stimolare tale permanente apertura e disponibilità.

II. I soggetti dell'autorità nella Società San Paolo

018 «L'autorità religiosa risiede nei Capitoli e nei Superiori, coadiuvati dai rispettivi Consigli. Essa deve esercitarsi nell'ambito delle competenze stabilite dal diritto comune e particolare» (art. 158). In conformità alla legislazione della Chiesa (can. 596 § 1), le Costituzioni distinguono due forme di soggetti dell'autorità: quella personale e quella collegiale.

nicazione e dei conseguenti adattamenti della nostra missione... (occorre) una preparazione [non] generica [ma] orientata alle necessità future: creatività, redazione multimediale, conoscenza delle lingue, leadership, management, mentalità interculturale». Vedi anche p. 184s: *Un insieme di competenze per la missione*.

²³ Il Vaticano II ha sottolineato ripetutamente, in vari documenti, l'importanza di questa categoria evangelica (cf UR 4, PO 9, GS 4 e 11, DH 15, ecc.) e, in questa luce, ha visto quali "segni" ed elementi essenziali della vita consacrata: la professione dei consigli evangelici nel loro insieme (LG 44) — più in particolare la povertà volontaria (PC 13), la perfetta continenza (LG 42)— e indirettamente l'apostolato associato (AA 18; cf PC 15a).

²⁴ Cf S. Alonso, *o.c.*, p. 100.

019 Nel governo di tipo personale rientrano i Superiori con i loro Consigli. Per la verità, solo i Superiori esercitano l'autorità. Ai Consigli spetta il compito di aiutare i Superiori nell'esercizio della loro funzione, come si dirà più sotto (vedi n. 021). Il governo di tipo collegiale si riferisce sempre ai Capitoli e, soltanto in alcuni casi concreti e ben specificati (can. 699 § 1; artt. 138 e 148), a certi atti del Governo, cioè del Superiore con i suoi Consiglieri.²⁵

a) L'autorità personale

020 Ci sono stati nella storia, anche recente, della vita religiosa, tentativi di impiantare comunità senza un Superiore (a regime assembleare oppure collegiale). Ma oggi tanto la teologia quanto la psico-sociologia religiosa e le prescrizioni canoniche (can. 618) affermano nella Chiesa la necessità basilare di un'autorità religiosa effettiva e personale a tutti i livelli (generale, intermedio e locale) e che «l'autorità di un Superiore, a qualsiasi livello, è personale e non può essere sostituita da un gruppo».²⁶

021 Ciò non significa che i Superiori, di qualsiasi livello, esercitino da soli l'autorità. Di fatto, l'esercizio personale dell'autorità è temperato dalla presenza dei Consiglieri.²⁷ È previsto e

²⁵ Cf AA. VV., *Direttorio canonico*, EP, Cinisello B. 1988, p. 118.

²⁶ Cf EE III 43. Lo stesso documento della SCRIS (oggi CIVCSVA), che costituisce un riassunto di tutte le disposizioni post-conciliari circa la vita religiosa, ribadisce al n. 49: «L'autorità propria degli istituti dediti alle opere di apostolato... è un'autorità di cui sono investiti i superiori per il periodo del loro servizio, a livello generale, intermedio e locale. Essa deve essere esercitata conformemente alle regole della legislazione universale e propria [...]. Strettamente parlando, l'autorità religiosa non è partecipata, essa è *ex officio* e ne è investita la persona del Superiore».

²⁷ Anche se —come è stato appena detto— l'autorità nella Chiesa è giuridicamente personale, non si può dimenticare “lo spirito di collegialità” derivante da quello di comunione riscoperto nel Vaticano II. Le Costituzioni e Direttorio lo notano espressamente, ad es., nell'art. 206.3.

stabilito infatti che ognuno dei Superiori deve essere assistito da un Consiglio, i cui membri collaborano con il Superiore secondo le norme prescritte dalle Costituzioni (cf EE 50).²⁸

021.1 I Consiglieri «non esercitano l'autorità ex officio, come i Superiori, ma collaborano con loro mediante il voto consultivo o deliberativo, in conformità al diritto comune e alle Costituzioni dell'Istituto» (EE 50). I Consiglieri quindi non governano, ma aiutano il Superiore a governare, dando il loro assenso o parere, secondo quanto è richiesto dal diritto comune e proprio. Essi non hanno di per sé nessuna autorità. Altro conto è se il Superiore dà loro una determinata delega, ma ciò rientra in altro ordine di cose.

021.2 Il fatto che dal diritto il Superiore venga così nettamente distinto dal suo Consiglio non implica né distanza, né ancor meno opposizione. Al contrario, è evidente che tra i Superiori e i loro Consigli, tra questi e i membri dell'Istituto, deve regnare uno spirito che esprima corresponsabilità e partecipazione.²⁹

²⁸ Cf anche *ivi*, III 46; can. 627 § 1 e 2; artt. 158, 162, 168, 172... «Il Superiore dispone di ampi poteri nell'esercizio del suo ufficio. Tuttavia, per determinati atti che presentano un certo rilievo —e sono positivamente stabiliti nel diritto comune e proprio—, egli ha l'obbligo di consultare i suoi Consiglieri. In alcuni casi, ha bisogno anche del loro espresso consenso. Tali disposizioni sono dettate non solo da motivi di prudenza —evitare che il Superiore, agendo da solo, commetta errori o arbitri pericolosi—, ma anche da ragioni più alte: assicurare al Superiore la reale cooperazione delle persone che da lui dipendono, secondo il principio ecclesiale di corresponsabilità e di partecipazione» (L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, Napoli 1988, vol. I, p. 164).

²⁹ Cf *Direttorio canonico*, o.c., p. 186. Occorre anche dire che il modo di concepire il Consiglio, da parte del CIC, come una specie di interlocutore frontale in rapporto al superiore (cf *ivi*, p. 185), si applica bene a certe strutture prettamente giuridiche (ad es. consigli economici diocesani, tribunali, ecc., composti da persone che non convivono abitualmente), ma non tanto alla struttura di religiosi che hanno, come uno degli elementi essenziali del proprio essere, la vita fraterna comunitaria, dove quindi superiore e consiglieri vivono insieme e hanno per finalità il «costruire una comunità unita in Cristo, nella quale Dio è cercato e amato al di sopra di tutto, dove la missione di Cristo è adempiuta con generosità» (EE 52). Ciò vuol dire che la preparazione delle decisioni va fatta in un clima rispettoso, franco, cordiale e amichevole.

022 Il Consiglio, convocato dal Superiore, deve esprimere il proprio voto consultivo o deliberativo (semplice parere o consenso vincolante) nei casi previsti dal diritto universale e proprio. Di ognuno di questi casi si tratterà più avanti (vedi nn. 120.1 e 134 a livello generale; 234.1 e 245.1 a livello circoscrizionale; 316 a livello locale). Tra “consenso” e “parere”³⁰ esiste una differenza essenziale: «Se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richieda il consenso dei Consiglieri o che agisca contro il loro voto [espresso a maggioranza assoluta]. Se si esige il parere, è invalido l'atto del Superiore che non consulti i Consiglieri; il Superiore, peraltro, sebbene non abbia alcun obbligo di accedere al loro parere, anche se concorde, tuttavia senza una prevalente ragione, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dallo stesso, specialmente se unanime» (can. 127 § 2, 1° e 2°).

022.1 Secondo l'art. 162.1, se in sede di Consiglio si procede a una votazione, «il Superiore vota insieme ai Consiglieri». Questo procedimento — approvato dalla CIVCSVA nonostante il can. 127 — non conferisce alla decisione un carattere collegiale. Il Superiore ha ancora la facoltà (e la responsabilità) di decidere, ma in modo condizionato: cosicché se il Consiglio non accorda il suo consenso, il Superiore non può fare nulla, neppure dirimere l'eventuale parità dei voti. Al contrario, se ottenesse il consenso richiesto, potrebbe anche non prendere la decisione.³¹ Cioè, il Superiore è legato a un voto negativo del Consiglio, non però a un voto positivo. In mancanza di una via di uscita, ovviamente si dovrà trattare di nuovo la questione, approfondendola, portando più documentazione, ecc.

022.2 La richiesta del consenso o del parere in sede di Consiglio è un atto previo alla decisione, che è un atto del Superiore, spetta soltanto a lui, e pertanto lui soltanto ne è responsabile. Non si può quindi parlare di una decisione *in*

³⁰ Al posto di “parere” o voto consultivo, si usa dire anche “ascoltato o udito il Consiglio”.

³¹ Cf *Direttorio Canonico*, o.c., p. 185.

solidum,³² essa è del Superiore, e la responsabilità dei Consiglieri si limita al momento del consenso o del parere. Perciò quando il Superiore vota con i suoi Consiglieri (art. 162.1), in pratica egli concorre con il suo voto a formare la maggioranza del consenso del suo Consiglio, come atto previo alla decisione che egli stesso deve prendere.

023 A sottolineare ancora come i Superiori non esercitino l'autorità da soli (cf EE 50), è stabilito che essi, e i loro Consiglieri, devono tenere presente la necessità delle consultazioni, dell'opportuno coinvolgimento dei membri nel governo dell'Istituto, della responsabilità partecipata e della sussidiarietà.³³

b) L'autorità collegiale

024 Il potere legislativo è affidato, in tutti gli Istituti di vita consacrata, al Capitolo generale, che è l'organo supremo di governo e ha la potestà di giurisdizione su tutta la Congregazione (art. 210; can. 631 § 1; EE 51). Esso rappresenta un modo di esercizio collegiale dell'autorità.³⁴

024.1 Il Capitolo generale è segno del vincolo di carità che intercorre tra i membri della Congregazione e rappresenta l'intero Istituto quando esercita la suprema autorità a norma del diritto e delle Costituzioni. Giuridicamente il Capitolo è un collegio, cioè un insieme di persone fisiche che costituiscono una persona giuridica e pertanto agiscono in comune. La sua attività però è transitoria: il Capitolo non è un organo permanente, e non deve essere convocato con una frequenza tale da interferire nel

³² Con l'espressione "decisione *in solidum*" s'intende che i Consiglieri, dopo che il Superiore ha preso la decisione, vi aderiscono o comunque la accolgono con rispetto mantenendo il segreto (che peraltro può essere obbligatorio: can. 127 § 3; art. 163) riguardo a una loro eventuale opinione contraria.

³³ Cf EE 52; anche artt. 18.1, 164, 167.1, ecc. Il can. 625 § 3 parla espressamente di "appropriata consultazione" nella nomina dei Superiori.

³⁴ Cf DIP, *o.c.*, vol. 1, col. 1002; *Direttorio Canonico*, *o.c.*, p. 212.

buon funzionamento dell'autorità ordinaria del Superiore maggiore.³⁵

025 Analogamente al Capitolo generale —ma con caratteristiche diverse—, abbiamo come organi di autorità collegiale il Capitolo provinciale (art. 194) e l'Assemblea regionale prevista nello statuto della Regione (art. 182.2), dove vengono eletti i rispettivi Consigli provinciale e regionale e si stabilisce la programmazione per il periodo del mandato, applicando alla situazione circoscrizionale le linee stabilite dal Capitolo generale e dal Superiore generale (art. 196.2).

026 Infine, altro momento di autorità collegiale è quello in cui si trattano, in sede di Consiglio, alcuni casi previsti dal diritto comune (can. 699 § 1; artt. 148 e 150). Di tali casi si parlerà più avanti (vedi nn. 126.1-3 e 127).

<p>III. <i>Autorità ordinaria e autorità delegata</i></p>
--

027 «Data l'indole del nostro apostolato, che esige strutture organizzative e di coordinazione quasi mai coincidenti con l'ambito di una comunità locale, ma estese a un campo nazionale o internazionale, si distingue, a giudizio dei Superiori maggiori, tra comunità religiosa e opera apostolica. Alla responsabilità di questa siano preposti uno o più Direttori, giuridicamente autonomi (qualora tale compito superi l'ambito della comunità locale) dal Superiore locale in quanto concerne il loro compito direzionale, del quale risponderanno direttamente alla competente autorità superiore» (art. 167). In questo testo costituzionale, completato con l'art. 180.9, si introduce nella nostra legislazione

³⁵ Cf EE III 47 e 48; anche *Direttorio Canonico*, o.c., p. 212.

l'applicazione di un'ulteriore distinzione dell'autorità: a quella "ordinaria", si affianca quella "delegata" per la gestione delle opere apostoliche (e in certa misura, come vedremo dopo, anche per le attività formative). Tutte e due sono canoniche e impegnano l'obbedienza religiosa dei membri.³⁶

028 Questa distinzione si rivela necessaria soprattutto in forza della missione specifica che i paolini devono svolgere e che costituisce il punto focale della loro vita: «*La nostra Comunità è caratterizzata dalla vita apostolica, che "rientra nella natura stessa della vita religiosa" (PC 8b). Tutto, dalla pratica concreta della vita fraterna alla consacrazione, alla formazione umana, spirituale, intellettuale e professionale e alle **strutture di governo** e di amministrazione, è finalizzato alla nostra vocazione apostolica*» (art. 66).³⁷

028.1 Difatti tra i tre elementi caratteristici della vita religiosa —consacrazione mediante i voti pubblici, comunione tra i membri dell'Istituto, missione evangelica inscindibilmente connessa con la consacrazione (cf EE 23)— vige una circolarità tale che un elemento comporta gli altri; ma la sottolineatura dell'uno o dell'altro dà forme specifiche di vita religiosa.³⁸

a) Le strutture richieste dalla missione specifica

029 Nei precedenti numeri 005-026 sono stati fatti ripetuti accenni alla missione in rapporto all'autorità e all'obbedienza. A giudizio di alcuni teologi contemporanei, il tema della missione (oltrepassando quello della comunità) ha costituito la seconda e

³⁶ L'autorità delegata è chiaramente contemplata dal CIC (can. 131 § 1).

³⁷ Cf "A proposito della III^a Priorità" [del VI Capitolo generale], nn. 1.1-1.2, in *Organizzazione apostolica e multimedialità*, Alba-Roma 1992, pp. 77-78.

³⁸ Sarebbero i tre tipi di vita religiosa storicamente più rappresentativi: i contemplativi, le fraternità mendicanti, gli istituti di vita apostolica (cf Aubry J., *Teologia della vita consacrata*, in AA. VV., *Vita consacrata*, Leumann 1993, pp. 155-165).

più importante tappa del rinnovamento conciliare e post-conciliare non soltanto della vita religiosa ma della Chiesa.³⁹ La missione specifica è perciò il referente necessario dell'obbedienza religiosa, e quindi dell'autorità.⁴⁰

030 Questa focalizzazione è stata recepita nel diritto comune, il quale fa spesso riferimento alla legislazione propria di ogni Istituto, soprattutto in vista della missione specifica, che può esigere delle strutture diverse da quelle abituali e richiedere norme differenti, purché non in contrasto con quelle canoniche, ovviamente. Il fatto non deve stupire giacché «i religiosi hanno nella vita consacrata un mezzo privilegiato per una evangelizzazione efficace [...] Essi sono intraprendenti, e il loro apostolato è spesso contrassegnato da una originalità, una genialità che costringono all'ammirazione. Sono generosi: li si trova spesso agli avamposti della missione, ed assumono i più grandi rischi» (EN 69).

030.1 Queste parole dell'Esortazione apostolica di Paolo VI ci ricordano le frasi indirizzate dallo stesso Papa al nostro Fondatore: «Il nostro Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e ampiezza al suo apostolato, nuova capacità e nuova coscienza della

³⁹ Cf la voce "Missione" nel *Dizionario teologico della Vita Consacrata*, o.c., dovuta a J.C.R. García Paredes, lo stesso autore che redasse la "Sintesi teologica" dei lavori del Congresso Internazionale [Roma, 22-27 nov. '93] organizzato dall'Unione dei Superiori generali sul tema "Carismi nella Chiesa per il mondo", quale contribuì al Sinodo sulla Vita Consacrata [Roma, 2-29 ott. '94]. Lo stesso autore aveva approfondito l'argomento in *Misión de la vida religiosa. Fundamentos teológicos*, ITVR, Madrid 1982. Cf anche la relazione di Santiago M^a González Silva "La vita religiosa apostolica" in *Formazione paolina per la missione*, spec. pp. 20-22 degli "Atti", Roma 1995.

⁴⁰ Di fatto, c'è stato il passaggio da un'obbedienza incentrata sull'imitazione di Cristo obbediente, ad un'obbedienza intesa come *partecipazione alla missione* di Cristo obbediente. Da un'obbedienza statica ad un'altra dinamica. E contemporaneamente si è fatto il passaggio da un'autorità intesa come espressione, affermazione e mantenimento di una struttura gerarchica, alla comprensione dell'autorità come parte del corpo apostolico; dalla verticalità alla sussidiarietà (cf M. Azevedo, o.c., pp. 128-131).

validità e della possibilità della sua missione nel mondo moderno e con mezzi moderni». ⁴¹

030.2 Tali mezzi, da una parte «danno alla parola un sussidio di immenso valore per ampiezza e celerità, di immensa potenza», ⁴² dall'altra esigono «maggior spirito di sacrificio e pietà più profonda: tentativi a vuoto, sacrifici di sonno e di orari, denaro che mai basta, incomprensioni di tanti, pericoli spirituali di ogni genere, perspicacia nella scelta dei mezzi [stessi]... Non è affare da dilettanti, ma di veri apostoli»; ⁴³ e soprattutto tali mezzi richiedono il rispetto delle loro leggi, proprio per non comportarci da dilettanti ma da veri apostoli.

031 Nella Società San Paolo si verifica chiaramente la situazione degli Istituti dediti in particolar modo alla vita attiva (apostolica) e che accentuano la funzionalità del lavoro nelle opere. A seguito delle nuove esigenze di specializzazione, professionalità, crescita culturale e sociale, ⁴⁴ sono necessarie nuove strutture organizzative e la conseguente distinzione (ma non separazione) tra autorità canonica ordinaria e autorità canonica delegata per l'apostolato. ⁴⁵ Tra le due si dà distinzione di ruoli, in base ai principi di sussidiarietà e di corresponsabilità. ⁴⁶

⁴¹ *Udienza di Paolo VI alla Famiglia Paolina*, 28 giugno 1969. Cf L. Rolfo, *Don Alberione*, Alba 1974, p. 381.

⁴² UPS I, 314; cf VA 1285.

⁴³ G. Alberione, *San Paolo*, novembre 1950 (cf CISP p. 807; VA 959).

⁴⁴ Cf DIP, *o.c.*, vol. 6, col. 539.

⁴⁵ Cf "A proposito della III^a Priorità" [del VI Capitolo generale, linea operativa n. 15], n. 2.3, in *Organizzazione apostolica...*, *o.c.*, p. 80.

⁴⁶ Applicare la sussidiarietà e la corresponsabilità mette l'autorità religiosa in un contesto organico che, senza nulla toglierle, evita le sue possibili distorsioni (il personalismo, l'ipertrofia, l'autoritarismo, ecc.), favorendo che i membri del corpo apostolico assumano la propria parte di responsabilità nell'insieme della missione. Così il governo non si accentra, e l'accento viene posto più sul servizio che sul "potere" (cf Azevedo, *o.c.*, pp. 133s).

032 Quando qui si parla di “nuove strutture” non si intende una specie di “sdoppiamento” di quelle religiose abituali, ma ci si riferisce a strutture di altro genere, rette da regole imprenditoriali, aziendali, editoriali... secondo quanto richiede l'uso più opportuno ed efficiente del mezzo adoperato nell'opera. Di fatto il “governo” delle attività apostoliche si articola il più delle volte in forme societarie che assumono responsabilità giuridiche diverse da quelle delle strutture religiose e sottostanno alla legislazione specifica —diversa da paese a paese— di tali società (Doc. Cap. n. 826*b*).

032.1 I paolini, ai quali siano affidate cariche nelle società civili (srl e simili, create per l'organizzazione apostolica o formativa), devono redigere un documento —valido anche civilmente— in cui consti la propria appartenenza alla Società San Paolo e che tutti i proventi ed eventuali vantaggi economici sono a favore della medesima Società, ai sensi degli artt. 35 e 35.2 delle Costituzioni e Direttorio. Così pure i religiosi paolini devono possedere la chiara convinzione che la loro dedizione alla Congregazione (art. 123, formula della professione), anche in forza del voto di obbedienza, prevale su qualsiasi altro “diritto” proveniente da un loro inserimento nelle suddette società civili, perché queste sono un mezzo o strumento, mai un fine, per esercitare meglio la missione specifica.

032.2 «Il nostro apostolato ha una parte materiale che rassomiglia all'industria od al commercio, ma che non è né l'una, né l'altro; e che tuttavia esige la stessa diligenza, prudenza e giustizia della prima e del secondo». ⁴⁷ Da questa constatazione, fatta dallo stesso Fondatore, si deduce quanto sia opportuno e necessario, sempre a servizio dell'apostolato, rispettare le leggi civili che riguardano le attività imprenditoriali e commerciali, così come applicare —nella realizzazione delle nostre attività apostoliche— i criteri, le leggi organizzative, gestionali e amministrative proprie dei mezzi della comunicazione sociale.

⁴⁷ G. Alberione, *San Paolo*, febbraio 1952 (cf CISP pp. 915s).

b) Governare e gestire

033 La Società San Paolo, Congregazione religiosa (artt. 1 e 2), in forza della propria finalità apostolica, si presenta come un'entità complessa e diversamente articolata —comunità religiosa internazionale che alle volte assume anche forme di società civili: società aziendali, organismi sovranazionali, imprenditoria editoriale, uffici e rappresentanze in vari paesi, ecc.— la cui conduzione esige competenze non comuni e professionalità molto differenziate. Questo richiede il distinguere —senza contrapporli, perché fortemente intrecciati— due aspetti dell'esercizio dell'autorità: governare e gestire.

034 L'autorità ordinaria —con le sue varie istanze, dal Capitolo generale fino al governo locale—, avendo origine da consultazioni o elezioni, è in certo modo rappresentativa (vedi n. 009, nota 8) di tutti i membri e costituisce la spina dorsale su cui si regge l'Istituto. Ha carattere "politico"⁴⁸ e decisionale. Essa **governa**,⁴⁹ ai vari livelli, secondo le leggi canoniche (diritto co-

⁴⁸ Per **politica** si intendono qui gli indirizzi, sia teorici sia pratici, e la strategia del governo di un organismo o comunità, con riferimento a situazioni, istituzioni, idee, comportamenti, principi, ecc.

⁴⁹ Il campo del termine "governare" è molto ampio e ricco; esso non si riduce al semplice "comandare" o esercitare certi poteri, ma include altri aspetti fondamentali: dirigere, dare indirizzo, regolare, reggere, guidare, avere cura, assistere, provvedere, custodire, nutrire, coltivare (anche potare), controllare...

Dal punto di vista che più ci interessa (vedi n. 008), quello cristiano-religioso —superato ogni paternalismo e personalismo—, governare è un servizio vicendevole tra fratelli che hanno scelto di vivere insieme: un diritto-dovere che non riguarda soltanto i Superiori ma coinvolge tutti, in modo che nessuno, nemmeno i Superiori, si assumano da soli i pesi o responsabilità di una situazione, bensì sollecitino l'impegno di ognuno —ecco l'area della sussidiarietà e della corresponsabilità— verso uno sforzo comune costruttivo (cf LG 30). L'attività di governo mira dunque all'edificazione della Comunità congregazionale. Edificazione consistente non soltanto in una collaborazione senza attriti tra i membri, ma più ancora in un'intima crescita che supera la semplice organizzazione. Non si esaurisce, pertanto, all'interno dell'Istituto, ma mira costantemente alla missione.

mune e proprio) e nello spirito dinamico del carisma paolino. Dà quindi l'indirizzo di fondo alle persone, alle comunità e alle opere; approva i programmi delle attività ed effettua i dovuti controlli e verifiche (artt. 80.1 e 80.2), entro il proprio ambito, seguendo le indicazioni del piano organico pastorale congregazionale (art. 80).

035 L'autorità delegata —nominata da quella ordinaria generale o circoscrizionale in base alla preparazione, esperienza e competenza delle persone nel campo delle attività— ha carattere esecutivo, di gestione.⁵⁰ Essa **dirige** le opere apostoliche (o anche la formazione) e, nell'ambito della delega, si muove in modo autonomo (art. 80.2). Per la sua gestione segue le leggi proprie del settore, comprese quelle aziendali.

035.1 Le autorità delegate condividono la funzione dell'autorità religiosa ordinaria, e nei loro confronti è impegnata l'obbedienza dei fratelli da esse dipendenti. A loro volta, verso questi fratelli esse accorderanno un'attenzione non solo professionale, ma anche religiosa e pastorale (art. 180.9).

035.2 Ogni delega deve essere data per iscritto e fatta conoscere ai membri della Circostrizione o della Congregazione (a seconda del livello), come pure ai collaboratori laici con responsabilità più vicina ai posti direttivi.

035.3 Chi è incaricato di gestire un'opera apostolica non ha un compito meramente esecutivo ma anche "direttivo". Proprio per questo si richiedono qualità professionali (preparazione, esperienza, competenza, capacità di relazioni), poste al servizio della missione specifica e caratterizzate da una totale appartenenza alla Congregazione, di cui realizza le finalità. La "direzione" comporta l'impegno a far progredire l'attività, la

⁵⁰ Il compito di **gestire** (o dirigere) implica l'amministrazione o la conduzione o il governo (dal punto di vista tecnico, contabile-finanziario o economico-imprenditoriale) di un determinato affare o patrimonio o azienda od organizzazione.

ricerca di progetti innovativi, la creatività, la pianificazione a breve, medio e lungo termine; la scelta delle strategie opportune; insomma, a "protendersi in avanti".

036 Tra autorità ordinaria —responsabile ultima di tutto l'insieme della Congregazione o della Circoscrizione— e autorità delegata —responsabile diretta delle attività, parte essenziale della stessa Congregazione o Circoscrizione— non ci sono contrapposizioni: ambedue sono organicamente unite —anzi, la seconda deriva dalla prima— e tutte e due sono a servizio dell'Istituto nel suo insieme o in un determinato territorio. Anche se talvolta possono trovarsi in posizione dialettica, devono trovare sempre la via della convergenza, rispettando accuratamente i propri ruoli.

037 I rapporti tra le due autorità devono essere improntati a piena collaborazione e armonia. Ma ciò esige in partenza che la "delega" sia data con chiarezza: distinguendo bene le funzioni (governare - gestire), stabilendo con precisione il campo della necessaria autonomia del "delegato" e rispettandolo poi pienamente da ambedue le parti. In caso di conflitto, l'ultima parola spetta al "delegante".

037.1 Se ci fossero abusi da parte dell'autorità delegata, ci si può appellare a quella delegante. Se l'abuso venisse dall'autorità ordinaria, l'appello può essere fatto all'istanza immediatamente superiore. In ogni caso occorre sempre rispettare la graduatoria.

I

IL GOVERNO GENERALE

(nn. 100-172)

100 SCHEMA DEL CAPITOLO

I.	Il Superiore generale	[nn. 102-108.1]
	Identikit: <i>requisiti, elezione, durata del mandato</i>	[nn. 102-107.1]
	Compiti personali: <i>il compito di governare</i>	[nn. 108-108.1]
II.	<i>I collaboratori del Superiore generale</i>	
	1. I Consiglieri generali	
	Identikit: <i>numero, requisiti, elezione, compiti</i>	[nn. 109-109.2]
	2. Gli Officiali generali	
	Identikit: <i>nomina, compiti specifici</i>	[n. 110]
	3. Organismi operativi, in staff	
	Centro di Spiritualità Paolina (CSP)	[n. 111]
	Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (SPICS)	[n. 112]
	Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA)	[n. 113]
	Società Biblica Cattolica Internazionale (SOBICAIN)	[nn. 114-114.1]

III.*Compiti del Superiore generale e Consiglio*

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Subito dopo l'elezione | [nn. 115-116.5] |
| 2. Nelle prime riunioni del Consiglio | [nn. 117-119] |
| 3. Nelle successive riunioni | [nn. 120-134] |
| A) Casi che richiedono il consenso del Consiglio | [nn. 120-133] |
| 1) Circa le persone (nomine; dimissioni, rimozioni, ammissioni; espulsioni; dispense) | [nn. 122-128.8] |
| 2) Circa le Case e le Circoscrizioni: erezioni, soppressioni; approvazioni, autorizzazioni economia: <i>amministrazione dei beni materiali</i> | [nn. 129-130.5]
[nn. 131-131.6] |
| 3) Circa alcuni documenti (spiegazioni) | [nn. 132-133] |
| B) Casi che richiedono il parere del Consiglio | [n. 134] |
| C) Decisioni che il Superiore generale può prendere da solo, e doveri | [nn. 135-136.1] |
| 4. Nel Capitolo generale | [nn. 137-150.2] |
| a) Preparazione e convocazione | [nn. 138-142] |
| b) Celebrazione | [nn. 143-150.2] |

IV.*Compiti specifici di alcuni collaboratori*


[nn. 151-158]

Vicario generale ♦ Segretario ♦ Procuratore [♦ Postulatore]
♦ Economo

V.*Rapporti con le Comunità e con le persone*

- | | |
|--|-----------------|
| 1. L'informazione e la comunicazione | [nn. 161-161.3] |
| 2. Visita alle Circoscrizioni e Comunità | [nn. 162-171.2] |
| 3. Verifica / rilancio nell'Inter capitolo | [nn. 172-172.2] |

101 *Organigramma dei servizi del Governo generale SSP*



I

IL SUPERIORE GENERALE

Identikit del Superiore generale

102 La figura del Superiore generale è descritta negli articoli 199-201.1 delle Costituzioni e Direttorio. Egli

— è un Superiore maggiore;

102.1 Il Codice di Diritto Canonico ribadisce che il Superiore maggiore riceve, tramite il ministero della Chiesa, l'autorità per servire la Comunità nel ruolo di guida e, se sacerdote, esercita in essa la funzione di "Ordinario religioso" (o personale: can. 134 § 1) con la corrispondente potestà ecclesiastica di regime (cann. 129 e 596). Ogni volta che nel CIC si parla di "Ordinario", senza la specificazione "del luogo", devono intendersi anche i "superiori maggiori" (can. 620), a meno che espressamente questi siano esclusi.

103 — esercita la giurisdizione su tutta la Congregazione;

103.1 Secondo la legislazione canonica, il Superiore generale «ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le Province dell'Istituto, su tutte le Case e su tutti i membri» (can. 622).

104 — quale responsabile della Società San Paolo, "altrice" della Famiglia Paolina, gli compete la responsabilità dei rapporti con le altre Congregazioni e Istituti paolini.

104.1 Egli è anche il Superiore generale degli Istituti Aggregati alla Società San Paolo (Gesù Sacerdote, Maria Santissima Annunziata, San Gabriele Arcangelo, Santa Famiglia), a norma dei rispettivi Statuti, e membro della Direzione generale dell'Associazione Cooperatori Paolini, che a lui fa riferimento.¹

105 Il Superiore generale viene **eletto dal Capitolo generale**, a norma delle Costituzioni e Direttorio (art. 222).

106 Per poter essere eletto, gli **occorrono questi requisiti** (art. 199):

- essere sacerdote;
- essere professore perpetuo da almeno dieci anni;
- aver compiuto trentacinque anni di età.²

107 La durata del mandato del Superiore generale è di sei anni (art. 199), con possibilità di rinnovo per un secondo mandato.³

— È membro *ex officio* del Capitolo generale da lui stesso convocato; e in qualità di ex-Superiore generale, anche di quello convocato dal suo immediato successore (art. 215.1).

107.1 Il Superiore generale è anche Superiore locale della Casa generalizia, nella quale risiede assieme ai suoi Consiglieri. Per la conduzione ordinaria della Casa egli è coadiuvato da un coordinatore-animatore che non può essere un Consigliere generale (art. 198.1).

♦ La Casa generalizia è a beneficio di tutta la Congregazione. Essa è la sede del Governo generale e dei servizi che ad esso e

¹ Cf *Statuti di Gesù Sacerdote, San Gabriele Arcangelo, Maria Santissima Annunziata*, art. 52; *Statuto della Santa Famiglia*, art. 58; *Statuto dell'Associazione Cooperatori Paolini*, artt. 7.1 e 7.15.

² Se al momento dell'elezione il Superiore generale avesse superato i 70 anni di età, dal punto di vista delle nostre norme non c'è niente da eccepire, giacché per il Superiore generale non vige la regola che fissa il limite di età massima, essendo egli stesso che può dispensare dal suddetto limite di età (art. 160.1).

³ L'art. 160 precisa: «Chi avesse esercitato il superiorato per due periodi consecutivi non può essere rinnovato nella carica del medesimo livello, se non dopo trascorso almeno un anno».

agli Officiali fanno riferimento (Segreteria, Documentazione, Informazione, Archivio storico, Centro di Spiritualità, Econo-
mato, ecc.) ed accoglie sovente paolini ospiti, sia per brevi pe-
riodi che per studi di specializzazione o aggiornamento.

- ♦ Il Coordinatore-animatore, alle dipendenze del Superiore generale, cura la vita ordinaria della Comunità e il servizio di accoglienza dei fratelli di passaggio.

108 I **compiti** personali del Superiore generale sono quelli ricordati dalle Costituzioni e Direttorio (artt. 200-201.1; cf anche art. 206.2). In qualità di padre e pastore, egli deve:

- a) unire nella carità tutti i membri della Congregazione;
- b) prestare attenzione alle necessità dei membri;
- c) essere sollecito nel coordinare ogni attività nel contesto della Congregazione e della Chiesa, nella fedeltà alla Sede apostolica e allo spirito del Fondatore;
- d) essere disponibile al dialogo con tutti i membri, i quali possono ricorrere a lui facilmente e con fiducia;
- e) proteggere le Comunità dai pericoli in cui possono incorrere per la condotta di membri che turbassero il loro equilibrio (Doc. Cap. n. 641; vedi n. 013.1);
- f) trasmettere alla Santa Sede una relazione sullo stato e la vita della Congregazione (can. 592 § 1; can. 704 per quanto riguarda i membri separati dall'Istituto; vedi n. 127.1, ult. §).

- ♦ Questa relazione, secondo una circolare della CRIS del gennaio '88, può essere la stessa che il Superiore generale presenta al Capitolo generale, sebbene redatta in forma più sintetica.

- g) promuovere tra tutti i rami della Famiglia Paolina l'unità nello spirito del Fondatore, nel rispetto e nella valorizzazione del carisma di ogni Istituto;
- h) assicurare alle Congregazioni femminili paoline, secondo le concrete possibilità, la assistenza religiosa, morale e apostolica.

- Dei compiti del Superiore generale con il suo Consiglio si parlerà più avanti (nn. 116-134).

Il compito di governare

108.1 Il Superiore generale e i suoi Consiglieri costituiscono il Governo generale (art. 198; vedi n. 109). Esso interviene sui vari aspetti della vita paolina in una serie di casi stabiliti dalle Costituzioni e Direttorio (vedi nn. 120 e 134).

♦ Ma l'incombenza del Governo non si esaurisce in questi atti determinati. Il suo campo di azione è molto più ampio. Ad esso spetta il compito quotidiano di reggere la Congregazione nel suo insieme affinché essa persegua e raggiunga il proprio fine (art. 2).⁴

♦ A tale scopo, il Governo generale:

- a) È chiamato a svolgere un'azione in positivo, prevedendo i problemi che il mutare delle situazioni comporta e predisponendo i rimedi.
- b) Si adopererà nell'animare i fratelli, le Comunità e le stesse strutture circoscrizionali rispetto al vissuto del carisma paolino, stimolandone la dinamicità che gli è propria (artt. 8, 37, 67, 82), con attenzione al progresso tecnologico e organizzativo, specie se a carattere internazionale, quali "segni dei tempi" che riguardano la nostra predicazione mediale e che occorre prendere in considerazione per essere fedeli allo spirito del Fondatore.
- c) Spronerà la formazione paolina in tutti i suoi momenti e aspetti (artt. 89 e 90): formazione di base, specifica, specialistica, continua..., perché le persone crescano nelle varie dimensioni —umana, culturale, spirituale, apostolica— e siano in grado di svolgere con efficacia la missione specifica.
- d) Seguirà attentamente il lavoro di promozione vocazionale, punto chiave dell'avvenire della Congregazione e della nostra missione nella Chiesa a favore degli uomini del nostro tempo (art. 87).

⁴ Per il significato di *governare*, vedi n. 034, nota 49.

- ♦ Per svolgere il suo compito di guida dell'Istituto, il Governo generale:
 - e) Si avvarrà di esperti, interni ed esterni, nei settori della vita paolina, per essere al corrente delle situazioni nuove che si vanno determinando, soprattutto nell'ambito dei mezzi di comunicazione sociale.
 - f) Stabilirà frequenti rapporti —d'informazione e accompagnamento— con i Superiori circoscrizionali e i loro più stretti collaboratori.
 - g) Le visite alle Province, Regioni e Case —le visite fraterne e, in modo particolare, quelle cosiddette "canoniche" o prescritte in determinate circostanze— saranno occasioni propizie per un rafforzamento di tali contatti con la realtà multiforme in cui si esprime la vita della Congregazione, e valorizzate come un momento privilegiato per esercitare l'autentico servizio dell'autorità (art. 208).

II

I COLLABORATORI DEL SUPERIORE GENERALE

1. I Consiglieri generali

109 In *numero di sei*, essi sono i collaboratori immediati del Superiore generale nel governo della Congregazione e ne condividono le responsabilità (art. 202). Vengono *eletti dal Capitolo generale a maggioranza assoluta di voti* (per il significato di questa formula, vedi n. 116.5) e rimangono in carica da un Capitolo all'altro.

- a) Al momento di essere eletti, i Consiglieri devono aver compiuto i 30 anni di età ed *essere professi perpetui* da almeno cinque anni (art. 203). Non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
- b) Il **Vicario generale** è eletto dal Capitolo generale tra i Consiglieri sacerdoti a maggioranza assoluta di voti. (Per i suoi compiti specifici vedi nn. 151-152.2).
- c) Ognuno dei Consiglieri, pur dovendosi interessare di tutto l'andamento della Congregazione, può avere il compito di seguire più da vicino qualche settore (vita religiosa, formazione, apostolato, informazione), se così lo decide il Superiore generale.
- d) I Consiglieri sono membri *ex officio* del successivo Capitolo generale (art. 215).
- e) Nei casi stabiliti dal diritto comune e particolare (artt. 206-206.2) i Consiglieri danno il proprio consenso (*voto deliberativo*) o il proprio parere (*voto consultivo*). Ognuno di questi casi sarà considerato espressamente nei numeri successivi di questo Manuale (vedi schema riassuntivo, nn. 120.1 e 134).

109.1 Quando si richiede il consenso, i Consiglieri votano assieme al Superiore (vedi n. 022.1).

109.2 «I segreti di ufficio concernenti il governo della Congregazione e specialmente le persone siano rigorosamente custoditi, tanto durante la carica che dopo» (art. 163; can. 127 § 3).

2. Gli Officiali generali

110 Sono il **Segretario**, il **Procuratore** e l'**Economo**. (Per i loro compiti specifici vedi nn. 153-158).

- a) *Nominati dal Superiore generale*, con il consenso dei suoi Consiglieri, coadiuvano il Governo generale nelle rispettive

- mansioni (artt. 207-207.1). Il compito di **Ufficiale generale** è incompatibile con quello di **Consigliere**.
- b) Il **Segretario generale** prepara i lavori del Consiglio, redige i verbali delle riunioni, notifica agli interessati le decisioni prese, cura l'Archivio della Congregazione.
 - c) Il **Procuratore generale** è l'incaricato per gli affari della Congregazione presso la Sede apostolica.
 - d) L'**Economo generale** sovrintende, alle dipendenze del Superiore generale, l'area economico-finanziaria e patrimoniale della Congregazione.

3. Organismi operativi, *in staff*

111 Centro di Spiritualità Paolina (CSP). È stato costituito in data 19 giugno 1971 per decisione del II Capitolo generale (ordinario e speciale, 1969-71), a servizio della Congregazione e dell'intera Famiglia Paolina.

- ♦ Il suo programma attuale si concentra su due punti:
 - a) preparazione dell'Opera Omnia di Don Alberione a partire dal relativo Archivio storico;
 - b) organizzazione di un Seminario autunnale su vari aspetti della paolinità, destinato principalmente agli/alle studenti della Famiglia Paolina che frequentano le Università romane.

112 Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (SPICS). È stato costituito dal Governo generale in data 24 giugno 1978.

- ♦ È un centro di formazione paolina ai linguaggi mass-mediali in funzione dell'evangelizzazione. Suo scopo è dare una formazione scientifica di base, teorico-pratica sui vari aspetti della comunicazione sociale e l'utilizzazione dei suoi strumenti

in ordine alla missione paolina, alla luce del carisma di Don Alberione. A tale scopo organizza:

- a) un corso biennale teorico-pratico sulla comunicazione sociale;
- b) seminari, incontri, conferenze, convegni sulla comunicazione;
- c) la mediateca specializzata;
- d) un servizio d'informazione;
- e) offre collaborazione qualificata ai centri interessati;
- f) consulenza presso le varie organizzazioni del settore;
- g) esperta altre attività dirette alla realizzazione dei fini istituzionali.

113 Comitato Tecnico Internazionale per l'Apostolato (CTIA). Costituito dal Governo generale in data 14 novembre 1988.

♦ Il CTIA è formato da un gruppo internazionale di paolini, scelti dal Governo generale per conoscenza, esperienza e competenza nel campo apostolico specifico; di esso fanno parte due Consiglieri generali.

«Organo non soltanto consulente ma operativo» (cf "A proposito della III^a priorità", n. 2.5, in *Organizzazione apostolica...*, o.c., p. 81), le sue finalità sono:

- a) assistere e cooperare con il Governo generale per coordinare efficacemente l'apostolato a livello sovranazionale (art. 82), soprattutto per aree linguistiche e geografiche;⁵
- b) presentare e/o valutare progetti apostolici che abbiano rilevanza plurinazionale, con particolare attenzione a quelli orientati alla multimedialità;
- c) collaborare con il Governo generale nella formazione dei responsabili dell'apostolato, studiando e suggerendo le

⁵ Alcune realizzazioni e progetti al riguardo: il 29 novembre '91 è stato costituito il CIDEP (Centro Iberoamericano de Editores Paulinos) per la lingua spagnola e portoghese. Si sta cercando di costituire l'ESW (English Speaking World) per la lingua inglese; da alcuni anni esiste il "Club Europa", che dovrebbe costituirsi in Gruppo; e si prospetta la creazione del "Gruppo Asiatico". Tutti questi organismi, in fase operativa o di avviamento, sono assistiti e coordinati dal CTIA.

forme e i tempi più opportuni nelle diverse situazioni storico-ambientali.⁶

114 Società Biblica Cattolica Internazionale (SOBICAIN). È stata fondata nel 1924 ad Alba da Don Alberione e riproposta dal Governo generale in data 2 giugno 1987 per incentivare l'apostolato biblico paolino nel mondo. Della Sobicain fanno parte due Consiglieri generali.

- ♦ Le sue finalità sono quelle approvate dal Breve Pontificio del 14 ottobre 1960 e contenute negli Statuti:
 - a) diffondere il testo biblico e presentarlo in modo che tutti i popoli scoprano il piano di Dio, accedano alla fede e crescano nella vita cristiana;
 - b) avere, a tale riguardo, una particolare attenzione ai lontani dalla fede, agli emarginati sociali e a coloro che vivono in luoghi di missione.

114.1 Ognuno di questi enti ha il proprio Statuto. In quanto organismi operativi del Governo generale, loro punto di riferimento è la Casa generalizia; le sedi operative dello SPICS, del CTIA e della SOBICAIN sono dislocate in varie Circoscrizioni, delle cui strutture essi si avvalgono.

⁶ Per l'organizzazione apostolica internazionale, vedi nn. 410-416.1.

III

COMPITI DEL SUPERIORE GENERALE CON IL SUO CONSIGLIO

1. Subito dopo la elezione

115 Avvenuta l'elezione in seno al Capitolo, accettata dall'interessato, e fatta la professione di fede, e dopo il rito di saluto fraterno e di ringraziamento al Signore (vedi n. 150), il Superiore generale eletto presiede le successive sessioni del Capitolo stesso (art. 222.4), curandone il regolare svolgimento.

115.1 ♦ Chiede l'assenso ai Consiglieri man mano che vengono eletti in assemblea.

- ♦ Convoca i Consiglieri eletti assenti dal Capitolo (art. 222.4).
- ♦ Firma, assieme al Segretario del Capitolo, gli Atti e le deliberazioni capitolari (art. 222.5).
- ♦ Cura che gli Atti e le decisioni del Capitolo da rendere pubblici siano promulgati tempestivamente (art. 222.6).
- ♦ Incontra, insieme al Consiglio, le "delegazioni circoscrizionali" che lo chiedono, per un primo scambio di informazioni.

116 Al Superiore generale spetta convocare i suoi Consiglieri, secondo un calendario che risponda alle questioni da trattare. Per decidere, a volte il Superiore generale ha bisogno del consenso (voto deliberativo) dei Consiglieri, a volte solo del loro parere (voto consultivo: "ascoltato o udito il Consiglio").⁷

⁷ Le Costituzioni e Direttorio elencano 48 casi nei quali per decidere è richiesto il consenso del Consiglio (voto deliberativo). Saranno visti successivamente uno per uno o raggruppati secondo la materia (vedi n. 120.1). Sono solo

116.1 Per prendere alcune decisioni, occorre il Consiglio pieno (art. 162). In questo caso, se un Consigliere fosse assente dovrà essere sostituito da uno degli Officiali (normalmente il Segretario) o altro professore perpetuo.

116.2 Nel Consiglio dovrà crearsi un clima di dialogo, di piena fiducia e di libertà, così che ognuno possa esprimere i propri punti di vista, a partire da una informazione il più completa possibile.

116.3 Nella elaborazione delle decisioni è preferibile che si arrivi all'unanimità, dopo aver dibattuto a sufficienza il tema trattato. Nei casi in cui —come si specificherà in seguito— è necessaria la votazione, palese o segreta, si applicherà l'art. 162.1: il Superiore vota assieme ai Consiglieri per accertare il consenso a maggioranza assoluta. Dopo il Superiore prende la decisione (vedi nn. 022.1-2).

116.4 Il Segretario generale (vedi n. 154) mette a verbale tutte le decisioni prese, gli argomenti trattati e una sintesi dell'eventuale dibattito. Il verbale viene letto in apertura della riunione successiva e, una volta approvato, firmato dal Superiore e dallo stesso Segretario. I verbali saranno conservati ordinatamente nell'apposito registro dell'Archivio (vedi n. 154.1).

116.5 La formula "maggioranza assoluta" vuol dire "la parte assolutamente maggiore dei voti", e «non va tradotta erroneamente con la consueta "metà più uno", perché nei numeri dispari questo non è esatto. Su 9 persone, ad esempio, la maggioranza assoluta è 5, ma 5 non è certo la metà più uno di 9».⁸

tre i casi (vedi n. 134) nei quali è richiesto il voto consultivo. Le Costituzioni e Direttorio però aggiungono (art. 206.3): «Il Superiore generale non si limiti a convocare i Consiglieri nei casi in cui il loro voto è richiesto per la validità degli atti, ma si avvalga normalmente della loro collaborazione e li tenga costantemente informati».

⁸ Cf "Risposta della S.C. del Concilio", 16 marzo 1912, III: AAS, a. 1912, p. 404; cit. da L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico, Commento giuridico-pastorale*, Napoli 1988, vol. I, n. 712 (p. 149).

2. Nelle prime riunioni del Consiglio

117 Costituito il Consiglio e concluso il Capitolo, il Governo generale prenderà visione delle situazioni che richiedono un intervento più urgente —ad esempio scadenze nelle Circoscrizioni, visite pendenti, ecc.— e delle “linee di azione” tracciate dal Capitolo stesso per avviare la programmazione.

118 In una delle prime riunioni, per completare l’organico, verranno nominati gli Officiali generali —Segretario, Procuratore, Economo—, che coadiuvano il Governo nelle rispettive mansioni (artt. 207-207.1).

118.1 Queste nomine saranno fatte dal Superiore generale, dopo che il Consiglio pieno (art. 162), considerati i compiti da assegnare a ciascuno degli Officiali, avrà dato il suo consenso in votazioni separate.


119 Si prenderà anche atto delle scadenze di altre cariche negli “organismi operativi” (vedi nn. 111-114.1) per completare eventualmente i quadri o nominare/confermare i posti direttivi.

3. Nelle successive riunioni

A) Casi che richiedono il consenso del Consiglio

120 I casi previsti dalle Costituzioni e Direttorio in cui per decidere una questione occorre il **consenso** del Consiglio sono 48. Qui vengono presentati per affinità in tre gruppi (circa le persone, circa le Case e Circoscrizioni, circa i documenti) suddivisi ancora in sottogruppi, secondo il seguente quadro.

120.1 Il Superiore generale con il **consenso** dei suoi Consiglieri (artt. 206.2 e altri) decide circa:



[Segue]

2. Case / Circoscrizioni

Erezione / Suppressione

- del noviziato: sede e regime [n. 129.1]
- di juniorati interprovinciali [n. 129.2]
- di una Casa [n. 129.3]
- di una Regione [n. 129.4]
- di una Provincia [n. 129.5]
- riassetto di Case o Circoscrizioni [n. 129.6]
- assunzione di parrocchie [n. 129.7]

Approvazione

- Statuto di una Regione [n. 130.1]
- regolamenti di Apostolato e/o Formazione [n. 130.2]
- benessere per riunioni plurinazionali [n. 130.3]
- nominare un Delegato o Commissione “ad hoc” [n. 130.4]
- benessere per Cap. prov. straordinario [n. 130.5]

Economia

- fondo speciale per il Sup. gen. [n. 131.1]
- finanziamento a Circoscrizioni o Case [n. 131.2]
- permettere spese straordinarie [n. 131.3]
- trasferire beni tra Circoscrizioni [n. 131.4]
- approvare l’uso di donazioni e legati [n. 131.5]
- stabilire il contributo all’erario gen. [n. 131.6]

3. Documenti

Costituzioni

- spiegazione dichiarativa [n. 132.1]

Sul Capitolo

- interpretare decisioni capitolari [n. 132.2]
- redigere relazione al Cap. generale [n. 133]
- preparare e convocare il Cap. gen. [nn. 138-139ss]

Regola generale per le delibere

121 Ogni volta che il Superiore generale, per decidere, ha bisogno del consenso del Consiglio, **si procede in questo modo:**

- a) Viene convocato da lui stesso il Consiglio, ordinariamente per mezzo del Segretario, il quale prepara l'ordine del giorno e la documentazione necessaria (art. 207.3).
- b) Radunato il Consiglio,⁹ si dibattono successivamente i vari temi in base alla documentazione e all'informazione di cui si dispone, e ognuno dei partecipanti esprime al riguardo il proprio punto di vista in uno scambio di idee aperto e sereno (vedi n. 116.2).
 - ♦ Fin qui, come fase di "preparazione della decisione", si ha un lavoro in certo modo collegiale.
- c) Davanti all'alternativa finale —sì o no, tale persona o tal altra—, ognuno esprime il proprio giudizio in una votazione a voce o scritta.¹⁰
- d) Segue poi la **decisione**, che spetta al Superiore, stando al risultato della votazione e tenendo presente quanto detto al n. 022.1.

121.1 Precisata in questo modo la procedura di ogni riunione di Consiglio, nei numeri seguenti si sottolineeranno soltanto alcuni aspetti particolari del caso in questione, senza ripetere i vari passaggi spiegati al n. 121.

⁹ Secondo il CIC (can. 119 § 1), perché una riunione di Consiglio sia valida, quando si tratta di elezioni, devono essere presenti la maggior parte delle persone da convocare. Questa regola dovrebbe essere applicata a tutte le nostre riunioni di Consiglio, qualsiasi argomento si tratti, che richieda il consenso per poter arrivare a una decisione. Quando poi si tratta di nomine, ammissioni o dimissioni, si richiede il Consiglio pieno (art. 162).

¹⁰ Quando si tratta di questioni che toccano direttamente le persone —nomine, ammissioni, dimissioni, ecc.— conviene fare la votazione scritta. Il Segretario raccoglie le schede, fa lo scrutinio e proclama il risultato.

Breve spiegazione di ogni caso

1) Circa le persone

122 *Nomine*

122.1 Nomina di un **Superiore provinciale o regionale** (artt. 185 e 182). È uno degli atti più importanti di governo. A Consiglio pieno:

- sarà esaminata la relazione preparata dai Visitatori (vedi n. 169);
- si studierà la situazione della Provincia o Regione;
- si farà lo spoglio della consultazione scritta.

Dopo si procederà come di consueto (vedi n. 121).

- ♦ Il Superiore generale, nel nominare un Superiore provinciale o regionale, fissa la data d'inizio mandato al primo giorno della celebrazione del Capitolo o dell'Assemblea circoscrizionale (non prima della scadenza naturale del precedente Superiore). Fino ad allora continua la sua gestione il Governo circoscrizionale in carica, per le cose di ordinaria amministrazione e/o quelle improcrastinabili. Questo lasso di tempo potrà servire al neonominato per prepararsi adeguatamente al suo incarico (vedi n. 203.2).

122.2 Nomina del **Superiore di una Casa direttamente dipendente dal Governo generale** (art. 176). Si farà il punto della situazione, si esamineranno i risultati della consultazione, quindi si procederà come di consueto.

- ♦ È un caso ormai poco frequente. Le Comunità direttamente dipendenti dal Governo generale, che stanno, di solito, nell'orbita della Casa generalizia, hanno come responsabile un Delegato del Superiore generale, nominato dopo aver consultato i membri della Casa interessata. Per tali nomine non occorre il consenso del Consiglio.

122.3 Nomina di **uno o più Delegati per visitare le Comunità** (art. 209). Stando allo spirito dell'art. 208,¹¹ normalmente sono i Consiglieri generali che visitano le Circoscrizioni o le singole Comunità. Però è anche possibile dare l'incarico ad altre persone. In tutti i casi la designazione viene effettuata dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio. La "nomina" o mandato del Superiore generale viene espressa nella lettera-credenziale che egli consegna ai visitatori, con la quale li presenta alle Comunità.

122.4 Nomina di **uno dei Delegati o Assistenti paolini degli Istituti Aggregati a partecipare al Capitolo generale** (art. 215.2). Si considererà l'apporto che la sua presenza potrà dare all'Assemblea capitolare; dopo si procede come di consueto.

122.5 Nomina di **Commissioni** antepreparatorie o preparatorie in vista della celebrazione del Capitolo generale (art. 213.2; vedi nn. 138 e 140) oppure postcapitolari per studiare questioni affidate al Governo generale dallo stesso Capitolo (art. 218.2).

123 *Rinunzie (dimissioni) e sostituzioni*

123.1 Rinunzia (dimissioni) presentata da un Superiore provinciale o regionale (art. 188): si esaminano accuratamente le ragioni addotte e le conseguenze che potranno seguirne nella Circoscrizione. Poi si procede come di consueto.

- ♦ Per la sostituzione del dimissionario si procede come per la nomina (vedi n. 122.1).

123.2 Rinunzia (dimissioni) presentata da un Consigliere generale: ci si regola come nel caso di un Superiore di Circoscrizione (vedi sopra).

¹¹ «La visita alle comunità ha lo scopo di *favorire il contatto personale tra i membri del Governo generale e i fratelli residenti nelle varie case...*».

- ♦ Per la sostituzione del dimissionario occorrerà proporre alcuni nomi, tenendo in considerazione eventualmente quelli che nelle votazioni del Capitolo generale raccolsero più suffragi al riguardo, o con altri criteri. Poi si procede come di consueto.
- ♦ Il Superiore generale chiederà l'accettazione dell'interessato e, avutala, il Segretario comunicherà a tutte le Circoscrizioni l'avvenuta nomina.

124 Rimozioni e sostituzioni

124.1 Rimozione di un Provinciale o Regionale (art. 161). Per procedere a tale atto occorre accertare prima l'esistenza di causa grave, che può essere una di quelle enumerate nel CIC (can. 194),¹² o di quelle più specifiche elencate nell'art. 161 delle Costituzioni.¹³ In ogni caso si deve dare all'interessato ampia facoltà di difesa. Vagliate accuratamente le cose, si procede come di consueto.

- ♦ Per la sostituzione del rimosso si procede come per la nomina (vedi n. 122.1).

124.2 Rimozione di un Superiore locale (art. 177). Deve esserci una causa grave (di indole generale: can. 194; o più specifica: art.

¹² Ecco il testo: «§ 1. È rimosso dall'ufficio ecclesiastico *per il diritto stesso*: 1° chi ha perso lo stato clericale; 2° chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa; 3° il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile. § 2. La rimozione, di cui ai nn. 2 e 3, può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell'autorità competente».

¹³ «... Esercitare il proprio ufficio in modo dannevole o inefficace, con grave turbamento della Comunità, o se per malattia permanente fosse nell'impossibilità di adempiere il compito, e altre simili».

161).¹⁴ Il Governo generale può venirne a conoscenza tramite il Superiore di Circoscrizione, oppure direttamente (e in questo caso occorre consultarsi con il Superiore di Circoscrizione). Vagliate bene le cose e data all'interessato ampia facoltà di difesa, si procede come di consueto.

- ♦ Per la sostituzione del rimosso, il Superiore circoscrizionale procederà come per la nomina (vedi n. 236.2).

124.3 Rimozione di un Consigliere generale. Ci si regola come sopra: per la rimozione (vedi n. 124.1) e per la sostituzione (vedi n. 123.2b).

- ♦ Per la rimozione di un Consigliere circoscrizionale il Superiore generale non ha bisogno del voto deliberativo del Consiglio ma di quello *consultivo* (vedi n. 134).

125 *Ammissioni*

125.1 Al noviziato. Normalmente quest'atto è di competenza del Superiore di Circoscrizione con il suo Consiglio. Ma l'art. 110.1 contempla alcuni casi speciali¹⁵ riservati al Superiore generale e al suo Consiglio. Prima di decidere occorrerà:

- a) esaminare attentamente le informazioni sul soggetto inviate dal Superiore di Circoscrizione (chiedendone un supplemento se è il caso);
- b) considerare accuratamente la domanda di ammissione del candidato;
- c) tenere presente che non ci sia qualche impedimento (di quelli citati nel can. 643), e

¹⁴ Vedi note precedenti (12 e 13).

¹⁵ «a) i candidati di età superiore ai trentacinque anni; b) coloro che siano stati espulsi da un seminario o da un collegio; c) i candidati che abbiano già ricevuto gli ordini sacri».

- d) procurare di adempiere, riguardo ai candidati che avessero ricevuto gli ordini sacri, quanto si prescrive nei cann. 644s.¹⁶
Dopo si procede come di consueto.

125.2 Alla professione perpetua (art. 146). I candidati sono presentati dal Superiore di Circoscrizione, con il consenso dei suoi Consiglieri, il quale farà pervenire al Governo generale: — la domanda del candidato; — la relazione sul medesimo nell'apposito modulo (vedi *Appendice 3*), fatta normalmente dal maestro (o dal Superiore locale) e approvata nel suo Consiglio. Esaminata la documentazione, si procede come di consueto.

- ♦ Si terranno presenti gli artt. 145-145.2 per quanto riguarda il periodo necessario di professione temporanea prima di quella perpetua, qualora si rendesse necessaria qualche dispensa da parte del Superiore generale (art. 145.1).
- ♦ A professione avvenuta, il Superiore di Circoscrizione ne darà comunicazione alla parrocchia di origine del neoprofesso perpetuo (art. 146.1; vedi n. 238.1, ultimo §).

125.3 Al diaconato e/o al presbiterato (art. 154). I candidati sono presentati dal Superiore di Circoscrizione con il consenso dei suoi Consiglieri, il quale farà pervenire al Governo generale: — la domanda del candidato; — la relazione sul medesimo nell'apposito modulo (vedi *Appendice 3*), fatta normalmente dal maestro (o dal Superiore locale) del candidato e approvata nel suo Consiglio. Esaminata la documentazione, si procede come di consueto.

- ♦ Successivamente il Superiore generale rilascerà le lettere dimissorie, o incaricherà di rilasciarle il Superiore di Circoscrizione (art. 155).

¹⁶ «I Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare l'Ordinario del luogo...». «Se si tratta di ammettere chierici, o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata, o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede [oltre ai documenti di cui all'art. 110.2] l'attestato rilasciato rispettivamente dall'Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore dell'istituto o della società oppure dal rettore del seminario».

- ♦ Il Superiore di Circoscrizione comunicherà tempestivamente alla parrocchia di origine del candidato l'avvenuta ordinazione (art. 154.2; vedi n. 238.2, ultimo §).

125.4 Riammissione di un professo uscito legittimamente dalla Congregazione (art. 142). Può trattarsi di un professo temporaneo oppure perpetuo. Si dovranno considerare e soppesare le motivazioni addotte dall'interessato nella sua domanda, e così pure le informazioni raccolte (e fornite dal Superiore di Circoscrizione, che si suppone sia chi presenta il caso). Dopo si procederà come di consueto.

- ♦ Sta poi al Superiore generale stabilire "il conveniente periodo di prova", considerate le circostanze concrete.

126 *Dimissione di un professo*

- ♦ Il professo dimesso può essere perpetuo o temporaneo (artt. 148-151; 138s).¹⁷ Trattiamo "per modum unius" queste due situazioni, che coincidono in molti elementi, benché le cause per dimettere un professo temporaneo potrebbero essere (can. 696 § 2) di minore gravità; ma di fatto, nelle nostre Costituzioni, non si determinano queste cause minori.

126.1 Dimissione "ipso facto". «Si deve ritenere dimesso dall'Istituto, *per il fatto stesso*, il religioso che:

- abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
- abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente» (can. 694).
- ♦ Al Superiore generale, con il suo Consiglio, compete dichiarare —senza indugio— il fatto, in base alle prove testimoniali o documentali raccolte (fornite normalmente dal Superiore di Circoscrizione), più altre eventuali informazioni che possano confermare il fatto.

¹⁷ È questo uno dei temi più complessi, nonché sgradevoli. Nel CIC (cann. 694-704) c'è tutta una serie di precisazioni che riguardano i vari "casi" e anche la procedura da seguire. Cercheremo di sintetizzare.

- ♦ Non occorre una “sentenza dichiaratoria”, ma soltanto una dichiarazione formale della realtà dei fatti. La sentenza è emessa dallo stesso diritto.

126.2 Dimissione “ab homine”, obbligatoria per diritto. Un religioso deve essere dimesso dall’Istituto per i delitti di «omicidio, ratto o detenzione violenta, mutilazione o ferimento grave di una persona» (can. 1397),¹⁸ di “aborto procurato e ottenuto” (can. 1398),¹⁹ di «concubinato o di permanenza scandalosa in un altro peccato esterno contro il sesto comandamento» (can. 1395 § 1).²⁰

- ♦ La differenza con il caso precedente è che qui la dimissione non è causata “ipso facto” dal diritto, ma *da un intervento esplicito* di una autorità.
- ♦ «In tali casi, il Superiore [di Circoscrizione, con il suo Consiglio], raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note al religioso e l’accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore [circoscrizionale] e dal notaio [segretario], insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso controfirmate, siano trasmessi al Moderatore supremo [Superiore generale]» (can. 695 § 2).
- ♦ Ricevuto il *dossier*, il Superiore generale con il suo Consiglio (al completo) procede collegialmente ad una accurata valutazione e, se ciò risulta per votazione segreta, emette il decreto di dimissione; questo, per essere valido, esprima almeno sommariamente i motivi, di diritto e di fatto (can. 699). Il tutto va trasmesso poi alla Santa Sede, la cui conferma è necessaria perché il decreto abbia vigore (can. 700).

¹⁸ I rei di tali delitti cadono sotto le pene stabilite dai cann. 1397, 1337 e 1370.

¹⁹ A questo delitto è annessa la pena di *scomunica*.

²⁰ Se il religioso è chierico, viene sospeso e, se non si corregge, può essere dimesso dallo stato clericale. Lo stesso can. 1395, al § 2, contempla altri delitti che comportano delle pene, ma non necessariamente la dimissione dallo stato clericale, se il Superiore è di questo parere, convinto che sia sufficiente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo (can. 695 § 1).

126.3 Dimissione “ab homine” non obbligatoria per diritto.

«Un religioso può essere dimesso anche per altre cause [oltre quelle viste sopra] purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l’adesione pubblica a ideologie inficcate di materialismo o di ateismo; l’assenza illegittima, di cui al can. 665 § 2,²¹ protratta per [più di] sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate dal diritto proprio» (can. 696 § 1).

- ♦ Ci sarebbero da aggiungere anche i casi contemplati nel can. 1395 § 2,²² qualora «il Superiore [maggiore] non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso, come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo» (can. 695 § 1).
- ♦ Le nostre Costituzioni non contemplano altre cause (nemmeno per i professi temporanei) se non quelle elencate dal CIC.
- ♦ In questi casi si segue lo stesso procedimento di prima (can. 697; vedi n. 126.2, ultimo §).
- ♦ Si tenga presente che in ambedue i casi (nn. 126.2 e 126.3) «rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Superiore generale e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa» (can. 698).

²¹ «Allontanarsi illegittimamente dalla Casa religiosa, con l’intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori».

²² «Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti».

- ♦ Ugualmente occorre tenere presente che «il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dalla Santa Sede, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti» (can. 700) e che, per avere valore, «il decreto deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente [normalmente la Santa Sede] entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo [della dimissione]» (ivi).

127 *Espulsione di un religioso [allontanamento dalla Casa]*

127.1 «In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l'Istituto, il religioso può essere espulso [allontanato] dalla Casa religiosa immediatamente, da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale col consenso del suo Consiglio. Se è necessario, il Superiore maggiore curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede apostolica» (can. 703).

- ♦ Da notare che l'art. 150 esige il consenso del Consiglio circoscrizionale, espresso con voto segreto. Così pure stabilisce che a sottoporre senza indugio il caso alla Santa Sede sia il Superiore generale.
- ♦ Il canone 703 mette a disposizione dei Superiori immediati (circoscrizionale o locale) dell'espellendo un rimedio urgentissimo a una situazione disastrosa. Primo passo è quello di espellere il religioso colpevole; poi, a meno che lo scandalo abbia come causa uno dei delitti esemplificati nel can. 694 (nel cui caso avviene la dimissione automatica per diritto, come si è detto al n. 126.1, e tutto finisce lì), esiste una duplice opzione: istruire il processo di dimissione (come sopra ai nn. 126.2 e 126.3), ed è l'iter preferibile; oppure, perché non si vede la necessità della dimissione o perché il caso è talmente complesso che non si viene a capo di nulla, affidare il caso alla S. Sede, rimettendosi alla sua decisione.

- ♦ In tutti questi casi (nn. 126.1-3 e 127.1) il decreto di dimissione —emanato dal Superiore generale collegialmente con il suo Consiglio, dopo aver esaminato le varie prove e anche la difesa, esprimendo almeno sommariamente i motivi di fatto e di diritto, a norma del can. 699— non ha forza se non è ratificato dalla Santa Sede (can. 700).
- ♦ Il decreto va anche notificato al religioso processato, il quale può ricorrere all'autorità competente (la Santa Sede) entro dieci giorni dalla ricezione della notifica; tale ricorso ha effetto sospensivo della dimissione (ivi).
- ♦ Infine, di tutte le dimissioni il Superiore generale deve informare la Santa Sede nella relazione annuale sullo stato e vita della Congregazione (vedi n. 108/f).

128 *Dispense*

128.1 Dispensare **un novizio dalla residenza prescritta**, così da poter fare il noviziato in una Casa dell'Istituto diversa da quella eretta a tale scopo, sotto la guida di un religioso approvato che faccia le veci di maestro dei novizi (can. 647 § 2). Si considerano le circostanze del caso, e poi si procede come di consueto.

- ♦ Per il trasferimento o la residenza dell'intero gruppo di novizi, di cui agli artt. 106 e 108.1, vedi nn. 136/b-c.

128.2 Dispensare **un capitolare dall'obbligo di partecipare al Capitolo generale** (art. 206.2/9). È il caso di un membro di diritto —*ex officio* o eletto— che chiede di non partecipare al Capitolo generale. Si valutano i motivi presentati dall'interessato, e poi si procede come di consueto.

- ♦ I capitolari "*ex officio*" non hanno sostituto, e quindi se uno viene dispensato il suo posto rimane scoperto. Invece ognuno dei capitolari eletti come delegati ha il proprio sostituto (art. 195.3*d*, riformato dal V Capitolo generale, 1986: cf "*Atti*", p. 62, e art. 196.5*b*; vedi n. 228.3 e *Appendice 2*); perciò se

è dispensato uno dei delegati, il Superiore circoscrizionale notifica al rispettivo sostituto che ne prenderà le veci, e trasmette al Segretario generale la comunicazione.

128.3 Presentare alla Santa Sede **la domanda da parte di un professo perpetuo di essere dispensato dai voti religiosi** (art. 147). Soltanto per cause gravissime (can. 691 § 1), ben considerate davanti a Dio, un professo perpetuo può chiedere l'indulto di abbandonare l'Istituto e la vita religiosa.

- ◆ L'istanza, diretta alla Santa Sede, va presentata in via gerarchica (quindi normalmente tramite il proprio Superiore di Circoscrizione) al Superiore generale.
- ◆ Questi la trasmette (unitamente al suo *voto* e del suo Consiglio) alla Santa Sede. Tale *voto* circa la motivazione della domanda e l'opportunità della concessione dell'indulto, dev'essere debitamente documentato.
- ◆ L'indulto, concesso e notificato al religioso, se non è da questo positivamente rifiutato, comporta *ipso iure* la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione (can. 692).
- ◆ Della dispensa dai voti occorre dare comunicazione alla parrocchia d'origine del religioso.
- ◆ Se il religioso è *in sacris*, l'indulto non può essere concesso (can. 693) prima che l'interessato abbia trovato un Vescovo disposto ad incardinarlo nella sua diocesi.

128.4 Dispensare **un professo temporaneo dai voti religiosi** (art. 135). A norma del can. 688 § 2, un professo temporaneo può per grave causa chiedere di lasciare l'Istituto prima della normale scadenza dei voti. Si dovrà valutare detta causa e procedere come di consueto affinché sia concesso o no da parte del Superiore generale il relativo indulto.

128.5 Decidere se **ricorrere alla Santa Sede per la dispensa da taluni impedimenti**. Si tratta di casi assai rari che riguardano

l'ammissione al noviziato (art. 110) a tenore del can. 643 § 1, o di irregolarità per la ricezione degli ordini sacri, la cui dispensa è riservata alla Santa Sede secondo il can. 1047. Vagliate bene tutte le circostanze, si procede poi come di consueto.

- ♦ Dato che tali impedimenti o irregolarità sono il più delle volte conseguenza di certi delitti (cann. 1041 e 1042), prima di inoltrare il ricorso ci si dovrà accertare bene del ravvedimento del soggetto.

128.6 Concedere l'escaustrazione ad un professo perpetuo (art. 206.2/2; can. 686 §§ 1 e 3). L'uscita temporanea dalla Congregazione può essere *richiesta* dall'interessato oppure a lui *imposta*, in entrambi i casi per causa grave.

a) L'escaustrazione *richiesta* (per grazia) può essere concessa dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, per un tempo massimo di tre anni.

- ♦ Si tenga presente che qualora si tratti di un diacono o di un presbitero, occorre il consenso dell'Ordinario del luogo in cui l'escaustrato dovrà dimorare.
- ♦ Ogni proroga dell'indulto, passati i tre anni, è riservata alla Santa Sede.
- ♦ Se la causa dell'escaustrazione finisce prima della scadenza, l'escaustrato può e deve rientrare in Comunità.
- ♦ Il religioso escaustrato, pur rimanendo sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico, viene privato della voce attiva e passiva (can. 687).

b) L'escaustrazione *imposta* è riservata alla Santa Sede, su richiesta del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

- ♦ Ci deve essere una causa grave, vera e giusta.
- ♦ Va salvata sempre l'equità e la carità.
- ♦ Il termine dell'escaustrazione rimane in sospeso ("ad nutum" di chi la impone).
- ♦ Può essere imposta al professo perpetuo e anche (sebbene sia una rara eventualità) al professo temporaneo.

128.7 Concedere *l'assenza ad un professo*, cioè permettergli di vivere fuori dalla Casa della Congregazione (art. 206.2/2). Può essere concessa dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, ma non per più di un anno (a meno che non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto).

- ♦ Il can. 665 § 1 attribuisce questa facoltà al Superiore maggiore (quindi anche a quello di Circoscrizione), ma l'art. 206.2/2 restringe.²³
- ♦ Si richiede una causa giusta (cann. 665 § 1 e 686 § 1).
- ♦ Finita la scadenza, se perdura la causa o ne sorge un'altra valida, il Superiore può prorogare l'assenza oppure concedere un nuovo permesso. Ma occorre star attenti a non eludere lo spirito della legge che obbliga il religioso alla vita comunitaria per i frutti che questa ha su ognuno dei membri.
- ♦ Il religioso legittimamente assente continua a godere di tutti i diritti nell'ordine temporale, spirituale, giuridico, sociale ed economico.

128.8 Concedere **ad un professo perpetuo il passaggio ad un altro Istituto religioso**, a tenore del can. 684: «§ 1. Un professo di voti perpetui non può passare dal proprio Istituto ad un altro se non per concessione del Superiore generale dell'uno e dell'altro Istituto, previo consenso dei rispettivi Consigli. § 2. Il religioso, dopo aver trascorso un periodo di prova, che deve durare almeno tre anni, può essere ammesso alla professione perpetua nel nuovo Istituto. Se però non vuole emettere tale professione o non vi è ammesso dai Superiori competenti, ritorni all'Istituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione».

²³ È uno dei casi in cui il diritto proprio prevale (o precisa) quello comune. Sui 122 canoni che trattano della vita religiosa, ben 60 rimandano espressamente al diritto proprio.

2) Circa le Case e le Circoscrizioni

129 *Erezioni e/o soppressioni*

129.1 Erigere il **noviziato, fissandone la sede** (art. 106). Erigere in una Circoscrizione la Casa di noviziato, sopprimerla o trasferirne la sede, e **determinare le particolari modalità del regime di vita del noviziato**, spetta al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, mediante decreto scritto (can. 647 § 1), normalmente dietro domanda del rispettivo Superiore circoscrizionale.

- ♦ Il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può anche erigere più noviziati in una stessa Circoscrizione, udito il parere del Superiore interessato (art. 106.1).

129.2 Costituire **juniorati interprovinciali** (art. 126.1). A richiesta dei rispettivi Superiori circoscrizionali, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può dare il permesso di costituire uno o più juniorati intercircoscrizionali.

129.3 Aprire **una Casa** (art. 174). Erigere una nuova Casa²⁴ compete al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, dietro:

- domanda del rispettivo Superiore circoscrizionale;
 - consenso scritto del Vescovo diocesano (can. 609 § 1).
- ♦ La *soppressione* di una Casa compete anch'essa al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, dietro proposta del rispettivo Superiore circoscrizionale, dopo aver consultato (informato) il Vescovo diocesano (can. 616 § 1).

²⁴ I Documenti Capitolari (1969-71), al n. 674, danno un'indicazione di massima: «Non si devono aprire nuove Case se non vi è un numero di membri sufficienti per la finalità a cui si destina la fondazione; o se non vi è un adeguato campo di apostolato e una possibile autonomia economica». Occorre distinguere tra **Casa** e **Comunità**. Le Costituzioni e Direttorio (art. 173) prevedono l'esistenza di Case con meno di tre membri, che è il numero minimo per avere una Comunità. Poi stabiliscono (artt. 180 e 180.6) il numero minimo di cinque membri perché si debba costituire il Consiglio locale.

129.4 Istituire **una Regione** (art. 181). Costituire una Regione compete al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, quando in una nazione vi siano almeno due Case e si creda opportuno creare questa struttura.

- ♦ La *soppressione* di una Regione e la destinazione dei beni (art. 182.4) spetta pure al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

129.5 Costituire **una Provincia** (art. 183). Quando una Regione, con almeno tre case, abbia raggiunto un notevole incremento in persone e opere, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può erigerla in Provincia.

- ♦ La *soppressione* di una Provincia e la destinazione dei beni (art. 183.1) spetta pure al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, qualora venissero meno le condizioni di cui sopra.
- ♦ Le Case della Provincia soppressa potranno costituire una Regione, se ci sono le condizioni, oppure passare ad altra Provincia o dipendere direttamente dal Governo generale.

129.6 Ordinare il **riassetto di Case o Circoscrizioni**, nelle quali l'organico locale sia insufficiente (art. 206.2/12). Questo intervento potrebbe aver luogo quando una Casa o Circoscrizione vengono soppresse e occorre un riordinamento delle forze rimaste. Considerate accuratamente tutte le circostanze e guardando il bene dei membri, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio decide sul da farsi.

129.7 Permettere l'**assunzione di parrocchie** (art. 76). Dietro richiesta del Superiore di Circoscrizione con il voto deliberativo del suo Consiglio, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può concedere, ma «solo in via eccezionale e per gravi ragioni», il benessere per assumere la cura di anime in una parrocchia.

130 *Approvazioni, autorizzazioni*

130.1 Approvare **lo Statuto di una Regione** (artt. 182.2 e 206.2/1). Entro tre mesi dalla costituzione di una Regione o dalla nomina del primo Superiore [o Delegato] regionale, i membri della medesima elaborano il proprio Statuto, improntato alla normativa che regola le Province; esso è approvato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio. L'approvazione è richiesta anche ogni volta che lo Statuto viene modificato, normalmente da parte dell'Assemblea quando si rinnova il Governo regionale.²⁵

130.2 Approvare **Regolamenti per l'Apostolato e per la Formazione** (art. 206.2/1). In attuazione delle priorità emanate dal Capitolo generale, o di propria iniziativa, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può dettare per tutta la Congregazione linee di applicazione per la Formazione e per l'Apostolato.

- ♦ Questi Regolamenti possono comportare la creazione di organismi sovracircoscrizionali (vedi n. 130.4) direttamente dipendenti dal Superiore generale o da un suo Delegato, pur appoggiandosi su strutture esistenti nelle Circoscrizioni (vedi n. 114.1).

130.3 Autorizzare **riunioni specializzate a livello generale o plurinazionale** (art. 206.2/10). Spetta al Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, autorizzare queste riunioni per trattare temi di formazione, apostolato, paolinità, ecc.

²⁵ Secondo il CIC (can. 94 § 1) «gli statuti sono norme stabilite, conformemente al diritto, negli insiemi di persone o di cose, mediante le quali si definiscono le loro finalità, la costituzione, il governo e le forme di attività». Di per sé, lo statuto dovrebbe precedere la costituzione della Regione. Ma nel nostro caso si tratta di adeguare alla piccola circoscrizione regionale la normativa delle Province, in cui sono già definite le finalità, le forme di attività, la costituzione e il governo.

130.4 Nominare **un Delegato o una Commissione** per promuovere, dirigere e coordinare opere a beneficio di tutta la Congregazione o di varie Circoscrizioni (art. 206.2/11). Siamo nel campo dell'organizzazione internazionale, nell'ambito dell'Apostolato o della Formazione, e spetta al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio prendere queste decisioni e nominare persone o "organismi operativi" (vedi n. 130.2) per promuovere iniziative.

130.5 Dare il **benestare per la convocazione di un Capitolo provinciale straordinario** (art. 195.2; vedi n. 241.3). Un Superiore provinciale, con il consenso dei suoi Consiglieri, di fronte a questioni di particolare importanza, può convocare un Capitolo provinciale straordinario (e analogamente un Superiore regionale l'Assemblea). Per farlo gli occorre l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

131 *Economia*

Amministrazione dei beni temporali

131.a [*Capacità patrimoniale della Congregazione*] La personalità giuridica dell'Istituto —nel suo insieme, e anche quella delle singole Circoscrizioni e delle Case— riconosciuta dalla Chiesa, comporta *ipso iure* la capacità patrimoniale, il diritto cioè di acquistare, possedere, usare e alienare dei beni temporali (can. 634 § 1; art. 225).

- ♦ Questa capacità patrimoniale è riconosciuta anche, in campo civile, da molti Stati, alle cui leggi rimanda più volte il CIC (cann. 22, 197, 668, 1286, 1290; art. 229.3). Laddove ciò non avviene, occorre trovare le forme adeguate a garantire questo diritto assolutamente necessario per la nostra vita e missione (art. 225).

131.b [*Compito di governo*] L'amministrazione dei beni temporali è uno dei compiti del governo. Così stabilisce il CIC (can. 1279

§ 1),²⁶ e nella stessa linea sono le nostre Costituzioni: «Ai Superiori, con i loro Consiglieri, è pure affidata la responsabilità economica della Congregazione, a tutti i livelli. Essi pertanto costituiscono il Consiglio di Amministrazione e agiscono per mezzo degli Economi» (art. 229; can. 1280). Si può dire che come il governo sta alle persone (per guidarle ai fini della Congregazione), così l'amministrazione sta alle cose, cioè ai beni temporali (per acquistarli, conservarli e usarli ai fini della Congregazione).²⁷

- ♦ La responsabilità dell'amministrazione va condivisa, oltretutto dai vari Superiori a tutti i livelli e nell'ambito rispettivo, anche dai confratelli ai quali viene affidata l'amministrazione di una iniziativa (art. 180.8) e da tutti i membri in quanto l'uso dei beni e la povertà si intrecciano inscindibilmente.²⁸
- ♦ L'esercizio della povertà evangelica negli Istituti comporta:²⁹
 1. lo spirito di povertà (art. 33);
 2. una povertà effettiva, entro il contesto socioeconomico delle situazioni locali (art. 35.1), che eviti «qualsiasi forma di lusso, di lucro smoderato e di accumulazione di beni» (can. 634 § 2 e 635 § 2; art. 38.3b);
 3. una vita laboriosa (artt. 36, 77, 226);
 4. la dipendenza e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni, il che implica «mettere tra i beni comuni, a servizio

²⁶ «L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi ha la direzione immediata della persona giuridica alla quale i detti beni appartengono».

²⁷ Cf V. De Paolis, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Ciniello B. 1993, p. 23 (voce "Amministrazione dei beni temporali ecclesiastici").

²⁸ Il can. 636 § 2 prescrive per gli Economi l'obbligo di presentare all'autorità competente «nel tempo e nel modo stabiliti dal diritto proprio [...] il rendiconto della propria amministrazione». E lo stesso obbligo è prescritto per altri eventuali amministratori, ai quali siano state affidate gestioni particolari autonome, concernenti ad esempio l'amministrazione di un'opera apostolica, di un'attività editoriale, ecc. (cf L. Chiappetta, *o.c.*, vol. I, n. 2626, p. 733). Niente impedisce che ci siano "Consigli di Amministrazione" parziali o specifici (ad esempio per le attività apostoliche o formative di una Circoscrizione), i quali confluiranno in questo "Consiglio di Amministrazione" che sovrintende a tutta la Circoscrizione (o a tutta la Congregazione).

²⁹ Cf M. Dortel-Claudot, in *Nuovo Dizionario...*, *o.c.*, p. 812 (voce "Povertà").

della Congregazione, quanto ognuno riceve per il suo lavoro, per pensioni, sovvenzioni e assicurazioni o in dono» (art. 35);

5. la testimonianza collettiva di povertà e di carità verso le necessità della Chiesa e dei poveri (can. 640; artt. 38 e 38.3d).

131.c [*Regolamentazione*] L'uso dei beni temporali nella Congregazione è regolato dall'ordinamento della Chiesa e delle Costituzioni e Direttorio, in quanto essi sono beni ecclesiastici (cann. 1255 e 1257) e religiosi (can. 635) in ragione dell'appartenenza a una persona giuridica pubblica —la Congregazione appunto— e in ragione dei fini propri che tali beni devono perseguire (can. 1254 § 2; art. 224).³⁰

131.d [*La figura degli Economi*] Il can. 1279 § 1 stabilisce (vedi sopra, n. 131.b) il principio generale che chi regge la persona giuridica ne è anche l'amministratore. Ma lo stesso CIC (can. 636 § 1) impone, per i religiosi, la distinzione degli uffici di Economo (a livello generale e provinciale: vedi n. 157.1, nota 48) da quello del rispettivo Superiore. Anche nelle Costituzioni e Direttorio si stabilisce che «in ogni gestione [amministrativa], a qualunque livello, si avrà cura di distinguere l'azione decisionale da quella esecutiva, facendo sì che colui che decide non sia l'esecutore e viceversa» (art. 229.4). I Superiori quindi, nell'amministrazione dei beni, «agiscono per mezzo degli Economi» (art. 229). Con ciò i Superiori non perdono la responsabilità dell'amministrazione, e gli Economi —pur godendo di un ampio spazio di autonomia in forza dell'ufficio stesso— sono subordinati ai propri Superiori e agiscono sotto la loro direzione (can. 636 § 1).

³⁰ «Sono due i motivi che giustificano il diritto per un Istituto di possedere un patrimonio di beni mobili e immobili: a) il mantenimento dei suoi membri, in attività o a riposo [...] e b) la realizzazione del suo specifico fine apostolico. Questo aspetto varia chiaramente da un Istituto all'altro. C'è chi ha bisogno [...] di una strumentazione apostolica *costosa*, che richiede danaro, ambienti, e non occorre farsene dei complessi [...]. Prioritaria è sempre la missione, e ogni Istituto deve adeguare i suoi strumenti, e quindi le proprie spese, ad essa!» (AA.VV., *Direttorio Canonico*, o.c., p. 227s).

- ♦ Dei compiti specifici degli Economi si parla nei nn. 157-158, 261-263, 324-326.2.

131.e [*Concetto di amministrazione e divisione*] «Per amministrazione in senso proprio s'intende, nel diritto canonico, il complesso degli atti diretti alla conservazione e al miglioramento del patrimonio [congregazionale] e alla percezione ed impiego dei suoi redditi e frutti. In senso più ampio, l'amministrazione comprende anche l'acquisto e l'alienazione dei beni e i contratti relativi». ³¹ Dell'alienazione tratteremo a parte (vedi n. 131.j).

- ♦ Occorre osservare le leggi locali che regolano l'amministrazione e tener presente che questa è a servizio dell'apostolato —il nostro patrimonio più prezioso—, e quindi non deve mai divenire statica, immobilizzata, fine a sé stessa.

131.f L'amministrazione può essere *ordinaria* e *straordinaria* (can. 638 § 1). «La distinzione fra atti di amministrazione ordinaria e straordinaria è fondamentale nel diritto canonico, come in quello civile, non solo per la diversa importanza degli uni e degli altri, ma anche perché, nella posizione degli atti di amministrazione straordinaria, sono da osservarsi particolari formalità giuridiche in ordine alla stessa validità». ³²

131.g Il CIC —come anche molti Codici civili— non stabilisce nessun criterio concreto circa tale distinzione, e ne lascia la determinazione al diritto proprio, dando al riguardo soltanto alcune indicazioni di ordine teorico. Genericamente, si può dire che «gli atti di amministrazione straordinaria —detti anche "atti eccedenti"— sono quelli potenzialmente idonei a modificare la consistenza patrimoniale di un ente, e atti di amministrazione ordinaria tutti gli altri attinenti alla conservazione dei beni patrimoniali e al loro sfruttamento», ³³ nel nostro caso ai fini della missione.

³¹ L. Chiappetta, *Il Codice...*, o.c., vol. II, n. 4169 (p. 382).

³² Ivi, vol. II, n. 4183 (p. 387).

³³ Ivi, vol. I, n. 2628 (p. 735).

131.h Nelle Costituzioni e Direttorio tale distinzione appare solo indirettamente (art. 228).³⁴ I Documenti Capitolari 1969-71 sono più espliciti e offrono alcune indicazioni precise (vedi nn. 810-813) quantunque solo a titolo esemplificativo. Il VI Capitolo generale, per attuare quanto richiesto dal can. 638 § 1, diede mandato al Governo generale (cf II^a Priorità, linea d'azione n. 9) di stabilire «i criteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fissandone i limiti». Questi limiti devono essere articolati, ai vari livelli, in modo che fino a un certo punto possano decidere i Superiori locali, i Direttori o Coordinatori generali (nei propri campi), i Superiori circoscrizionali con i loro Consiglieri e finalmente il Superiore generale con il suo Consiglio (salvo il caso in cui occorra ricorrere alla Santa Sede).

131.i [*Descrizione ed esempi*] Determinare gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria³⁵ è un'operazione delicata e

³⁴ Ecco gli elementi —non molti in verità— che il nostro diritto particolare offre al riguardo: «Per alienare beni della Congregazione e per contrarre debiti di una certa entità, si chiedano le necessarie autorizzazioni, secondo quanto stabilito dal diritto comune e particolare» (art. 228). Nell'art. 192.1/5, con riferimento agli atti per i quali il Superiore provinciale ha bisogno del consenso del Consiglio, si legge: «Approva la programmazione e i bilanci economici delle singole Case e della Provincia, e ne approva le spese straordinarie, con il permesso del Governo generale, quando sia richiesto».

³⁵ A titolo di esempio, ecco alcuni elementi che possono fare da guida per comprendere quando un atto è o diventa di straordinaria amministrazione: «La quantità, i rischi di perdita; la incidenza che l'atto può avere sulla sostanza o solamente sui frutti; pericoli sulla stabilità dello stesso patrimonio; la natura della cosa oggetto dell'atto di amministrazione e del servizio che viene prestato; la modalità e la complessità del negozio; il valore della cosa, la durata dei tempi di esecuzione; l'incertezza dei risultati economici; la consistenza patrimoniale, economica e finanziaria della stessa persona giuridica» (V. De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, EDB, Bologna 1992, p. 225; cf Id., in *Nuovo Dizionario di Diritto canonico*, o.c., p. 24). Come ci si può rendere conto, il concetto di amministrazione straordinaria non è un concetto rigido e nella sua applicazione può trovare forme differenti. Molto dipende dalla consistenza economica dell'Istituto e dalla natura della sua attività apostolica. Questo spiega perché la legislazione canonica, fatta eccezione per alcuni casi ben determinati, ha preferito rimanere sulle generali, lasciando al diritto proprio di stabilire quali sono gli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria e diventano amministrazione straordinaria (can. 638 § 1).

complessa. Tenuto conto di quanto detto prima (n. 131.g), tentiamo una descrizione dei concetti di amministrazione ordinaria e straordinaria, e poi, seguendo la traccia dei Documenti Capitolari, andremo per via esemplificativa.

- ♦ 1) *Amministrazione ordinaria*: comprende gli atti e negozi che si ripetono con regolarità e periodicità, e riguardano la conservazione del patrimonio e delle opere e la vita quotidiana dell'Istituto.

— *Ad esempio*: l'occorrente per il cibo, il vestiario, il mobilio, i viaggi, le comunicazioni-informazioni, l'aggiornamento, il normale svolgimento dell'attività apostolica, gli affitti, gli stipendi e simili, le operazioni bancarie per somme considerate minori riguardo sia all'entità dell'amministrazione e sia alle competenze della persona.

- ♦ 2) *Amministrazione straordinaria*: comprende gli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria o per il *fine* (non la conservazione del patrimonio, ma il suo accrescimento) o per il *modo* e la *misura* (superano le competenze della persona che li pone o assumono un forte rilievo quantitativo).

— *Ad esempio*: l'acquisto o la permuta di beni immobili o di beni mobili di valore rilevante; la rinuncia o l'accettazione di una eredità o di una donazione consistente in un bene immobile o anche di un bene mobile di valore, soprattutto se soggette a pesi o condizioni; la costruzione di edifici; la riparazione straordinaria di immobili; la locazione di immobili a lungo termine (per una durata superiore a nove anni), oppure di beni di notevole consistenza; la contrazione di mutui o debiti, di importi rilevanti che possano condizionare lo sviluppo o la sicurezza dell'Istituto o di un'opera; la costituzione di ipoteche; la assunzione di liti attive e passive (can. 1288); le operazioni bancarie fisse o investimenti ad alto rischio; rilasciare fidejussioni; in genere, ogni tipo di spesa cospicua, non giustificata dai fini di mantenimento e funzionamento normale e ordinario delle cose. Inoltre occorrerà tenere presenti certi atti (creazione di nuove società, contratti di collaborazione molto impegnativi, vendita di diritti intellettuali, alienazione di testate, ecc.).

- ♦ In concreto, più che dalla quantità o somma, il criterio per definire "straordinaria" una spesa viene dal *fine* o dal *modo*: può

infatti succedere che certe spese “straordinarie” siano minori di quelle ordinarie, giacché, data l’entità delle nostre attività apostoliche (art. 224), in alcuni casi, l’ammontare delle “spese ordinarie” (quelle richieste dal fabbisogno normale dell’apostolato) superano ampiamente la cifra fissata per l’amministrazione straordinaria.

131.j [*Un caso speciale d’amministrazione*] L’alienazione viene chiaramente distinta e diversamente regolata nel CIC dal concetto di amministrazione, anche straordinaria: «Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell’autorità competente a norma del diritto» (can. 1291).³⁶ È l’unico caso in cui si parla di “una cifra massima”, che per gli Istituti religiosi deve essere fissata dalla Santa Sede, ossia dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata (can. 638 § 3).³⁷

³⁶ L’alienazione non coincide sempre con lo scambio di qualcosa per denaro (vendita), ma include anche la cessione del dominio pieno, radicale o diretto; la rinuncia della capacità di possesso o di diritti personali; i contratti di garanzia e/o di superficie; le obbligazioni che importano carichi economici; ecc. Perciò il CIC accosta all’alienazione «qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento» (can. 638 § 3).

³⁷ Per ora tale cifra non è stata stabilita, e quindi «gli Istituti religiosi dovranno attenersi alla somma fissata dalla Conferenza Episcopale della propria nazione» (V. De Paolis, in *Nuovo Dizionario...*, o.c., p. 12, voce “Alienazione”). Questo tetto viene proposto dalle Conferenze Episcopali in base alle diverse situazioni locali, all’entità della Chiesa e degli Istituti; periodicamente esso viene aggiornato. Le ultime “cifre” relative ad alcune nazioni (di una lista di 56 paesi), in data gennaio 1994 sono le seguenti (in dollari USA, se non si specifica altra moneta): Argentina 200.000; Australia 2 milioni \$/aus.; Brasile 165.000; Canada 1 milione \$/can.; Cile 120.000; Colombia 300.000; Equatore 37.000; Francia 5 milioni Fr; Germania 10 milioni DM; Giappone 120 milioni Yen; Gran Bretagna 1 milione £; Irlanda 1 milione £; Italia 900 milioni Lit; Messico 500.000; Nigeria 100.000; Portogallo 100 milioni es; Spagna 100 milioni ptas; Stati Uniti 3 milioni; Venezuela 3 milioni bs. Queste cifre —che in alcuni casi sono raddoppiate ad opera dei Nunzi o Delegati apostolici (cf Domingo J. Andrés, *El derecho de los religiosos*, Madrid 1983, n. 296)— possono servire per noi come punto di riferimento; poi, in forza dell’essenzone e tenuto conto del nostro genere di apostolato, il Governo generale può determinarne altre anche più alte.

□ *Dopo queste precisazioni sul concetto di “amministrazione dei beni temporali”, passiamo ad esaminare i casi nei quali per decidere in materia il Superiore generale ha bisogno del consenso del suo Consiglio.*

131.1 Destinare **un fondo particolare di denaro a disposizione del Superiore generale** da usare in necessità speciali (art. 206.2/4). È conveniente che il Superiore generale abbia un fondo per i casi o necessità speciali di cui può venire a conoscenza nel contatto personale che i membri hanno con lui (art. 200).

131.2 Concedere **finanziamenti a Province o Regioni o Case** (art. 206.2/5). In occasione di nuove iniziative apostoliche o di nuove fondazioni o in circostanze particolari, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può decidere di aiutare le Circoscrizioni con la concessione di somme di denaro come contributo a fondo perduto o come prestito, dietro formale richiesta del Superiore circoscrizionale.

131.3 Accordare **licenza per spese straordinarie o alienazioni, debiti, obbligazioni, contratti** (art. 206.2/6). Come è stato detto sopra (vedi nn. 131.a-b), al Superiore generale con il suo Consiglio è affidata la responsabilità economica della Congregazione (art. 229). A norma del CIC, anche le Circoscrizioni e le Case hanno capacità giuridica —e quindi responsabilità— in campo economico (art. 225), ma per esse si tratta di una capacità limitata, in quanto necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di livello superiore (art. 228) per porre quegli atti che sono considerati di amministrazione straordinaria.

♦ Sulla base di quanto afferma il CIC (vedi nn. 131.f-j), o si pratica in altre istituzioni religiose, e tenendo presente la nostra situazione particolare, consideriamo spese straordinarie per le quali è richiesta l'autorizzazione del Superiore generale:

- 1) Sempre, ogni volta che si tratti di:
 - a) alienazione di beni immobili;
 - b) cambiare un immobile contro titoli;
 - c) ipotecare un immobile;
 - d) dare in affitto un immobile con un contratto di lunga durata (più di 9 anni);

- e) acquistare immobili;
 - f) costruire nuovi edifici;
 - g) concedere fideiussioni.
- 2) Nei casi seguenti, quando la cifra supera i 2/3 della somma massima indicata dalla Conferenza Episcopale nazionale (vedi n. 131.j, nota 37):
- h) prendere a prestito del denaro;
 - i) contrarre debiti e obbligazioni;
 - j) ogni spesa cospicua, non giustificata dai fini di mantenimento e funzionamento normale e ordinario delle cose.
- ♦ In questi casi, e altri simili se ce ne fossero, il Superiore circoscrizionale, dopo aver approvato l'operazione, con il consenso del suo Consiglio, domanderà il permesso al Superiore generale (vedi n. 243.1b), che potrà accordarlo con il consenso del suo Consiglio. Lo stesso Superiore generale provvederà a chiedere il permesso alla Santa Sede quando occorresse.³⁸

131.4 Decidere il trasferimento di beni da una Circoscrizione ad un'altra (art. 206.2/7). I beni temporali della Congregazione, a norma del diritto comune (can. 635 § 1), sono beni ecclesiastici, destinati quindi al culto, al sostentamento delle persone, all'esercizio delle opere di apostolato (can. 1254 § 2). Essi inoltre «sono destinati al servizio dell'intera Congregazione» (art. 229.1). Perciò il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio —e ovviamente consultati i Superiori delle Circoscrizioni interessate—, può decidere di trasferire beni da una Circoscrizione ad un'altra.

131.5 Permettere l'amministrazione e l'uso di donazioni e legati (art. 206.2/8). Tra i modi di acquisire la proprietà di beni ci

³⁸ L'orientamento della Santa Sede —a detta di un esperto molto addentro in questi temi— è quello di controllare le alienazioni, soprattutto quando si tratta di patrimonio artistico. Per gli investimenti, invece, praticamente non si mettono limiti —se non quelli della saggezza, del buon senso— e gli acquisti possono essere fatti senza previo rescritto, a meno che il Notaio civile non esiga il "nulla osta".

sono le donazioni, i legati, le fondazioni pie, i lasciti (cann. 1299-1310). Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può dare il permesso a un membro o al Superiore di una Casa di accettare tali donazioni e simili, assicurandosi da una parte che si adempia la volontà del donante e, dall'altra, che non risultino dei gravami per la Congregazione.

131.6 Stabilire il contributo delle Province e Regioni all'erario generale (art. 207.5). Per sostenere il Governo generale — e le sue strutture, che sono a servizio di tutta la Congregazione —, le Circoscrizioni apportano un contributo annuo, stabilito attualmente nell'1% di tutte le entrate lorde.³⁹


3) Circa alcuni documenti

132 Spiegazioni autorevoli

132.1 Dare la spiegazione dichiarativa delle Costituzioni (art. 206.2/13). L'interpretazione autentica delle Costituzioni, che è il codice fondamentale della Congregazione,⁴⁰ compete alla Santa

³⁹ La decisione fu presa nella riunione del Consiglio generale del 25.10.1975.

⁴⁰ Il "diritto proprio" di una Congregazione, fondato su quello comune, risponde al seguente schema:



Sede (art. 45; cf can. 576). Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può dare la spiegazione dichiarativa delle medesime.

132.2 Dare l'interpretazione delle decisioni capitolari (art. 206.2/14). Se sorgessero controversie sull'interpretazione delle decisioni capitolari, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può dirimerle.

133 Redigere la relazione completa sullo stato della Congregazione (art. 220). Al Capitolo generale, il suo Presidente — di norma il Superiore generale che lo ha convocato — presenta «una relazione completa sullo stato della Congregazione in ordine alle persone, alla vita religiosa e alle opere della stessa» (*ivi*; vedi nn. 141-141.2). Questa relazione sarà precedentemente approvata e sottoscritta dai membri del Consiglio generale.

B) Casi che richiedono il parere del Consiglio

134 Come è stato detto (vedi n. 116, nota 7), si prevedono **tre casi** in cui il Superiore generale può decidere “dopo aver ascoltato il Consiglio” (senza bisogno del suo consenso):

1. **Rimuovere un Consigliere di Circoscrizione** (art. 191): per cause gravi e normalmente a richiesta del rispettivo Superiore di Circoscrizione (vedi n. 238.6, il quale va comunque consultato, anche se non è lui a presentare il caso), tale rimozione può essere decisa dal Superiore generale, ascoltato il suo Consiglio, dopo la consueta procedura.
2. **Dispensare per qualche tempo un religioso o una Casa da alcuni articoli** disciplinari delle Costituzioni e Direttorio (art. 46; cann. 85 e 86).
3. **Autorizzare la nomina a Superiore locale** di un membro appartenente ad un'altra Circoscrizione (art. 176.1).

C) Decisioni che il Superiore generale può prendere da solo

135 Nel governare la Congregazione, entro le linee del diritto comune e delle Costituzioni e Direttorio, il Superiore generale può agire da solo, fatto salvo quanto è prescritto che debba fare con altri (cioè, in pratica, con il Consiglio, come si è visto).

136 Le Costituzioni e Direttorio enumerano espressamente alcune delle decisioni che il Superiore generale può assumere da solo:

- a) autorizzare il Superiore di Circoscrizione a permettere che un professo perpetuo rinunci ai suoi beni patrimoniali (art. 38.1).
- b) autorizzare il gruppo di novizi a trasferirsi durante determinati periodi ad altra Casa dell'Istituto da lui designata (art. 106).
- c) stabilire che il noviziato si faccia all'interno di una comunità più numerosa (art. 108.1).
- d) permettere, direttamente o delegando a ciò il Superiore di Circoscrizione, che un professo perpetuo cambi il suo testamento (art. 117.1).
- e) imporre un conveniente periodo di prova a chi, avendo lasciato legittimamente l'Istituto, vi è stato riammesso (art. 142; vedi n. 125.4).
- f) dispensare da alcuni anni di professione temporanea, una volta trascorsi i tre stabiliti per legge canonica (art. 145.1), per emettere la professione perpetua.
- g) rilasciare, direttamente o delegando a ciò il Superiore di Circoscrizione, le lettere dimissorie dopo l'ammissione di un candidato agli ordini sacri (art. 155).
- h) dispensare dai limiti di età chi abbia compiuto i settant'anni per poter essere nominato Superiore (art. 160.1).
- i) trasferire un religioso da una Circoscrizione ad un'altra, dopo aver consultato l'interessato e i rispettivi Superiori circoscrizionali (art. 206.4).

- j) dare la “prima obbedienza” o prima destinazione ai candidati alla professione perpetua e agli ordini sacri, secondo le necessità della Congregazione (cf *Formazione paolina per la missione*, direttiva n. 7, p. 189 degli “Atti”, Roma 1995).

136.1 Le Costituzioni e Direttorio ricordano espressamente anche alcuni doveri del Superiore generale:

- a) far conoscere i documenti della Santa Sede, in particolare quelli riguardanti la vita religiosa, l’apostolato della comunicazione sociale, e curarne l’applicazione (art. 49.1; cf can. 592 § 2);
- b) ricevere l’appello o ricorso presentato dal professo temporaneo che sia stato escluso dal rinnovo dei voti o non sia stato presentato per la professione perpetua (art. 137);
- c) provvedere che gli atti e le decisioni del Capitolo generale da rendere pubblici siano promulgati tempestivamente (art. 222.6);
- d) visitare, personalmente o per mezzo di uno o più Delegati, le singole Comunità della Congregazione almeno una volta durante il proprio mandato (art. 209; vedi nn. 162-171.2);
- e) trasmettere alla Santa Sede la relazione sullo stato e la vita dell’Istituto (can. 592 § 1; vedi n. 108g).

4. Nel Capitolo generale

137 Le Costituzioni e Direttorio descrivono con chiarezza la natura e le finalità del Capitolo generale (artt. 210-211).⁴¹ Stabili-

⁴¹ Il Capitolo generale viene così presentato nel can. 631 § 1 del CIC: «Il Capitolo generale, che detiene nell’Istituto la suprema autorità a norma delle Costituzioni, sia composto in modo che, rappresentando l’intero Istituto, sia veramente il segno della sua unità nella carità. È soprattutto compito del Capitolo: [1] tutelare il patrimonio dell’Istituto di cui al can. 578 [*patrimonio*

scono anche abbastanza dettagliatamente (artt. 213-214) l'iter da seguire: a partire da una data-perno —quella del termine del mandato del Superiore generale— la preparazione inizia un anno e mezzo prima della celebrazione; la convocazione ufficiale ha luogo sei mesi prima della celebrazione.

137.1 Può esservi un Capitolo straordinario in due circostanze (art. 212):

- «quando il Superiore generale venisse a mancare prima del termine del suo ufficio»;
- «qualora casi gravi e urgenti riguardanti il bene di tutta la Congregazione ne richiedessero la convocazione, previa autorizzazione della Santa Sede».

a) Preparazione e convocazione

138 Un anno prima della convocazione ufficiale del Capitolo —dopo che sia stata fissata in linea di massima la data della celebrazione—, il Superiore generale, con il consenso dei suoi Consiglieri, nomina una Commissione antepreparatoria che ha come compito principale quello di consultare, mediante una opportuna inchiesta, tutti i membri della Congregazione e impostare una adeguata metodologia per i lavori capitolari (art. 213.2).

138.1 Secondo una prassi ormai consolidata, ogni Capitolo generale ha un indirizzo o tema centrale che normalmente

religioso: spirituale, ascetico, apostolico, culturale, disciplinare, ecc., cioè il pensiero e i propositi del Fondatore, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, circa la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'Istituto, e le sue sane tradizioni] e [2] promuovere in conformità con esso un adeguato rinnovamento, [3] eleggere il Moderatore supremo [*Superiore generale*], [4] trattare le questioni più importanti, e inoltre [5] emanare norme, che tutti son tenuti ad osservare». Nei successivi paragrafi e nei cann. 632-633 si prescrivono le norme essenziali che regolano ogni Capitolo e che sviluppano i temi seguenti: la rappresentatività, i compiti, le determinazioni del diritto proprio, in riferimento anche agli "altri Capitoli": provinciale, regionale... Cf L. Chiappetta, *Il Codice...*, o.c., vol I, nn. 2606-2615 (pp. 726-729).

viene scelto dal Governo generale anche in base ai suggerimenti ricevuti dai Superiori circoscrizionali in occasione dell'Assemblea intercapitolare.

138.2 Il tema riguarderà ovviamente uno dei punti nodali della realtà paolina, e costituirà il punto di riferimento della Commissione antepreparatoria nell'approntare l'inchiesta circa le questioni della vita e delle opere della Congregazione. Il Governo generale —nello spirito dell'art. 217.1— potrà invitare alcuni esperti, incaricandoli di preparare relazioni o conferenze che aiutino i Capitolari a focalizzare meglio le questioni da trattare.

138.3 I membri della Commissione antepreparatoria —in numero adeguato— vengono scelti in base a criteri di competenza e, per quanto possibile, di internazionalità. Il coordinamento viene affidato di consueto a qualcuno dei Consiglieri generali.

138.4 Il lavoro, da svolgere nell'arco di un anno, consiste precipuamente nella preparazione di un questionario —che va inviato a tutti i membri della Congregazione, con le istruzioni opportune— e nella classificazione e lettura ragionata delle risposte pervenute. Il risultato di tale inchiesta, assieme alle eventuali osservazioni della stessa Commissione, viene consegnato al Governo generale, il quale lo passerà alla Commissione preparatoria (vedi n. 140-140.1).

138.5 Per la metodologia da seguire nel Capitolo, i coordinatori della Commissione antepreparatoria e di quella preparatoria poi —d'accordo con il Governo generale— incaricheranno una persona esperta, la quale:

- a) studierà il modo migliore di procedere;
- b) aggiornerà, se lo crede opportuno, l'Iter o Regolamento del Capitolo;
- c) proporrà quale taglio e modalità converrà dare alle relazioni che i Superiori circoscrizionali devono preparare (art. 196.3c);
- d) appronterà —d'accordo con i suddetti coordinatori— la programmazione particolareggiata dei lavori da presentare al Capitolo.

138.6 Occorre anche provvedere —da parte del Governo generale o dei coordinatori delle Commissioni— al personale e alle attrezzature necessarie al Capitolo: segreteria, traduzione simultanea, logistica, organizzazione della liturgia,⁴² servizi vari, ecc.

139 Sei mesi prima della prevista celebrazione, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio convoca il Capitolo, stabilendone data e luogo (art. 213).

139.1 Tale convocazione viene fatta con l'invio di lettere o comunicazioni equivalenti a tutte le Province e Regioni, come pure alle Case direttamente dipendenti dal Governo generale: saranno indicati, oltre alla data e al luogo della celebrazione, l'elenco dei partecipanti *ex officio*, le norme per l'elezione dei Delegati e dei rispettivi sostituti, i termini entro i quali celebrare i Capitoli provinciali e le Assemblee regionali, e le preghiere per il buon esito del Capitolo (art. 213.1).

139.2 I membri del Capitolo generale sono (artt. 215-215.4):

- *ex officio*: il Superiore generale, l'ex Superiore generale del mandato immediatamente precedente; i Consiglieri generali, gli Officiali generali; i Superiori provinciali e i Superiori (o Delegati) regionali;
- *per elezione*: i delegati delle Province, delle Regioni, delle case direttamente dipendenti dal Governo generale;
- *per designazione*: uno dei Delegati o Assistenti paolini per gli Istituti Aggregati.

140 Una volta convocato ufficialmente il Capitolo, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio costituisce una o più Commissioni preparatorie per organizzare il materiale raccolto, distribuirlo convenientemente per temi e redigere alcuni schemi o proposte che saranno offerti ai Capitolari come aiuto per il lavoro in Assemblea.

⁴² Tra i Capitolari sono sempre più numerosi i membri che non capiscono bene l'italiano. Perciò è molto importante preparare per tempo i testi liturgici —a partire dalle prime celebrazioni di apertura— nelle varie lingue (quelle più usate in Congregazione) e provvedere anche alla traduzione simultanea delle introduzioni, commenti, omelie, ecc.

140.1 Il materiale elaborato dalla precedente Commissione antepreparatoria può essere organizzato attorno ai punti tradizionali (le “quattro ruote”), o secondo un altro schema. Da ciò dipenderà il numero delle Commissioni, che però possono condensarsi in una sola.

140.2 Per la scelta dei membri si adotteranno gli stessi criteri della fase precedente (vedi n. 138.3), ed è conveniente, affinché ci sia continuità, che alcuni membri siano gli stessi della prima commissione. Il coordinamento dei lavori può essere affidato, anche questa volta, a qualcuno dei Consiglieri generali. Gli elaborati risultanti saranno tempestivamente messi a disposizione dei Capitolari.

141 Il Superiore generale prepara per il Capitolo generale una relazione sullo stato della Congregazione in ordine alle persone, alla vita religiosa e alle opere della stessa. Essa va approvata e sottoscritta dai membri del Consiglio generale (art. 220).

141.1 Questa relazione va fatta in modo tale che rifletta la realtà della Congregazione, in base alle conoscenze dirette del Governo e servendosi delle relazioni pervenute dalle Circo-scrizioni. Il Superiore generale non si limiterà comunque a tracciare un resoconto di semplice costatazione “obiettiva”, ma cercherà di andare in profondità e renderla propositiva, cioè presentare prospettive e avanzare proposte per lo sviluppo della Congregazione.

141.2 La relazione può essere impostata come un’unità, nella quale si includa globalmente tutto; oppure può essere divisa in blocchi, per temi, prevedendo una presentazione in aula capitolare a più voci: ad esempio per quanto riguarda la parte specifica del Procuratore, dell’Economista, o l’attività dei vari “organismi operativi” in staff al Governo generale (vedi nn. 111-114.1). È conveniente anche sottolineare l’aspetto di verifica in base alle priorità e alle linee d’azione date dal precedente Capitolo. Ad ogni modo, sia comunicata per tempo al metodologo la modalità scelta, affinché egli ne tenga conto al momento della programmazione (vedi n. 138.5).

142 *In caso di assenza del Superiore generale* (art. 214), tutto l'iter pre-capitolare viene ridotto: la convocazione va fatta dal Vicario generale, con il consenso degli altri Consiglieri, e il Capitolo deve celebrarsi non oltre i sei mesi dalla cessazione dell'ufficio del Superiore generale. Conseguentemente si riducono i tempi della preparazione e quanto detto ai nn. 138-139 si porterà a termine con un ritmo più veloce e nella misura del possibile.

b) Durante la celebrazione

143 Radunato il Capitolo, il Superiore generale lo presiede ed è il massimo garante del buon andamento dell'Assemblea, aiutato dagli organismi creati allo scopo per elezione diretta dai Capitolari (art. 217.2).

143.1 È ormai consuetudine dedicare le prime giornate alla fase di mentalizzazione, ad opera di esperti (vedi n. 138.2), i quali con le loro esposizioni favoriranno la riflessione dei Capitolari circa le questioni di maggiore importanza.

144 L'inizio formale del Capitolo si ha con l'atto della verifica, da parte del Presidente, dei documenti che accreditano il diritto dei delegati a intervenire all'Assemblea (art. 217).

145 Subito dopo —se la programmazione approntata (vedi n. 138.5) non prevede altro— si passa alla presentazione dell'Iter o Regolamento del Capitolo, che viene esaminato ed approvato dall'Assemblea.

146 In base a quanto stabilito dall'Iter o Regolamento, si costituisce la struttura interna del Capitolo con l'elezione degli scrutatori, del Segretario, dei moderatori, dei membri della Commissione centrale, Commissioni di studio o gruppi di lavoro, ecc.

146.1 Per queste elezioni hanno voce attiva e passiva tutti capitolari.

146.2 Si dia una conveniente e tempestiva informazione ai confratelli nelle varie Circoscrizioni. A tale scopo si eleggano uno o più redattori che preparino i comunicati.

147 Al momento programmato, il Presidente presenterà la relazione sullo stato della Congregazione (art. 220; vedi nn. 141 e 141.1-2), e i Superiori provinciali e regionali la relazione circa le rispettive Circoscrizioni (art. 196.3c; vedi n. 138.5).

148 La fase elettiva, per le cariche di governo della Congregazione, incomincia sempre con l'elezione del Superiore generale. Nella prima giornata, il Presidente del Capitolo:

- a) presiede la celebrazione eucaristica, durante la quale, alla luce della Parola di Dio, egli esorterà i Capitolari a tenere presenti le necessità della Congregazione, le gravi responsabilità di governo da affidare a coloro che verranno eletti, a procedere secondo coscienza e a cercare solo il bene della Congregazione (art. 221);
- b) radunati i Capitolari in aula e invocato lo Spirito Santo col canto del *"Veni, Creator"*, fa il giuramento di adempiere fedelmente al suo ufficio di Presidente del Capitolo e di conservare il segreto su quanto venisse a conoscere nel corso delle elezioni (art. 222.2/2);⁴³
- c) invita gli scrutatori a fare lo stesso giuramento,⁴⁴ e poi tutti i Capitolari a fare la promessa di eleggere chi avranno stimato idoneo per ciascuna carica;⁴⁵
- d) vigila perché tutto si svolga ordinatamente;
- e) controlla in particolare che il numero delle schede raccolte sia uguale a quello dei votanti (altrimenti la votazione è nulla) e quindi esamina i nomi scritti in esse, man mano che uno degli scrutatori li proclama ad alta voce;
- f) terminato lo scrutinio, annuncia il risultato.

⁴³ La formula potrebbe essere questa: *«Davanti a Cristo Signore, giuro di adempiere fedelmente al mio ufficio di Presidente del Capitolo e di conservare il segreto su quanto io venissi a conoscere nel corso delle elezioni»*.

⁴⁴ La formula sarà analoga a quella precedente: *«Davanti a Cristo Signore, giuro di adempiere fedelmente al mio ufficio di scrutatore e di conservare il segreto su quanto io venissi a conoscere nel corso delle elezioni»*.

⁴⁵ La formula sarà quella riportata nel Direttorio: *«Davanti a Cristo Signore, che mi dovrà giudicare, attesto di eleggere colui che, secondo coscienza, giudico si debba eleggere»*.

148.1 In queste elezioni hanno voce attiva e passiva tutti i capitolari, e voce passiva tutti i professi perpetui della Congregazione che rispondono ai requisiti stabiliti per le varie cariche (vedi nn. 106 e 109/a).

149 Quando un candidato abbia riportato i voti sufficienti —i due terzi dei votanti fino all’ottavo scrutinio, la maggioranza assoluta nelle votazioni successive (vedi n. 116.5)—, il Presidente gli chiede l’assenso, domandandogli semplicemente: “Accetti?”.

149.1 Se l’eletto fosse una persona assente dal Capitolo, il Presidente si premurerà di contattarlo quanto prima, per chiedergli l’assenso. Il Capitolo rimane sospeso —almeno per quanto riguarda le elezioni— fino a che l’eletto non arriverà (art. 222.3).

149.2 Nel caso in cui l’eletto fosse lo stesso Presidente, la domanda di accettazione e la successiva proclamazione verrà fatta dal Segretario del Capitolo (art. 222.2/6).

150 Ottenuto l’assenso dell’eletto, il Presidente fa la proclamazione all’Assemblea con la formula riportata nel Direttorio.⁴⁶ L’eletto fa pubblicamente la sua professione di fede.⁴⁷ I Capitolari lo salutano e gli rendono fraterno omaggio. La sessione termina con un rito di ringraziamento al Signore (art. 222.2/7-8).

150.1 Il neoeletto assume la presidenza del Capitolo e svolge tutti i compiti propri di Superiore generale (vedi sopra, n. 115.1 e seguenti).

150.2 Si comunichi l’avvenuta elezione alle competenti autorità ecclesiali e civili.

⁴⁶ Eccola: «Il Capitolo generale, regolarmente adunato, dopo aver raccolto il suffragio di tutti secondo il numero stabilito, ha eletto il reverendissimo N.N. Perciò dichiaro lo stesso N.N. debitamente e canonicamente eletto Superiore generale della Società San Paolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen» (art. 222.2/5).

⁴⁷ C’è una formula apposita per questa professione: «Io N.N. credo fermamente e professo tutte e singole le verità contenute nel Simbolo della fede, cioè: Credo... [Simbolo degli Apostoli, oppure quello della Messa]. Inoltre accolgo e professo tutte e singole le verità che circa la dottrina sulla fede e sulla condotta morale sono state sia definite dalla Chiesa sia affermate e dichiarate con magistero solenne, come vengono da essa proposte».

IV

**COMPITI SPECIFICI
DI ALCUNI COLLABORATORI***Il Vicario generale*

151 Il Vicario generale è un Superiore maggiore (can. 620). Viene «eletto dal Capitolo generale tra i Consiglieri generali sacerdoti a maggioranza assoluta di voti: egli sostituisce il Superiore generale assente o impedito. In tali casi decide soltanto le cose di ordinaria amministrazione o che non si possono differire» (art. 204).

151.1 L'autorità vicaria, in genere, è quella che viene esercitata non a nome proprio ma a nome e per autorità del titolare dell'ufficio principale.

152 Le Costituzioni e Direttorio prendono in considerazione un caso particolare: «Se il Superiore generale si trovasse nell'impossibilità permanente di governare, il Vicario generale ne assume le funzioni fino al prossimo Capitolo generale, che deve essere subito da lui convocato, e celebrato entro sei mesi» (art. 205; cf art. 214).

152.1 Il Vicario generale ricopre questa carica anche rispetto agli Istituti Aggregati alla Società San Paolo: "Gesù Sacerdote", "San Gabriele Arcangelo", "Maria SS. Annunziata" (vedi Statuto, art. 52 § 1) e "Santa Famiglia" (vedi Statuto, art. 58.1).

152.2 Per il resto, il Vicario generale è uno dei Consiglieri generali. Se egli venisse a mancare, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio nominerà un altro Consigliere (vedi n. 123.2b) e dopo, tra i Consiglieri sacerdoti, nominerà il nuovo Vicario generale.

Il Segretario generale

153 Il Segretario generale è uno degli Officiali che coadiuva il Governo generale. Egli è nominato dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio; resta in carica per tutto il mandato del Superiore generale ed è membro di diritto del successivo Capitolo generale (art. 207.1). Può essere riconfermato sempre nella sua carica.

154 I compiti del Segretario generale sono i seguenti (art. 207.3):

- a) prepara i lavori del Consiglio, con l'ordine del giorno e la documentazione necessaria, fatti pervenire per tempo ai Consiglieri;
- b) è presente alle riunioni del Consiglio e ne redige gli atti, che sottoscriverà assieme al Superiore generale una volta letti e approvati nella riunione successiva;
- c) redige gli atti pubblici della Congregazione;
- d) notifica le decisioni prese agli interessati e ne verifica l'attuazione;
- e) mantiene in ordine e aggiornato l'Archivio della Congregazione vigilando che i documenti vi siano fedelmente depositi e conservati;
- f) cura i rapporti con i Governi generali delle altre Congregazioni paoline a livello di Segreterie generali;
- g) coordina i servizi vari della Segreteria: la preparazione e l'invio delle comunicazioni ufficiali alle Circostrizioni (bollettini informativi, circolari, ecc.); l'aggiornamento anagrafico e la pubblicazione dello "Stato personale", delle statistiche annuali, dell'indirizzario, dell'Agenda paolina, ecc.

154.1 Compito principale del Segretario generale, quale cancelliere/notaio della Congregazione, è quello di provvedere che gli Atti del Governo siano redatti compiutamente e conservati. Nella Segreteria di un Istituto religioso si producono molti documenti, diversificati tra loro. Possono essere raggruppati, grosso modo, in due categorie:

a) Documenti di grande rilevanza, che vanno firmati sia dal Superiore generale (o dal suo Vicario) e dal Segretario: *Decreti* (per certi atti amministrativi importanti; ad esempio: nomina di Superiori circoscrizionali, di Officiali generali, di organismi internazionali, ecc.; erezione o soppressione di Case, Regioni, Province, ecc.; emanazione o applicazione di norme generali o per gruppi particolari; approvazione di Statuti circoscrizionali o settoriali, ecc.; istituzione di personalità giuridiche; ecc.); *Verbali* (sintesi degli "Atti" di un Consiglio, di una Commissione, ecc.); *Indulti* (per rispondere ad una consultazione o petizione; ad esempio: concessione dell'esclusione, dell'assenza dalla Casa, della secolarizzazione o dispensa dai voti religiosi perpetui, del passaggio ad un altro Istituto o di altri permessi). In alcuni casi, la prassi si discosta da quanto detto sopra: alcuni documenti infatti vengono firmati soltanto dal Superiore generale, oppure dal Procuratore e dal Segretario.

b) Documenti di minore importanza, firmati soltanto dal Segretario: *Dichiarazioni* (per dare una spiegazione autorevole di una norma costituzionale, o l'interpretazione di un fatto); *Comunicazioni* (per notificare o informare gli interessati su un fatto che li riguarda: ad esempio, ammissione al noviziato, alla professione religiosa temporanea o perpetua, dispensa dai voti religiosi temporanei; per dare l'"obbedienza" ad un membro, o altre disposizioni, ecc.); *Estratti di un verbale*; ecc.

154.2 Altro compito importante del Segretario generale è quello di curare l'Archivio della Congregazione. L'*Archivio* è l'insieme degli scritti o documenti ricevuti e redatti da un Ente in relazione alla propria attività, che per la loro funzione siano destinati ad essere conservati presso di esso. Si presti molta attenzione e si dia somma importanza all'Archivio generale. Un Archivio ben ordinato e aggiornato, non soltanto risulta di grande aiuto a coloro che si susseguono nel servizio dell'autorità, ma è tale anche per quanti intendono attingere alla "memoria" della Congregazione.

a) Nell'Archivio generale siano conservati debitamente: le cartelle personali dei membri della Congregazione (dati anagrafici, foto, curriculum vitae, corrispondenza ufficiale); verbali (Consiglio generale, incontri con altri organismi); documen-

tazione relativa alle Circoscrizioni (atti dei Capitoli provinciali e delle Assemblee regionali, Statuti regionali e settoriali, verbali dei Consigli circoscrizionali, relazioni annuali, corrispondenza ufficiale); atti del Governo generale (verbali, documenti normativi e orientativi, circolari, bilanci annuali, ecc.) e documentazione relativa a Case ed organismi da esso dipendenti direttamente (Csp, Ctia, Sobicain, Spics, ecc.); atti civili e giuridici (Statuti delle eventuali società *srl* e simili, procure, ecc.); documentazione relativa alle altre istituzioni della Famiglia Paolina (incontri, attività comuni, accordi, ecc.) e ai rapporti con organismi ecclesiali (dicasteri vaticani, ordinari diocesani, ecc.).

b) L'*Archivio storico* fa parte dell'Archivio generale e costituisce la "memoria" della Congregazione. Debitamente suddiviso, in esso è conservato ciò che attiene al Fondatore, alle prime generazioni paoline, alla vita e alle opere della Congregazione, agli eventi significativi, alle istituzioni della Famiglia Paolina, ai singoli confratelli (defunti ed usciti), ecc.

c) L'uso dei documenti dell'Archivio è sottomesso a opportune regole di prudenza. Il Segretario si farà premura di «non estrarli o consegnarli ad alcuno se non secondo le norme approvate dal Governo generale» (Doc. Cap. n. 749*d*; cf. can. 488). I documenti riservati *ex natura rei vel ex juris præscripto* vanno custoditi con la massima cautela (can. 489 § 1).

Il Procuratore generale

155 Il Procuratore generale è un Ufficiale incaricato per gli affari della Congregazione presso la Sede apostolica (art. 207.2). Egli è nominato dal Superiore generale, con il consenso dei suoi Consiglieri; resta in carica per tutto il mandato del Superiore generale ed è membro di diritto del successivo Capitolo generale (art. 207.1). Può essere riconfermato sempre nella sua carica.

156 I compiti del Procuratore generale sono i seguenti (art. 207.2):

- a) informa il Superiore generale di tutti gli atti della Santa Sede che possono riguardare la Congregazione;
- b) segue presso i dicasteri competenti le eventuali pratiche inoltrate e tiene aggiornato su di esse il Superiore generale, al quale è tenuto a presentare ogni anno la relazione delle cose trattate con la Santa Sede.

Il Postulatore generale

156.1 Il Postulatore è un paolino nominato dal Superiore generale, che si adopera per avviare e per seguire, presso la competente Congregazione vaticana, il processo canonico riguardante le cause di venerabilità, beatificazione o canonizzazione di alcuni nostri fratelli defunti, dei quali s'intende sia riconosciuta ufficialmente la santità.

L'Economo generale

157 L'Economo generale è un Ufficiale incaricato di curare l'amministrazione dei beni materiali. Egli è nominato dal Superiore generale, con il consenso dei suoi Consiglieri; resta in carica per tutto il mandato del Superiore generale, ed è membro di diritto del successivo Capitolo generale (art. 207.1). Può essere riconfermato sempre nella sua carica.

157.1 La nomina di un Economo generale, che provveda all'amministrazione dei beni, è un'esigenza che s'impone in

forza del CIC (can. 636 § 1).⁴⁸ La figura dell'Economo deve essere distinta da quella del Superiore (vedi nn. 131.b e 131.d).

157.2 L'Economo viene costituito secondo le modalità e i requisiti prescritti dal diritto proprio. Egli è sottoposto alle norme stabilite nei cann. 1273-1289, e assolve i suoi compiti sotto la direzione del rispettivo Superiore.

158 I compiti dell'Economo generale vengono così segnalati nell'art. 207.4 delle Costituzioni e Direttorio (Doc. Cap. nn. 796-799). Egli:

- a) esegue le decisioni del Governo generale nell'ambito dell'economia (trasferimenti di beni fra Circoscrizioni, richieste di contributi al fondo comune, ecc.);
- b) cura la gestione ordinaria del Fondo paolino, preparando con il Governo generale il bilancio preventivo annuale;
- c) si informa puntualmente sulla situazione economica delle singole Circoscrizioni, in modo da poterne riferire tempestivamente al Governo generale;
- d) aggiorna annualmente l'inventario dei beni (immobili, donazioni, legati di qualsiasi genere) dell'intera Congregazione;
- e) redige il resoconto annuale generale e lo presenta all'approvazione del Superiore generale e del suo Consiglio;
- f) raccoglie i dati sullo stato economico della Congregazione per la relazione globale da presentare al Capitolo generale;
- g) si mantiene al corrente delle leggi, tanto civili come ecclesiastiche, vigenti nel settore, valendosi all'occorrenza di esperti (art. 229.5);

⁴⁸ Per le Congregazioni, è un obbligo giuridico l'istituzione dell'Economo a livello generale; un po' meno a livello provinciale ("similmente", da alcuni viene interpretato come un'attenuante: cf Domingo J. Andrés, *El derecho de los religiosos*, o.c., n. 267; altri invece danno un'interpretazione più stretta: cf L. Chiappetta, *Il Codice...*, o.c., vol. I, n. 2625). Per le Comunità locali è solo consigliato ("per quanto è possibile").

- h) su mandato del Governo generale potrà intervenire sulle singole amministrazioni (provinciali, regionali, locali e settoriali), dare consigli e suggerimenti e riferire sullo stato delle medesime (Doc. Cap. n. 797);
- i) interviene alle sedute del Consiglio generale allorché vengono trattate questioni di carattere economico e fornirà ai membri del Consiglio tutti i dati di cui avessero bisogno in ordine alle decisioni da prendere (Doc. Cap. n. 799).

V

RAPPORTI CON LE COMUNITÀ E CON LE PERSONE

159 La comunicazione fraterna è uno dei cardini della vita del paolino, "uomo di comunicazione". «La nostra Famiglia religiosa e la Casa nella quale viviamo deve essere il primo campo del nostro apostolato [comunicazionale]: vivere in contatto con i fratelli è un dovere perché è la legge d'amore del Signore (Rm 12,10)». Così esprimono per noi i Documenti Capitolari 1969-71, al n. 354, la forza di questa realtà umana che è appunto il comunicare.

159.1 La comunicazione include l'informazione, ma va più in profondità perché in essa vengono offerte al fratello non soltanto notizie o idee ma i valori personali più preziosi. Di questo servizio comunicazionale si fa carico anche l'autorità, ricordando che «il valore fondamentale della Comunità [Congregazione] è costituito dalle persone che la compongono, e il fine di essa è l'aiuto fraterno per la loro santificazione nella dedizione all'apostolato» (art. 17).

159.2 La fitta rete delle comunicazioni deve penetrare tutto il tessuto congregazionale, andare da capo a fondo in ogni

direzione di andata e ritorno. Il Governo generale si mantiene in frequente contatto con i Superiori delle Circoscrizioni, con i Responsabili delle attività apostoliche e formative e, loro tramite, con tutti i confratelli paolini. A tale scopo si serve dell'ampia gamma di mezzi che oggi sono a disposizione per la comunicazione: posta, telefono, fax, linee telematiche, ecc.

160 Nel contesto di questa attenzione ai confratelli, le Costituzioni e Direttorio, riguardo al Governo generale, sottolineano in particolare due compiti: l'informazione (art. 167.1) che in certo modo deve essere costante e presentata in modo da suscitare interesse, e le visite alle Comunità in precisi tempi stabiliti (artt. 208-209.4).

1. *L'informazione e la comunicazione*

161 A parte i contatti diretti mediante lettera, telefono o fax, ecc., con i Superiori circoscrizionali e altri responsabili, il Governo generale —tramite la Segreteria— comunica in modo regolare con i confratelli delle varie Circoscrizioni con messaggi puntuali per convocare raduni, dare direttive particolari, notificare avvenimenti significativi, richiedere dati su persone o attività.

161.1 Per la comunicazione del Governo generale con le Circoscrizioni, sono editate dalla Casa generalizia due pubblicazioni periodiche —in tre lingue: italiano, spagnolo e inglese—: 1) il "*San Paolo*", bollettino ufficiale che riporta i documenti ufficiali: Lettera del Superiore generale, relazioni delle visite e i successivi orientamenti in vista dei Capitoli provinciali e le Assemblee regionali; 2) il "*San Paolo Notizie*", bollettino che riporta informazioni d'interesse generale sulla vita della Congregazione: iniziative apostoliche, formative e vocazionali, riunioni del Consiglio generale, pubblicazioni significative dei paolini o su tematiche paoline; professioni ed ordinazioni; aggiornamento di indirizzi, ecc.; una panoramica sui vari rami della Famiglia paolina e, infine, il ricordo dei fratelli deceduti nel periodo intercorso dall'ultima pubblicazione.

161.2 Molto di questo materiale arriva dalle Circoscrizioni, attraverso i Bollettini, le comunicazioni dei Superiori, le informazioni degli incaricati di settore. Si stabilisce così la circolarità informativa a beneficio di tutti.

161.3 Altre pubblicazioni d'interesse generale sono l'Agenda Paolina annuale, gli Indirizzi della Famiglia Paolina, lo Stato personale congregazionale, ecc.

2. *Visita alle Circoscrizioni e Comunità*

162 Tra i compiti del Superiore generale, nella linea della disponibilità al dialogo con tutti i confratelli (art. 200; vedi n. 108), le Costituzioni e Direttorio mettono in particolare rilievo la visita —personalmente o per mezzo di uno o più Delegati (vedi n. 122.3)— alle singole Comunità della Congregazione, almeno una volta durante il proprio mandato (artt. 208-209.4; vedi n. 136.1/d).

162.1 Il CIC prescrive questa visita (can. 628 § 1), lasciando al diritto proprio di stabilirne tempi e modalità, e segnalando quale dev'essere l'atteggiamento dei religiosi nei confronti dei Visitatori.⁴⁹

163 Si distinguono tre tipi di visite (art. 209.1): quella "canonica", in coincidenza con il cambiamento del governo circoscrizionale, quella "fraterna" dovuta all'iniziativa del Superiore generale o alla richiesta di una Casa o di una Circoscrizione, e quella di verifica (art. 209.4). Qui parleremo soprattutto della prima e della terza, alle quali le Costituzioni e Direttorio danno largo spazio.

⁴⁹ Can. 628 § 3: «I religiosi si comportino con fiducia nei confronti del Visitatore, a cui sono tenuti a rispondere secondo verità e con carità, in ordine alle domande da lui legittimamente poste; a nessuno è lecito distogliere in qualsiasi modo i religiosi da questo obbligo, o diversamente impedire lo scopo della visita».

163.1 In ogni caso, la visita dev'essere considerata dal Governo generale come «uno dei migliori mezzi di cui dispone per esercitare l'autentico servizio dell'autorità e per dare un apporto effettivo alle Comunità nella linea dell'animazione» (art. 208c).

a) Scopo e caratteristiche della visita

164 Finalità della visita è quella di «favorire il contatto personale tra i membri del Governo generale e i fratelli residenti nelle varie Case; di promuovere la vita religiosa e le attività apostoliche secondo lo spirito del Fondatore e in rispondenza alle reali necessità dei luoghi» (art. 208a).

165 «Ogni visita avrà un carattere preminentemente pastorale e dovrà considerarsi come un momento forte, utile e necessario al rinnovamento della Circostrizione o della Casa» (art. 208b).⁵⁰

⁵⁰ Sull'atmosfera in cui deve svolgersi la visita, il Fondatore ha lasciato questi preziosi suggerimenti: **«Il Superiore maggiore in visita alle Comunità.** 1) In primo luogo recita molte volte il secondo mistero gaudioso; poi parte con Maria per compiere un ufficio di servizio e di carità; cammina con Maria pregando e portando Gesù Via e Verità e Vita; rimane nella Casa da visitare come *qui ministrat* [colui che serve] comunicando pensieri santi, desideri santi, propositi santi, considerando e recitando il *Magnificat* con Maria. 2) Esamina, studia, *loda* molto il bene. 3) Si mostra uomo di preghiera abbondante, osservante della vita religiosa paolina. 4) Compie poi la visita come descritta nelle Costituzioni. 5) Evita le discussioni, fa vita comune, riflette sui maggiori bisogni, si assicura di conciliare l'obbedienza e la stima ai Superiori. 6) Se ha rilevato dieci difetti, ne corregge uno-due in pace, dando soprattutto indirizzi. 7) Ricorda che se, durante il suo superiorato, impiega buon tempo a meritarsi stima ed affetto, il rimanente tempo gli renderà il 30, il 60, il 100 per uno; diversamente avrà delusioni. Sia Gesù Maestro Via e Verità e Vita!» (Da uno scritto del 1957 di Don G. Alberione).

165.1 Con questi criteri positivi si vuol togliere alla visita ogni senso di ispezione; il che non esclude la verifica, il chiarimento di eventuali situazioni difficili o conflittuali e la conseguente correzione se fosse necessaria.

165.2 La visita non si riduce a un atto momentaneo, sporadico, quasi un passaggio fugace. Essa comprende —lo vedremo subito— una triplice fase: *conoscitiva*, nell'incontro dei Visitori con i singoli confratelli e le Comunità; *orientativa*, quando il Superiore generale presenta le linee di orientamento per gli anni successivi; *di accompagnamento*, che incomincia con la presenza di uno o più membri del Governo generale nel Capitolo provinciale o nell'Assemblea regionale, prosegue con la verifica a distanza di un anno circa e si prolunga con lo scambio continuo d'informazioni e comunicazioni tra la Segreteria generale e la Circoscrizione.

b) Preparazione e svolgimento della visita

166 È prassi ormai acquisita quella di visitare una Circoscrizione in coincidenza con il periodo preparatorio al cambiamento del Governo provinciale o regionale (art. 209.1). I Visitori realizzano allo stesso tempo la prescritta consultazione per il rinnovo del governo (artt. 176, 182 e 185). Stabilita la data in sede di Consiglio generale, si avverte il Superiore interessato e i Visitori (vedi n. 122.3) si accordano con lui per un calendario di massima, che viene notificato per tempo a tutte le Comunità coinvolte.

166.1 I Visitori preparano la visita studiando le informazioni riguardanti la Circoscrizione o la Casa da visitare: relazione della precedente visita, relazioni annuali pervenute, ecc. Da parte loro, anche i confratelli si prepareranno alla visita (art. 208b): organizzandosi in modo da rendersi disponibili nei giorni indicati per l'incontro con i Visitori; predisponendo le informazioni che possono essere loro richieste; sentendosi coinvolti e responsabili perché tutto si svolga adeguatamente per il bene della Circoscrizione.

167 Il primo incontro dei Visitatori suole avvenire con il Governo circoscrizionale per avere una panoramica aggiornata circa lo stato del personale, l'andamento delle attività apostoliche e formative, la situazione economica, ecc.; si prende visione della relazione di fine mandato (art. 188.2); si determina meglio il calendario della visita alle varie Case, si programmano le riunioni con le Comunità o con i vari gruppi; si considerano i problemi emergenti; si prospetta la dinamica concreta della visita.

167.1 «Al momento di iniziarla nelle singole Case, [i Visitatori] presentino al Superiore locale il documento autentico di delega.⁵¹ Per acquisire una conoscenza adeguata della situazione, i Visitatori hanno il diritto e il dovere di essere informati su tutto ciò che riguarda le persone e le opere della Comunità visitata» (art. 209.2; vedi n. 162.1, nota 49).

168 «Nello svolgimento della visita, si dia sufficiente spazio al colloquio personale con i singoli fratelli; si promuovano anche contatti a livello di gruppo (Consigli, Comunità, ecc.), nei quali si cercherà di far emergere i vari problemi e situazioni, favorendo la partecipazione e la collaborazione di tutti i fratelli e aiutandoli a fare la dovuta verifica, a correggere ciò che occorra e a rilanciare i valori fondamentali della vita religiosa paolina» (art. 209.3).

169 Terminata la visita, i Visitatori presentano al Superiore generale, assieme alla documentazione raccolta, una loro relazione circa lo stato della Circoscrizione (art. 209.4a) e le buste della consultazione. Nella riunione del Consiglio generale, si prende atto del quadro della situazione, si procede alla nomina del Superiore circoscrizionale (vedi n. 122.1) e si evidenziano le linee di orientamento che il Superiore generale invierà a tutti i membri della Circoscrizione o della Casa visitata, in vista della successiva programmazione, da farsi nel Capitolo o nell'Assemblea, per l'arco del nuovo mandato.

⁵¹ Ovviamente se è lo stesso Superiore generale a fare la visita non occorre documento accreditativo.

170 Al Capitolo provinciale e all'Assemblea regionale d'inizio mandato sono presenti, per quanto possibile, uno o più membri del Governo generale. Questa prassi è stata ratificata e in certo modo codificata dal VI Capitolo generale (art. 196.1bis, già 196.1).⁵²

171 A distanza di un anno circa, sarà compiuta da parte del Governo generale una visita di verifica in base alle priorità e alle linee di azione decise nel Capitolo o Assemblea (art. 209.4b).

171.1 Non sono stabilite le modalità di tale visita, ma questa includerà sempre incontri con il Governo circoscrizionale, e con le Équipes di Apostolato e di Promozione vocazionale e Formazione. I risultati della verifica saranno presi in considerazione in sede di Consiglio, e poi il Superiore generale comunicherà alla Circoscrizione (o Casa) quanto egli crederà conveniente.

171.2 Il Governo generale continua ad accompagnare l'andamento delle Circoscrizioni mediante altre eventuali visite, raduni a carattere internazionale, comunicazioni regolari (vedi nn. 161-161.3), gli orientamenti occasionali, l'esame della relazione annuale (art. 192.4) che ogni Superiore di Circoscrizione deve inviare al Superiore generale, ecc.

3. *Verifica / rilancio nell'Intercapitolo*

172 «Dopo tre anni dalla conclusione del Capitolo, il Governo generale convocherà i Superiori provinciali, i Superiori regionali e, nella misura che stimi conveniente, esperti dei vari settori della Formazione e dell'Apostolato, per una verifica dei piani programmati dal Capitolo generale e per trattare con essi i problemi più urgenti della Congregazione» (art. 223).

⁵² Il VI Capitolo generale, 1992, apportò un'aggiunta all'art. 196.1bis (già 196.1): «... e commissioni di studio. Uno o più membri del Governo generale siano possibilmente presenti ai Capitoli provinciali o Assemblee regionali d'inizio mandato» (vedi *Appendice 2*).

172.1 L'Assemblea intercapitolare (o Intercapitolo) comporta:

- a) una fase di verifica a livello congregazionale, mediante una relazione del Superiore generale e le relazioni dei Superiori di Circoscrizione circa l'attuazione delle priorità e le linee del Capitolo generale ai rispettivi livelli — generale e provinciale o regionale, includendo quello locale—;
- b) una fase di rilancio o progettazione per il periodo dei tre anni successivi, sempre in base alle linee programmatiche del Capitolo, con i rinforzi o ritocchi opportuni.

172.2 L'Intercapitolo non è un'assemblea deliberativa. Tuttavia essa può approvare in linea di massima certi documenti affidati dal Capitolo al Governo generale, direttamente o tramite alcune Commissioni. E può anche prendere gli orientamenti opportuni per affrontare i problemi più urgenti della Congregazione emersi dalle varie relazioni. Infine, il Superiore generale suol chiedere dei suggerimenti in considerazione di certi avvenimenti previsti e circa il tema del successivo Capitolo generale.

II

IL GOVERNO CIRCOSCRIZIONALE

Provincia, Regione (Delegazione)

(nn. 200-267)

200 SCHEMA DEL CAPITOLO

I.	Il Superiore circoscrizionale	[nn. 201-206.2]
	Identikit: <i>nomina, requisiti, durata del mandato</i>	[nn. 201-205.1]
	Compiti personali: <i>il compito di governare</i>	[nn. 206-206.2]
II.	<i>I collaboratori del Superiore circoscrizionale</i>	[nn. 207-214]
	1. I Consiglieri provinciali o regionali	[nn. 207-207.4]
	Identikit: <i>numero, requisiti, elezione, durata della carica, compiti</i>	
	2. Gli Officiali: <i>Segretario, Economo</i>	[nn. 208-208.2]
	3. Gestione delle attività: <i>autorità delegata</i>	[nn. 209-214]
	a) Attività apostoliche: <i>Direttore gen., Équipe d'Apostolato</i>	[nn. 209-211.1]
	b) Attività formative: <i>Coordinatore gen., Équipe di Formaz.</i>	[nn. 212-214]
III.	<i>Compiti del Superiore circoscrizionale col Consiglio</i>	
	1. Subito dopo la nomina	[nn. 215-221]
	2. Nel Capitolo provinciale o Assemblea regionale	[nn. 222-228.3]
	3. Nelle riunioni del Consiglio	[nn. 229-233.1]
	A) Casi che richiedono il consenso del Consiglio	[nn. 234-244.2]
	1) Circa le persone (nomine, ammissioni, presentazioni; rimozioni, dimissioni, cambiamenti)	[nn. 236-240.2]
	2) Circa le Case e l'organizzazione in genere (determinare sedi e tempi; relazioni; economia: <i>amministrazione dei beni</i> ; attività)	[nn. 241-244.2]
	B) Casi che richiedono il parere del Consiglio	[nn. 245-256]
	1) Circa le persone (nomine, dimissioni)	[nn. 246-249]
	2) Circa l'organizzazione (regolam., programmi)	[nn. 250-256]
	C) Decisioni che il Superiore può prendere da solo	[n. 257]
IV.	<i>Compiti specifici di alcuni collaboratori</i>	[nn. 258-263]
	Vicario provinciale o regionale ♦ Segretario ♦ Economo	
V.	<i>Rapporti con Comunità, persone, attività</i>	[nn. 264-267.2]
	1. L'informazione e la comunicazione	[nn. 265-265.1]
	2. Visite alle Comunità	[nn. 266-266.1]
	3. Stimolo e accompagnamento alle opere	[nn. 267-267.2]

I

IL SUPERIORE CIRCOSCRIZIONALE

Identikit del Superiore di Circoscrizione

201 La **figura del Superiore di Circoscrizione** —Provinciale o Regionale— è descritta nell'art. 184 delle Costituzioni e Direttorio. Egli

- è il responsabile della Circoscrizione;
- è un Superiore maggiore;

201.1 Secondo la legislazione canonica, il Superiore maggiore riceve, tramite il ministero della Chiesa, l'autorità per servire la Comunità nel ruolo di guida e, se è sacerdote, esercita in essa la funzione di "Ordinario religioso" (o personale: can. 134 § 1) con la corrispondente potestà ecclesiastica di regime (cann. 129 e 596). Ogni volta che nel CIC si parla di "Ordinario", senza la specificazione "del luogo", devono intendersi anche i "superiori maggiori" (can. 620) a meno che espressamente questi siano esclusi.

202 — è il centro animatore della Circoscrizione, il vincolo di unità e il promotore del suo sviluppo;
— è anche il Superiore maggiore degli Istituti Aggregati presenti nel proprio territorio.¹

203 Il Superiore di Circoscrizione **viene nominato** dal Superiore generale, con il consenso dei suoi Consiglieri, previa consultazione privata di tutti i professi della Circoscrizione stessa (art. 185; vedi n. 122.1).

¹ «I Superiori maggiori della Società San Paolo, *congrua congruis referendo*, nelle loro Province, sono anche Superiori maggiori degli Istituti [Aggregati]» (Cf *Statuto degli Istituti "Gesù Sacerdote"*, "San Gabriele Arcangelo", "Maria SS. Annunziata", art. 53; *Statuto "Santa Famiglia"*, art. 59).

203.1 Questa consultazione viene fatta normalmente nella Visita canonica (vedi n. 166), che ha luogo in coincidenza con il cambio del governo circoscrizionale.²

203.2 Il Superiore generale, nel nominare un Superiore provinciale o regionale, fissa la data d'inizio mandato al primo giorno della celebrazione del Capitolo o dell'Assemblea circoscrizionale (non prima della scadenza naturale del precedente Superiore). Fino ad allora continua la sua gestione il Governo circoscrizionale in carica, per le cose di ordinaria amministrazione e/o per quelle improcrastinabili. Questo lasso di tempo deve:

- favorire il passaggio delle consegne;
- lasciare più libertà di movimento al neominato, in vista soprattutto della preparazione del Capitolo o dell'Assemblea;
- consentirgli in certi casi un periodo di formazione intensiva in vista della responsabilità da assumere (cf II^a Priorità, linea 12c, in *Atti del VI Capitolo generale*, p. 67);
- ovviare all'inconveniente (verificatosi in passato) che il neominato si trovi ad agire senza Consiglieri per un periodo che potrebbe arrivare fino a tre mesi (art. 195/1).

204 Per la nomina a Superiore provinciale o Superiore regionale **occorrono questi requisiti** (art. 185):

² La consultazione «è un procedimento di responsabile partecipazione dei membri al bene comune, per offrire all'autorità—in questo caso al Superiore generale e al suo Consiglio— indicazioni in vista di una decisione» (art. 164.1). Tale procedimento non è da confondersi con quello dell'elezione diretta; in quest'ultima conta immediatamente il numero dei voti, e chi ottiene la maggioranza stabilita è designato alla carica in modo, diremmo, automatico. Nella consultazione invece è previsto l'ulteriore *filtro* dell'autorità superiore, che saprà vagliare adeguatamente altri elementi, oltre alla semplice entità matematica delle indicazioni ricevute dai fratelli (*ivi*). Le Costituzioni e Direttorio chiedono che le consultazioni si svolgano in piena libertà e responsabilità (art. 164); non prescrivono tassativamente le modalità concrete, e quindi sarà—in questo caso— il Superiore generale a sceglierle. Normalmente, nel corso della Visita, si parla in privato con ognuno dei membri della Circoscrizione, e quindi lo si invita a mettere per iscritto le sue preferenze su un apposito modulo, e a firmarlo.

- essere sacerdote;
- essere professore perpetuo da almeno cinque anni;
- aver compiuto i trent'anni di età, e non aver superato i settanta (art. 160.1).³

204.1 Alle volte, il Superiore generale può nominare un religioso non sacerdote come suo "Delegato personale" per governare una Regione (artt. 159*b* e 182). In tale caso il "Superiore maggiore" per alcuni atti specifici (ammissioni, rinnovo della professione, ecc.) è lo stesso Superiore generale.

205 La durata del mandato del Superiore provinciale è di quattro anni (art. 185); quella del Superiore regionale è di tre anni (art. 182). In ambedue i casi c'è la possibilità di nomina per un secondo mandato consecutivo (art. 160).⁴

205.1 Per l'eventuale rinuncia e/o rimozione del Superiore di Circoscrizione dalla sua carica, vedi sopra, nn. 123.1 e 124.1.

206 I **compiti del Superiore di Circoscrizione** sono quelli assegnati nell'art. 186 (cf anche artt. 165-166):

- a) animare le comunità a lui affidate (Doc. Cap. n. 631);
- b) curare la fedeltà alla vita religiosa apostolica nello spirito del Fondatore (can. 619);
- c) curare l'osservanza delle Costituzioni e Direttorio (ivi);
- d) proteggere i confratelli e le Comunità dai pericoli in cui possono incorrere per opera di membri che ne turbassero l'equilibrio (Doc. Cap. n. 641; vedi n. 013.1);
- e) promuovere con zelo e prudenza le opere di apostolato (can. 618);
- f) favorire la collaborazione con la Chiesa locale, specialmente per quanto riguarda l'utilizzazione pastorale dei mezzi di comunicazione sociale;

³ Da questo limite massimo di età può dispensare il Superiore generale (art. 160.1).

⁴ «Chi avesse esercitato il superiorato per due periodi consecutivi non può essere rinnovato nella carica del medesimo livello, se non dopo trascorso almeno un anno» (art. 160).

- g) decidere, coadiuvato dal suo Consiglio, su persone e cose nei casi prescritti (vedi nn. 234.1 e 245.1);
- h) partecipare al Capitolo generale (artt. 182.3 e 215).

206.1 Il Superiore di Circoscrizione, inoltre, ha altre incombenze in rapporto ai vari rami della Famiglia Paolina:

- a) presentare al Superiore generale il/i Delegato/i degli Istituti Aggregati (art. 86.3) in conformità con l'art. 60 degli Statuti (Gesù Sacerdote, San Gabriele Arcangelo e Maria Ss. Annunziata) e 66 (Santa Famiglia);
- b) promuovere i rapporti con le Congregazioni femminili paoline (specialmente, per quanto riguarda l'apostolato, con le Figlie di San Paolo);
- c) aver cura dei Cooperatori paolini (art. 86.4; Doc. Cap. n. 325).

206.2 I compiti del Superiore circoscrizionale si riassumono nel "compito di governare" (vedi n. 108.1) entro il proprio ambito e alle dipendenze del Superiore generale.

II

I COLLABORATORI DEL SUPERIORE DI CIRCOSCRIZIONE

1. I Consiglieri provinciali o regionali

207 In *numero variabile* (da due a sei, secondo i casi), essi sono i collaboratori immediati del Superiore di Circoscrizione e condividono con lui la responsabilità del governo della Regione o Provincia (artt. 182 e 189).

- a) I Consiglieri devono essere *professi perpetui* (art. 190).
- b) Vengono *eletti a maggioranza assoluta di voti*,⁵ nell'Assemblea regionale (art. 182) o nel Capitolo provinciale (artt. 190 e 196.2), e rimangono in carica per tutto il mandato del rispettivo Superiore (artt. 190-190.1; vedi n. 203.2).
- c) I Consiglieri provinciali, appena eletti, sono membri di diritto del Capitolo provinciale in atto (art. 196g); e lo sono dell'eventuale Capitolo in preparazione al Capitolo generale o di quello straordinario (artt. 195/2 e 195.2).
- d) Nei casi stabiliti dal diritto comune e particolare (artt. 192-192.1), i Consiglieri danno il proprio consenso (voto deliberativo) o il proprio parere (voto consultivo). Ognuno di questi casi sarà considerato espressamente nei numeri successivi (vedi nn. 234.1 e 245.1).⁶

207.1 I Consiglieri provinciali *non siano*, possibilmente, né Superiori né Consiglieri locali. Mentre sono in carica non possono essere rimossi dal loro ufficio se non per gravi cause (art. 191).

207.2 Per l'eventuale nomina di un Consigliere circoscrizionale, vedi n. 236.1; per l'eventuale rimozione, vedi nn. 124.3 e 134/1.

207.3 Se il Superiore di Circoscrizione lo ritiene opportuno, ognuno dei Consiglieri, fermo restando il dovere di interessarsi di tutto l'andamento della Circoscrizione, potrà avere compiti specifici, per poter riferire in ordine ad un determinato settore. Eventuali cariche gestionali dirette, nell'ambito formativo o apostolico, potranno essere loro affidate in base alla comprovata competenza ed esperienza.

207.4 Qualcuno dei Consiglieri —oltre al Segretario e, possibilmente, l'Economo— risieda nella sede provinciale (o regionale), in modo da poter aiutare più facilmente il Superiore (art. 191.1).

⁵ Per capire bene il valore di questa formula, vedi n. 116.5.

⁶ Riguardo alla modalità del suddetto voto deliberativo, si tenga presente l'art. 162.1: «Quando in sede di Consiglio si procede a una votazione segreta, il Superiore vota insieme ai Consiglieri» (vedi n. 022.1).

2. Gli Officiali: *Segretario, Economo*

208 Il governo circoscrizionale è coadiuvato dal Segretario e dall'Economo (art. 193). Essi sono nominati dal Superiore di Circoscrizione con il consenso dei suoi Consiglieri (art. 193.1).⁷

208.1 Il Segretario potrà essere scelto tra gli stessi Consiglieri (art. 193.2), oppure fuori dal Consiglio. Per la carica di Economo (prima incompatibile con l'ufficio di Consigliere: Doc. Cap. n. 794), vedi nn. 261.1, nota 35, e 314, nota 10.

208.2 Il Segretario e l'Economo provinciali sono membri di diritto del Capitolo provinciale che si celebra durante il loro incarico: sia che si tratti di una ulteriore sessione del Capitolo d'inizio mandato (art. 196g), sia del Capitolo in preparazione a quello Generale (art. 195/2), sia di un eventuale Capitolo straordinario (ivi).

3. Gestione delle attività: *Autorità delegata*

a) *Attività apostoliche*

209 Il Governo di Circoscrizione rappresenta —oltre alla struttura religioso-canonica— ciò che nella terminologia aziendale si chiama la “Proprietà”; la quale, per raggiungere l'obiettivo sociale —il fine—, affida la gestione dell'opera apostolica direttamente a una persona: il Direttore generale.⁸

⁷ Dei compiti specifici del Segretario e dell'Economo si parlerà più avanti (vedi nn. 259-263).

⁸ «A livello circoscrizionale o nazionale il referente per l'apostolato sarà **un delegato** dall'autorità competente, che nelle Costituzioni viene indicato come Direttore generale» (cf “A proposito della III^a Priorità”, n. 2.5c, in *Organizzazione apostolica...*, o.c., p. 81). Nelle Province più complesse per l'entità delle opere, il

209.1 La “Proprietà” (il Superiore generale) può sempre riservare o avocare a sé, in persona o tramite un suo Delegato, la gestione (o parte di essa) di opere apostoliche di grande portata.

210 Siamo nell’**autorità delegata**.⁹ Responsabile ultimo delle attività della Circoscrizione è il Superiore provinciale o regionale con il suo Consiglio (salva sempre l’**autorità** del Superiore generale: art. 200). Ma in forza della “distinzione” (non separazione) tra comunità religiosa e opera apostolica (art. 167) e in base al principio di sussidiarietà (Doc. Cap. n. 653), il Superiore circoscrizionale, col consenso del suo Consiglio, affida la conduzione delle attività ad un paolino competente, nominandolo Direttore generale e conferendogli allo scopo una **autorità** esecutiva o di gestione (vedi n. 421).¹⁰

Superiore circoscrizionale, con il consenso dei suoi Consiglieri, potrà nominare un “Consiglio di Amministrazione”, il quale presenterà uno dei suoi membri affinché sia nominato Direttore generale, ai sensi del presente n. 209. Nelle Circoscrizioni di entità più ridotta, lo stesso Governo provinciale o regionale si costituisce in “Consiglio di Amministrazione”.

⁹ Dell’**autorità delegata** si tratterà ampiamente nel capitolo IV.

¹⁰ A questo riguardo, le Costituzioni e Direttorio —oltre a determinare che il “Consiglio di Amministrazione” è costituito dal Superiore con i suoi Consiglieri (art. 229)— parlano di Consigli direttivi o di gestione (art. 82.2) in ognuno dei settori apostolici. Si trattava allora, negli anni 1983-84, quando le Costituzioni sono state redatte e presentate all’approvazione, di *organismi “in nuce”*, che poi via via si sono meglio configurati in forza delle linee emanate dal **V Capitolo generale** (1986: vedi *l’obiettivo generale* in “Atti” p. 45) e, soprattutto, dalla spinta del **Seminario Internazionale degli Editori Paolini** (SIEP) nel 1988. L’**Intercapitolo ‘89** e poi il **VI Capitolo generale** (1992: vedi *III^a Priorità* in “Atti”, p. 68s, e il successivo documento “A proposito della III^a Priorità”, in *Organizzazione apostolica e multimedialità*, Alba-Roma 1992) e l’**Intercapitolo ‘95** (cf *San Paolo*, n. 394, maggio ‘95, p. 14, “Introduzione del Superiore generale”, II^a parte, § 6) proseguirono nella stessa direzione, e oggi in quasi tutte le Circoscrizioni paoline si è avviata una più precisa organizzazione apostolica e formativa a livello provinciale o regionale, superando il frazionamento delle singole Case o dei singoli settori apostolici. Nell’organigramma di una Circoscrizione, nella linea dell’**autorità**, pur con le opportune varianti (vedi i grafici nell’*Appendice 1*, pp. 212-214), compaiono ora anche i responsabili della gestione delle attività: il Direttore generale dell’Apostolato e il Coordinatore generale della Promozione vocazionale e Formazione.

210.1 La nostra specifica attività apostolica, l'uso cioè dei mezzi di comunicazione sociale per l'evangelizzazione — "portare il vangelo agli uomini di oggi con i mezzi di oggi" (Don Alberione)—, richiede il rispetto non soltanto delle leggi canoniche e di una rigorosa etica professionale (art. 75), ma anche di quelle proprie dei *media*: leggi morali, psicologiche, sociologiche, estetiche e, in particolare, le leggi del processo industriale o della *managerialità* (Doc. Cap. nn. 205-219). Ciò richiede una specifica competenza. Ai Superiori e ai Consiglieri eletti dal Capitolo o Assemblea spetta, proprio in forza della responsabilità assunta, scegliere i confratelli professionalmente competenti e affidare loro la gestione delle opere apostoliche della Circoscrizione, previa conoscenza della situazione e in dialogo con le persone (paolini e laici) impegnate nei posti direzionali.

211 Il Direttore generale si avvarrà di alcuni collaboratori, scelti tra i responsabili dei vari settori apostolici più uno dell'area formativa (vedi n. 428, nota 13), i quali costituiranno in *staff* un Comitato o Équipe di gestione con funzione consultiva.

211.1 In forza della delega avuta per la gestione dell'attività apostolica, il Direttore generale sarà consultato dal Superiore di Circoscrizione riguardo alla nomina dei direttori dei vari settori apostolici (vedi n. 236.6), nomina che di diritto spetta allo stesso Superiore circoscrizionale con il consenso del suo Consiglio (art. 77).

b) Attività formative

212 Responsabile ultimo della pastorale vocazionale e della formazione dei membri (salva sempre l'autorità del Superiore generale: art. 200) è il Superiore di Circoscrizione, il quale nominerà, con il consenso del suo Consiglio, un Coordinatore generale per la conduzione di questo fondamentale settore.

212.1 La pastorale vocazionale e la formazione —iniziale e continua— non possono più esser lasciate soltanto all'iniziativa locale, ma vanno coordinate a livello circoscrizionale. Es-

sendo attività che richiedono sempre più competenze specifiche (pedagogiche, psicologiche, organizzative), il Superiore di Circoscrizione, pur continuando a seguire da vicino le persone affidategli, delega la gestione di questa attività al Coordinatore generale della Formazione.

213 Il Coordinatore generale della formazione si avvarrà di alcuni collaboratori, scelti tra i responsabili del settore più uno dell'area apostolica (vedi n. 437), nominati dal Superiore circoscrizionale, i quali costituiranno in *staff* una Équipe di gestione.

214 Ci possono essere altri organismi, ad esempio: Centro circoscrizionale di Spiritualità o Paolinità, Équipe di Informazione, Gruppo per la Cultura, per Celebrazioni speciali...

III

COMPITI DEL SUPERIORE DI CIRCOSCRIZIONE CON IL SUO CONSIGLIO

<p>1. Subito dopo la nomina: prima del Capitolo o Assemblea</p>
--

215 La nomina di un Superiore di Circoscrizione segue normalmente questi passi:

- a) in sede di Consiglio generale (vedi n. 122.1) si arriva ad indicare la persona ritenuta idonea e il Superiore generale procede alla nomina;

- b) lo stesso Superiore generale prende contatto con l'interessato —il più delle volte via telefono— comunicandogli la nomina e chiedendone l'assenso;¹¹
- c) ottenuto l'assenso, viene formalizzata la nomina con un documento ufficiale, nel quale è indicata anche la data d'inizio del mandato (vedi n. 203.2).

215.1 La notizia ai membri della Provincia o Regione è data dal Segretario generale, ordinariamente per fax. Il documento originale di nomina è da conservare nell'Archivio della Circoscrizione.

216 Chi viene nominato si premura di ricevere le consegne dal suo predecessore (vedi n. 203.2), il quale all'occorrenza lo aggiornerà sulla situazione della Circoscrizione e sulle eventuali questioni urgenti da affrontare. A metterlo al corrente della situazione servirà anche la relazione dettagliata sullo stato della Provincia o Regione che egli troverà nell'Archivio o che gli sarà trasmessa dal Governo generale (art. 188.2; vedi n. 242.3).

216.1 Il nuovo Superiore di Circoscrizione non trascuri di comunicare ufficialmente la sua nomina alle autorità ecclesiastiche locali (Curia, Conferenza dei Superiori maggiori, ecc.) né di sbrigare le opportune pratiche presso le autorità civili (riconoscimento di status, di firma, "poteri", ecc.). Il suo predecessore (o il Segretario) potrà aiutarlo all'occorrenza.

217 Dopo la sua nomina, al nuovo Superiore compete avviare la preparazione del Capitolo provinciale (artt. 194-195), o dell'Assemblea regionale.¹²

¹¹ Riguardo alla disponibilità ad accettare le cariche di governo, dice l'art. 159: «Nessun membro, individualmente considerato, ha diritto a cariche di governo né deve ambirvi o adoperarsi per conseguirle. Tuttavia nessuno, senza gravi motivi, deve rifiutare questo servizio se è chiamato a prestarlo».

¹² Per le peculiarità dell'Assemblea regionale, tenere presente l'apposito Statuto. Qui si citeranno in genere gli articoli che si riferiscono al Capitolo provinciale, tenuto anche conto che lo Statuto regionale è "improntato sulla normativa delle Province" (art. 181).

A tale fine deve:

— annunciarne la celebrazione a tutte le Comunità della Circoscrizione nella persona dei rispettivi Superiori. La convocazione deve essere fatta per iscritto e contenere:

- ♦ l'elenco dei nominativi dei partecipanti *ex officio* (artt. 196-196.1; vedi n. 218, nota 16);
- ♦ i gruppi nei quali sono riunite le Comunità con meno di cinque membri (art. 195.3c);
- ♦ il richiamo alle norme stabilite per l'elezione dei delegati (artt. 195.3-5; vedi nn. 217.3-6).

217.1 All'Assemblea regionale partecipano tutti i professi della Circoscrizione, quindi non occorre compilare nessun elenco particolare: basta quello di tutti i membri.

217.2 Per "i direttori generali dei settori apostolici" (art. 196e) si intende la persona [una sola nella Circoscrizione] che abbia ricevuto ufficialmente tale nomina a "Direttore generale dell'Apostolato", e non i direttori dei vari settori.

217.3 Nella elezione dei delegati i professi temporanei hanno soltanto voce attiva (cioè possono votare), mentre i professi perpetui hanno voce attiva e passiva (cioè possono votare ed essere votati: art. 195.3a).

217.4 Nelle case con almeno cinque membri, l'elezione si fa in una riunione comunitaria, con scrutini distinti per ogni delegato; le case con un numero di membri da cinque a undici eleggono un delegato; le case con almeno dodici membri eleggono due delegati; le case con oltre cinquanta membri eleggono quattro delegati (art. 195.3b).¹³

¹³ Il modo di procedere è il seguente: «Sotto la presidenza del Superiore locale, si terranno le votazioni segrete in scrutini distinti per ogni delegato. Fungono da segretario e da scrutatori i tre membri più giovani di età. Se nei primi due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti (vedi n. 116.5), nel terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. Compiuta la elezione e fatta la promulgazione dal Superiore, si redigono i documenti autentici; questi, firmati dal Superiore e dagli scrutatori, verranno consegnati ai delegati e ai loro sostituti, affinché consti della loro legittima delega al Capitolo provinciale» (art. 195.4).

- ♦ «Terminata l'elezione dei delegati, si procede all'elezione dei loro sostituti, con una votazione a maggioranza relativa per ogni sostituto» (è eletto chi riceve più voti).¹⁴

217.5 I membri delle Case "raggruppate" (art. 195.3c) non devono superare le venti unità per gruppo. Nella modalità stabilita dall'art. 195.5 del Direttorio, ogni gruppo voterà due nominativi, se il numero globale dei membri raggiunge le dodici unità (art. 195.3b); se invece è inferiore, voteranno soltanto un nominativo.

217.6 Nel caso di un "gruppo-comunità" di juniores, si provveda all'elezione di uno o due che partecipino al Capitolo provinciale. Come professi temporanei non hanno diritto di voto al momento di eleggere i Consiglieri circoscrizionali; votano invece in tutti gli altri casi (elezioni del Segretario capitolare, scrutatori..., programmazione, ecc).

- ♦ Gli juniores di una Regione partecipano all'Assemblea (vedi n. 217.1). Per gli juniores di una Provincia possono darsi una di queste due situazioni:

a) trovarsi inseriti in una Comunità di adulti, e allora prendono parte alla elezione dei delegati al Capitolo provinciale, a norma degli artt. 195.3a o 195.5;

b) ai fini di una più consona struttura formativa, possono trovarsi in un gruppo-comunità a parte e autonoma, con a capo un Delegato-superiore, che normalmente è il maestro. Per dar loro possibilità di partecipare in qualche modo al Capitolo provinciale, se il numero di juniores professi temporanei¹⁵ è

¹⁴ Questo procedimento per l'elezione dei sostituti fu emanato dal V Capitolo generale (1986; cf "Atti", p. 62), sostituendo quindi l'ultimo paragrafo dell'art. 195.3. L'articolo rinnovato nel V Capitolo generale conclude così: «Questa norma si applica ogni qualvolta si debba procedere all'elezione di delegati» (vedi *Appendice 2*).

¹⁵ Si specifica che questi juniores siano "professi **temporanei**" perché tale deve essere in futuro la caratteristica di questi "gruppi-comunità". Difatti solo dopo aver concluso totalmente gli studi di base si può, di norma, essere ammessi alla professione perpetua (cf Direttiva n. 5 del documento *Formazione paolina per la missione*, p. 189 degli "Atti", Roma 1995).

almeno di cinque, eleggono un loro rappresentante al Capitolo; se sono dieci o più ne eleggono due. Il suddetto Delegato-superiore e gli altri eventuali professi perpetui che si trovassero nel gruppo (in numero inferiore a cinque), voteranno secondo quanto stabilito per le "Case raggruppate" (vedi n. 217.5).

- 218** — fare lo spoglio delle schede inviate dalle Comunità riunite in gruppo, alla presenza di due professi perpetui come testimoni più un terzo che funga da segretario, sottoscrivendo con loro la relazione sull'esito della votazione, comunicando alle Comunità interessate l'avvenuta elezione (art. 195.5) e inviando agli eletti (delegati e sostituti) i documenti autentici che li accreditino al Capitolo; "sostituti" saranno coloro che abbiano avuto maggior numero di voti dopo i delegati;
- determinare la partecipazione al Capitolo di uno o più Delegati o Assistenti paolini degli Istituti Aggregati, in base al nuovo art. 196.1 del Direttorio;¹⁶
- 219** — comunicare per iscritto a tutte le Comunità l'elenco dei delegati eletti e dei rispettivi sostituti;
- sollecitare da parte dei Superiori locali e dei Responsabili della Formazione e dell'Apostolato la preparazione delle rispettive relazioni da inviare allo stesso Superiore di Circoscrizione e da presentare successivamente al Capitolo (art. 196.1bis);¹⁷
- prescrivere preghiere per il buon esito del Capitolo (o Assemblea);

¹⁶ Ecco il nuovo articolo del Direttorio, introdotto dal VI Capitolo Generale (1992): «196.1. Sono membri del Capitolo provinciale anche uno o più Delegati o Assistenti paolini degli Istituti Aggregati. Spetta al Superiore provinciale determinare le modalità di tale partecipazione».

¹⁷ Nel VI Capitolo generale (1992) fu aggiunto (vedi nota precedente) un nuovo numero al Direttorio, il 196.1; quello che nel testo stampato portava lo stesso numero è diventato il 196.1bis: «*I membri capitolari, riuniti...*», dove si parla appunto delle varie relazioni al Capitolo provinciale.

220 — redigere la relazione circoscrizionale (art. 196.1bis) in base a quella di fine mandato (vedi nn. 216 e 242.3), e di quelle locali e settoriali, tenendo presenti le priorità e le linee operative del precedente Capitolo generale, gli eventuali documenti successivi del Governo generale, le indicazioni del Superiore generale per la Circoscrizione e la situazione locale concreta.

220.1 La preparazione del Capitolo o Assemblea richiede un certo tempo, ma non può prolungarsi oltre i tre mesi dalla nomina del Superiore di Circoscrizione (art. 195/1).

220.2 Siccome uno o più membri del Governo generale saranno, possibilmente, presenti al Capitolo o Assemblea,¹⁸ bisogna comunicarne per tempo data e luogo anche al Segretario generale.

220.3 Nell’attesa del Capitolo o Assemblea, è conveniente che il Superiore neominato prenda contatto diretto con i confratelli della Circoscrizione, visitando fraternamente le varie Comunità e Centri di attività.

220.4 Vengano inviati o suggeriti alle Comunità —e direttamente ai membri capitolari— alcuni *sussidi* per la preparazione del Capitolo:

- copia della Lettera del Superiore generale;
- copia delle “priorità” del precedente Capitolo generale;
- altri documenti emanati dal Governo generale che diano orientamenti sull’andamento e l’organizzazione della Congregazione;
- gli Atti del precedente Capitolo o Assemblea di Circoscrizione;
- lo stato personale aggiornato della Circoscrizione e una sintesi della relazione sulla sua situazione.

220.5 Ogni Comunità utilizzerà tali sussidi per una adeguata sensibilizzazione e preparazione al Capitolo o Assemblea.

¹⁸ Per il testo aggiunto dal VI Capitolo generale (1992) all’art. 196.1bis (già 196.1), vedi n. 170, nota 52 e *Appendice 2*.

- 221** — convocare per tempo tutti i partecipanti al Capitolo o Assemblea,¹⁹ segnalando la data, il luogo, l'ora dell'inizio e altre informazioni opportune;
- designare gli eventuali aiutanti nella Segreteria e provvedere al materiale logistico;
- far preparare la cartella da consegnare ai capitolari con la documentazione opportuna: proposta di *iter* e di orario, agenda dei lavori, organizzazione della preghiera...

2. Nel Capitolo provinciale o Assemblea regionale

222 Il Capitolo provinciale è l'assemblea di tutte le Case della Circoscrizione, rappresentate dai membri *ex officio* e dai delegati. Nelle Costituzioni e Direttorio sono determinate la natura, l'autorità e le competenze, la composizione, la periodicità della celebrazione e la procedura da osservare (artt. 194-196.1).

¹⁹ Ai sensi dei nn. precedenti, ecco riepilogando l'elenco dei partecipanti all'Assemblea e al Capitolo:

- ◆ All'Assemblea regionale prendono parte tutti i professi (perpetui e temporanei) della Regione.
- ◆ Al Capitolo provinciale (artt. 196ss) prendono parte:
 - il Superiore provinciale, che lo convoca e presiede;
 - i Superiori locali delle Case con più di quattro membri;
 - i Superiori dei vocazionari, anche se sono Case con meno di quattro membri;
 - i delegati eletti secondo quanto stabilito nel Direttorio (vedi nn. 217.4-6);
 - il Direttore generale dell'Apostolato (vedi n. 217.2);
 - *in parallelo, dovrebbe essere membro capitolare anche il Coordinatore generale della Pastorale vocazionale e Formazione.* [Occorrerà proporre al riguardo nel Capitolo generale questa aggiunta al Direttorio];
 - uno o più Delegati o Assistenti paolini degli Istituti Aggregati, secondo le modalità determinate dal Superiore provinciale (art. 196.1 —nuovo— aggiunto dal VI Capitolo generale, vedi *Appendice 2*).

- ♦ Tutto questo può essere applicato analogamente all'Assemblea regionale, celebrata a norma del rispettivo Statuto e con la partecipazione di tutti i professi della Regione.

223 Per la validità delle votazioni nel Capitolo o nell'Assemblea (elezioni, approvazioni di programmi) si richiede la presenza in aula di almeno due terzi dei capitolari (cf per analogia, l'art. 219, alla fine).

223.1 Il Superiore circoscrizionale curi in modo speciale che i bollettini d'informazione siano spediti tempestivamente a tutte le Comunità della Provincia.

223.2 Tutte le elezioni avvenute e le deliberazioni prese risultino negli Atti del Capitolo o Assemblea. Questi, redatti dall'attuario e firmati dal Superiore e dal Segretario del Capitolo, devono essere conservati nell'Archivio della Circoscrizione, e una copia va inviata senza indugio al Superiore (o al Segretario) generale.

a) Capitolo (o Assemblea) d'inizio mandato

224 Normalmente il Capitolo provinciale si celebra all'inizio del mandato del Superiore provinciale, non oltre tre mesi dalla sua nomina (art. 195/1) e in preparazione al Capitolo generale (art. 195/2).

- ♦ Nel caso di questioni di particolare importanza, a giudizio del Governo circoscrizionale, può essere convocato un Capitolo provinciale straordinario. Per farlo occorre il benestare del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio (art. 195.2; vedi n. 130.5). In ogni caso, non sarà mai un Capitolo elettivo.

224.1 È bene iniziare il Capitolo con una celebrazione eucaristica (o una paraliturgia) accurata, che aiuti a creare un clima di fraternità. Il Superiore, con sentita responsabilità, eserciti il suo ruolo di animatore.

224.2 Radunati in sala capitolare tutti i partecipanti, dopo la verifica dei documenti di delega e le presentazioni, vengono designati —su proposta del Presidente accettata dall'Assem-

blea— uno o due attuari. Il loro compito è quello di prendere nota dei punti emergenti nel dibattito in aula e di stendere ogni giorno il verbale, con la cui lettura si apre sempre la sessione successiva.

225 Il Superiore, nella sua qualità di Presidente (artt. 196 e 196.1bis), imposterà in linea di massima i lavori tenendo presenti gli atti da compiere:

- l'elaborazione di un iter o regolamento dei lavori;²⁰
- la costituzione dell'organico del Capitolo o Assemblea, che prevede:

225.1 Eleggere due scrutatori, il cui compito è quello di distribuire le schede per le votazioni, raccogliere e proclamare i voti alla presenza del Presidente. I risultati saranno messi a verbale dagli attuari (vedi n. 224.2). Per questa elezione fungono da scrutatori i due capitolari più giovani di età. Ricordino tutti i chiamati a questo compito che sono tenuti al segreto su quanto venissero a conoscere nel corso delle elezioni.

225.2 Il Segretario, capo esecutivo del Capitolo: verrà eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti (vedi n. 116.5).

225.3 Un Moderatore (o due, se si crede opportuno) per dirigere il dibattito nelle assemblee plenarie: anch'egli viene eletto a maggioranza assoluta di voti.

225.4 Uno o più redattori dei comunicati informativi da inviare tempestivamente alle Comunità: possono essere proposti dal Presidente e accettati dall'Assemblea.

225.5 Le commissioni di studio o gruppi di lavoro, che possono essere proposti anche dal Presidente e accettati dall'Assemblea.²¹

²⁰ L'iter o regolamento (art. 196.1bis) deve essere breve e funzionale: basta fissare l'ordine di svolgimento delle cose da farsi, stabilendo in linea di massima un calendario, decidendo se il Capitolo o Assemblea avrà una o due sessioni (art. 195.1).

²¹ Inoltre ci possono essere altre commissioni: della liturgia, dei servizi logistici, ecc.

225.6 Il Superiore, il Segretario, un moderatore e uno degli attuari costituiscono il “gruppo direttivo” (o “Commissione centrale”) cui spetta il compito di curare l’andamento del Capitolo, prendere alcune decisioni procedurali, fare la valutazione giornaliera, proporre l’orario e l’ordine del giorno. Alle riunioni della Commissione centrale sarà presente il rappresentante (o i rappresentanti) del Superiore generale (vedi n. 220.2).

- 226** — l’ascolto delle relazioni sulle Case, Attività e Circoscrizione;²²
 — l’elezione dei Consiglieri;²³ essa avviene per maggioranza assoluta di voti (vedi n. 116.5) in scrutini distinti (art. 196.2);

226.1 In un Capitolo, per queste votazioni, hanno voce attiva e passiva tutti i capitolari (ad eccezione dei professi temporanei se ci fossero: vedi n. 217.6) e voce passiva tutti i professi perpetui della Provincia.

♦ Ugualmente nell’Assemblea regionale, i professi temporanei non hanno, al momento dell’elezione dei Consiglieri, né voce attiva né passiva.

226.2 Ecco il modo solito di procedere:

- si distribuiscono le apposite schede;
- ogni capitolare scrive il nome della persona cui intende dare il voto;
- gli scrutatori raccolgono le schede, le contano per comprovare se il numero corrisponde a quello dei votanti (altrimenti la votazione è nulla: can. 173 §§ 2-3) e, davanti al Superiore, proclamano i nomi dei votati.

²² Le relazioni particolari su Case e Attività e quella globale sulla Circoscrizione, completate con informazioni e chiarimenti a voce, servono per prendere atto della situazione e incominciare a focalizzare i problemi da affrontare e le linee da adottare in sintonia con quelle proposte dal Superiore generale. Queste relazioni potrebbero essere abbreviate se la situazione delle Case e Attività è già conosciuta dai Capitolari, perché c’è stata una conveniente preparazione.

²³ Il Capitolo deve stabilire —su proposta della Commissione centrale— quando procedere all’elezione dei Consiglieri (art. 196.2), ma ciò dovrà realizzarsi sempre nella prima sessione del Capitolo o Assemblea (qualora ve ne fossero due).

226.3 Le votazioni si ripetono finché qualcuno risulti eletto; se questi è presente, il Superiore gli chiede l'assenso; se invece è assente, lo si contatta immediatamente e, avutone l'assenso, lo si convoca al Capitolo (art. 196.2).

226.4 Il numero dei Consiglieri sarà di quattro o sei (art. 190), secondo quanto decide il Capitolo, tenuto conto dell'entità della Provincia e della prassi seguita prima; per la Regione il numero può essere minore. In ogni caso si consiglia che il numero sia pari.

227 — la programmazione per gli anni dell'intero mandato.²⁴ Questa programmazione dovrà essere inviata appena possibile al Superiore generale e ricevere il suo benestare.

227.1 La successione di questi due ultimi momenti (elezione dei Consiglieri / programmazione) è determinata dal Capitolo o dall'Assemblea. Se il Capitolo o l'Assemblea si svolge in due sessioni (art. 195.1) è ovvio che l'elezione dei Consiglieri deve essere fatta nella prima, perché il Superiore non può rimanere senza Consiglio (vedi n. 226, nota 23). Comunque è sempre desiderabile, prima delle elezioni, abbozzare in linea di massima il programma.

b) Capitolo (o Assemblea) in vista del Capitolo generale

228 Nell'eventuale Capitolo (o Assemblea) circoscrizionale preparatorio a quello generale (art. 195/2), si seguirà in linea di massima lo stesso *iter* di quello d'inizio mandato (art. 196.3), tenendo presente che al posto dell'elezione dei Consiglieri circoscrizionali avrà luogo quella dei delegati della Provincia o della Regione al Capitolo generale.

²⁴ Si tratta di elaborare le grandi linee o "politiche" (per il significato di "politiche", vedi n. 034, nota 48) che dovranno guidare l'azione del nuovo Governo di Circoscrizione per tutto l'arco del suo mandato, in base all'analisi della situazione fatta dal Capitolo e tenendo presenti le priorità del Capitolo generale e le linee direttive del Superiore generale (art. 196.2b).

228.1 Ogni Provincia invia al Capitolo generale come delegati due membri professi perpetui. La Regione invece invierà, oltre al Superiore regionale stesso, un delegato (art. 182.3).

♦ Quando il numero dei professi (perpetui e temporanei) della Provincia è almeno di cento membri, ne invierà quattro; e se la Provincia supera i duecento membri professi, invierà un altro delegato in più ogni centinaio completo di membri o frazione superiore a cinquanta (art. 196.5a).

228.2 La elezione di questi delegati avviene nel Capitolo (o nell'Assemblea) circoscrizionale, a maggioranza assoluta di voti, secondo quanto detto ai nn. 226.1-3.

♦ «Se fossero eletti delegati membri assenti dal Capitolo, li si convochi senza indugio. Essi godranno degli stessi diritti degli altri Capitolari; ma, nel frattempo, il Capitolo proseguirà i suoi lavori. Finita l'elezione e fatta la promulgazione dal Superiore provinciale o regionale, si redigano i documenti autentici che, sottoscritti da lui stesso e dal Segretario del Capitolo, dovranno essere consegnati agli eletti, affinché risulti la loro legittima delegazione al Capitolo generale» (art. 196.5d, riformato dal V Capitolo generale, 1986; cf "Atti", p. 63; vedi *Appendice 2*).

228.3 «Terminata l'elezione dei delegati si procede alla elezione dei loro sostituti, con una votazione a maggioranza relativa per ogni sostituto» (art. 195.3d, riformato dal V Capitolo generale, 1986, cf "Atti", p. 62; vedi *Appendice 2*). Questo articolo del Direttorio conclude così: «Questa norma si applica ogni qualvolta si debba procedere all'elezione di delegati».

3. Nelle riunioni del Consiglio

a) Le prime riunioni

229 Al Superiore di Circoscrizione spetta convocare i suoi Consiglieri e deve farlo almeno ogni tre mesi (art. 192.3).

229.1 All'inizio di ogni riunione si legge il verbale di quella precedente (vedi n. 116.4), che una volta approvato, viene firmato dal Superiore e dal Segretario. I verbali vanno conservati in ordine nell'apposito registro, e una copia deve essere inviata senza indugio al Segretario generale.

229.2 Per certe decisioni da prendere occorre il Consiglio pieno (art. 162), per cui se un Consigliere fosse assente dovrà essere sostituito da un altro professore perpetuo.

229.3 A volte il Superiore di Circoscrizione ha bisogno del voto deliberativo (cioè del "consenso del Consiglio"), a volte soltanto del voto consultivo ("ascoltato o udito il Consiglio").²⁵

229.4 Si ricordi quanto stabilito nell'art. 162.1: «Quando in sede di Consiglio si procede a una votazione segreta, il Superiore vota insieme ai Consiglieri. Se il risultato della votazione è pari, il Superiore *non* può decidere la questione; si dovrà ritornarvi sopra un'altra volta».²⁶

229.5 I segreti di ufficio concernenti il governo della Circoscrizione e specialmente le persone siano rigorosamente custoditi, tanto durante la carica che dopo (art. 163; can. 127 § 3).

229.6 Nel Consiglio si deve stabilire un clima rispettoso, franco, cordiale, amichevole e di libertà di espressione, uno scambio di pareri in dialogo aperto, alla ricerca dell'unanimità. Il dibattito va moderato con gentile fermezza, soppesando tutti i *pro* e i *contro* di una determinata soluzione. Ma, una volta espresse e confrontate le opinioni, a nessuno è lecito dissociarsi dalla decisione presa. Di conseguenza, per etica, si è tenuti al segreto professionale su tutto ciò che viene dibattuto in Consiglio prima di giungere alle decisioni.

229.7 È indispensabile una preparazione accurata della documentazione: sarebbe imprudente prendere una decisione senza conoscere a fondo i termini della questione. Se occorre, si possono invitare in Consiglio degli esperti per meglio focalizzare

²⁵ Tutti questi casi saranno trattati più avanti (nn. 234.1 e 245.1).

²⁶ Circa l'interpretazione di quest'articolo 162.1, vedi nn. 022.1 (nota 31) e 022.2.

i problemi (art. 192.3). È consigliabile a questo riguardo stabilire alcune riunioni periodiche alle quali prendano parte il Direttore generale dell' Apostolato e/o il Coordinatore generale della Formazione per un dialogo approfondito e per una informazione più completa circa i rispettivi settori.

229.8 Una volta presa la decisione sarebbe deleterio tornare indietro; ciò potrà farsi soltanto quando emergessero nuovi elementi oggettivi, tali da cambiare i termini della questione.

229.9 È fondamentale attuare con rapidità le decisioni — una volta prese ponderatamente— e non tenerle in sospeso per timore di resistenze o di critiche.

230 Le prime riunioni del nuovo Consiglio servono normalmente per:

- a) prendere visione dei nuovi compiti, anche per ciò che riguarda il campo amministrativo (art. 229), e delle linee (priorità) elaborate dal Capitolo o Assemblea;
- b) affidare, se ritenuto opportuno, a ognuno dei Consiglieri l'interessamento particolare per alcune attività, affinché possa riferire in merito nelle riunioni del Consiglio;
- c) decidere alcune nomine per completare la struttura di governo e l'organigramma della Circoscrizione.

231 Si procede a nominare, tra i Consiglieri, il **Vicario** provinciale o regionale (art. 191.2), il **Segretario** —che può essere scelto anche tra gli stessi Consiglieri— e l'**Economista** provinciale o regionale (artt. 193.1-3). Di ognuno di essi e dei loro compiti si parlerà più avanti (nn. 259-263).

232 Occorre procedere tempestivamente anche:

- a) alla nomina (o riconferma) del Direttore generale dell' Apostolato (vedi nn. 421ss), fissandone gli ambiti della delega e la scadenza (artt. 77, 167, 170.2);
- b) alla nomina (o riconferma) del Coordinatore generale della Promozione vocazionale e Formazione (vedi nn. 432ss), fissandone gli ambiti della delega e la scadenza (art. 170.2);
- c) alla costituzione dell'Équipe di Apostolato (art. 82.2), e dell'Équipe di Formazione (art. 98.2), d'intesa rispettiva-

- mente con il Direttore generale e con il Coordinatore generale, fissandone i compiti e la scadenza (vedi nn. 427ss e 436ss);
- d) con l'aiuto delle suddette Équipes (ma ciò potrebbe avvenire in un tempo successivo), si procederà alle altre nomine necessarie per completare l'organigramma di entrambi i settori.

232.1 Queste nomine sono fatte dal Superiore di Circostrizione con il consenso del suo Consiglio (art. 77).

232.2 Riguardo alla scadenza di queste cariche (art. 170.2), il Superiore tenga presente che in linea di principio la loro durata non va mai oltre i limiti del proprio mandato, salvo quanto detto all'art. 160.2, che si applica per analogia anche a questi casi.

b) Nelle riunioni successive

233 La frequenza delle riunioni "normali" del Consiglio va regolata, oltreché dal Direttorio (art. 192.3: «almeno ogni tre mesi»), dal ritmo degli avvenimenti e delle necessità della Circostrizione.

233.1 Ogni Consigliere acquisti una conoscenza sempre più completa dei vari problemi, preparandosi alle riunioni con la riflessione, lo studio della documentazione e avvalendosi eventualmente dell'apporto di esperti, in modo da collaborare con maggior competenza nelle deliberazioni.

A) Casi che richiedono il consenso del Consiglio

234 I 37 casi previsti dalle Costituzioni e Direttorio (di alcune nomine si è già detto ai nn. 208, 210, 212, 231 e 232), sono qui raccolti per affinità in due gruppi (circa le persone, circa le Case e l'organizzazione in genere) e suddivisi ancora in sottogruppi secondo il seguente prospetto.

234.1 Il Superiore di Circoscrizione, con il **consenso** dei suoi Consiglieri, (artt. 192.1 e altri) decide circa:

<p>1. Membri / Persone</p>
--

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Nomina | — | <ul style="list-style-type: none"> — del Segretario e dell'Economo [n. 208] — del Direttore generale di Apostolato [n. 210] — del Coordinatore della Formazione [n. 212] — di un Consigliere circoscrizionale [n. 236.1] — di un Superiore locale [n. 236.2] — del Maestro dei novizi [n. 236.3] — del Maestro degli juniores [n. 236.4] — degli insegnanti di Filosofia/Teologia [n. 236.5] — dei direttori dei settori apostolici [n. 236.6] — dei revisori delle pubblicazioni [n. 236.7] |
| Ammissione | — | <ul style="list-style-type: none"> — al noviziato [n. 237.1] — alla prima professione [n. 237.2] — ai vari rinnovi della professione [n. 237.3] — ai ministeri laicali [n. 237.4] |
| Presentazione | — | <ul style="list-style-type: none"> — alla professione perpetua [n. 238.1] — agli ordini sacri [n. 238.2] — di un religioso da dimettere [n. 238.4] — di un Superiore locale da dimettere [n. 238.5] — di un Cons. circoscr. da dimettere [n. 238.6] |
| Dimissione | — | <ul style="list-style-type: none"> — di un professo in casi gravi [n. 239.1] — di un Consigliere locale [n. 239.2] — del maestro dei novizi [n. 239.3] |
| Cambiamenti | — | <ul style="list-style-type: none"> — l'avvicendamento del personale [n. 240.1] — passaggio discepolo-chierico o viceversa [n. 240.2] |

<p>2.</p> <p>Case / Organizzazione</p>
--

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Sedi e tempi | — | <ul style="list-style-type: none"> — stabilire la sede provinciale [n. 241.1] — presentare erezione/soppressione di Case [n. 241.2] — determinare luogo e tempo del Capitolo [n. 241.3] — presentare l'assunzione di una parrocchia [n. 241.4] |
| Relazioni | — | <ul style="list-style-type: none"> — ordinamento dello juniorato [n. 242.1] — relazione annuale sulla Circoscrizione [n. 242.2] — relazione alla fine del mandato [n. 242.3] |
| Economia | — | <ul style="list-style-type: none"> — amministra i beni della Circoscrizione [n. 243.1] — approva la programmazione e i bilanci [n. 243.2] — scambia beni tra le Case [n. 243.3] — stabilisce l'apporto al fondo circoscriz. [n. 243.4] |
| Attività | — | <ul style="list-style-type: none"> — decidere sulle opere e le priorità [n. 244.1] — coordinare le diverse attività [n. 244.2] |

<p><i>Regola generale per le delibere</i></p>

235 In tutti i casi seguenti, nei quali il Superiore circoscrizionale, per decidere, ha bisogno del consenso del Consiglio, si procede in questo modo:

- a) Viene convocato il Consiglio dal Superiore, aiutato dal Segretario che prepara l'ordine del giorno e la documentazione necessaria.
- b) Radunato il Consiglio, si dibattono successivamente i vari temi sulla base della documentazione e delle informazioni di cui si dispone, dando la possibilità ad ogni partecipante di esprimere il proprio punto di vista (vedi n. 116.2).

- ♦ Fin qui, come fase di “preparazione della decisione”, si ha un lavoro in certo modo collegiale.
- c) Davanti all’alternativa finale —sì o no, tale persona o tal altra—, ognuno esprime il proprio giudizio in una votazione orale o scritta (segreta).
- d) Segue poi la decisione, che spetta al Superiore, stando al risultato della votazione e tenendo presente quanto detto al n. 022.1.

235.1 Precisata in tal modo la procedura di ogni riunione di Consiglio, nei numeri seguenti si sottolineeranno soltanto alcuni aspetti particolari del caso in questione, senza ripetere i vari passaggi spiegati al n. 235.

Breve spiegazione di ogni caso

1) Circa le persone

236 *Nomine*

236.1 Nomina di **un Consigliere provinciale o regionale** (art. 190.1). Se venisse a mancare uno dei Consiglieri provinciali o regionali, per qualunque causa (dimissioni, rimozione, malattia, decesso, ecc.), sarà sostituito con un altro, nominato dal Superiore di Circoscrizione con il consenso degli altri Consiglieri espresso in votazione segreta, a Consiglio pieno, dopo la consultazione di tutti i membri professi della Circoscrizione.²⁷

²⁷ Nello Statuto di qualche Regione, si parla a questo riguardo di “elezione”; occorrerà cambiare per adeguarsi alla regola generale: non elezione ma “nomina”.

- ♦ L'iter da seguire è il seguente:
- Si comunica alle Comunità la cessazione dall'ufficio del Consigliere;
- si fa la consultazione, preferibilmente per iscritto (art. 164.1), anche se si dialoga a viva voce con i confratelli;
- in sede di Consiglio pieno (vedi n. 229.2) si fa lo spoglio delle schede;
- si valutano le preferenze e il Superiore propone un nome; si passa ai voti e, ottenuto il consenso per maggioranza assoluta, il Superiore procede alla nomina ai sensi del n. 022.1;
- si prende contatto con l'interessato per chiedere l'assenso e, una volta ottenutolo, vengono informate le Comunità della nomina avvenuta.

236.2 Nomina di **un Superiore locale** (art. 176). In sede di Consiglio pieno:

- a) vengono considerati i risultati della consultazione privata —orale o per iscritto— di tutti i professi della Comunità interessata;
- b) ognuno esprime il proprio parere, quindi si passa alla votazione scritta;
- c) il Superiore prende la decisione, dopo la consueta procedura.
 - ♦ La consultazione dei membri della casa deve essere "privata" (art. 176) e deve svolgersi "in piena libertà" (art. 164). Non sono prescritte *le modalità*, e quindi la consultazione può essere sia orale che per iscritto (vedi n. 302.1).
 - ♦ Un Superiore locale può presentare, per motivi sufficientemente gravi, le proprie dimissioni (vedi n. 304.3) al Superiore circoscrizionale, il quale, considerate ponderatamente le ragioni della rinuncia, può accettarle o respingerle.

236.3 Nomina del **Maestro dei novizi** (art. 107). Dopo aver considerato i requisiti stabiliti dalle Costituzioni e Direttorio (art. 107.1; cf anche *Ratio formationis*, artt. 112-116 e 215), si procede come di consueto.

236.4 Nomina del **Maestro degli juniores** (art. 127; cf anche *Ratio formationis*, artt. 34 e 112-116). Come sopra.

236.5 Nomina degli **Insegnanti di Filosofia e Teologia** degli juniores (art. 127). Questa nomina suppone che gli studi siano fatti in casa. Dietro proposta o comunque in dialogo con il Coordinatore generale della Formazione (nominato precedentemente: vedi nn. 212 e 432), occorrerà tener presente la competenza accademica e pedagogica delle persone proposte. Dopo si procede come sopra.

236.6 Nomina dei **Direttori [di funzione] dei vari settori apostolici** (art. 167; vedi nn. 211.1 e 232/d). Si prenderanno in considerazione le proposte del Direttore generale dell’Apostolato (nominato precedentemente: vedi nn. 210 e 421) e le competenze delle persone. Dopo si procederà come di consueto.

236.7 Nomina dei **Revisori delle pubblicazioni** (art. 192.1/1). Questa norma può essere riferita a tre casi:

1. Se per attuare le disposizioni generali riguardanti gli strumenti della comunicazione sociale e i libri in specie (cann. 822-832), l’Ordinario del luogo sollecitasse da un paolino il servizio di “revisore delegato” per alcune nostre pubblicazioni, il Superiore di Circoscrizione, con il consenso del suo Consiglio, lo nomina a tale carica, resa poi ufficiale dallo stesso Vescovo.
 2. Il Superiore circoscrizionale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare uno o più revisori per le opere redatte da membri paolini, ai quali, come religiosi, è richiesto uno speciale permesso, ai sensi del can. 832.
 3. Infine, il Superiore circoscrizionale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare un gruppo di tre revisori per dare un giudizio circa il valore intrinseco, il contenuto, la forma e l’opportunità della pubblicazione (da parte di un paolino) di un’opera non commissionata previamente (dai Direttori competenti) o di argomento controverso o che, per la sua peculiarità, comportasse un ingente sforzo economico (Doc. Cap. n. 162).
- ♦ Posti i termini della questione, si procede come di consueto.

237 *Ammissioni*

237.1 Ammissione al noviziato (art. 109). Il Superiore di Circo-
scrizione e il suo Consiglio valutano la domanda fatta per iscritto
dal candidato (art. 101.4) e la relazione sullo stesso preparata dal
maestro e presentata dal Superiore locale, dopo averla esaminata
con il suo Consiglio e aver fatto le eventuali osservazioni (art.
119.1; vedi n. 320). Dopo si procede come di consueto.

- ♦ Si tenga presente che non si deve permettere il passaggio
ad una tappa successiva a quei candidati sui quali persistono
dubbi fondati.

237.2 Ammissione alla prima professione (art. 119). Viene
esaminata la relazione fatta dal maestro dei novizi e le eventuali
osservazioni aggiunte dal Superiore locale col suo Consiglio
(art. 119.1; vedi n. 320); si prende atto della domanda presentata
dal singolo candidato, e si procede come di consueto.

237.3 Ammissione al rinnovo della professione temporanea
(art. 131). Si prendono in esame la domanda dell'interessato e le
relazioni sui singoli candidati preparate dal maestro e firmate
dal Superiore locale con i suoi Consiglieri (art. 132.1; vedi n.
320); dopo si procede come di consueto.

- ♦ Il professo escluso dal rinnovo può appellarsi al Superiore
generale, presentando ricorso entro un periodo di cinque giorni
da quando gli viene notificata l'esclusione (art. 137).

237.4 Ammissione ai ministeri del lettorato e dell'accollato
(art. 154). Si prendono in esame la domanda dei candidati e la
relazione del maestro su ciascuno di essi, esaminata e firmata
dal Superiore locale e dai suoi Consiglieri (art. 132.1; vedi n.
320). Poi si procede come di consueto.

238 *Presentazioni*

238.1 Presentazione alla professione perpetua (art. 146). Spetta
al Superiore di Circo-
scrizione, con il consenso del suo Consiglio,
presentare al Superiore generale i candidati alla professione

perpetua.²⁸ Ciò implica che precedentemente, in sede di Consiglio, si prendano in esame le relazioni sui singoli candidati — preparate dal maestro e avallate dal Superiore locale e Consiglio (vedi n. 320)— e la domanda degli interessati e, con il consueto modo di procedere, venga espresso il parere di ognuno in votazione segreta.

- ♦ Occorre inviare al Superiore generale:
 - la relazione su ogni candidato (vedi modulo nell'*Appendice 3*) preparata appositamente per la circostanza;
 - la domanda dell'interessato;
 - il giudizio positivo del Superiore circoscrizionale con il consenso del suo Consiglio.
- ♦ Se il giudizio fosse negativo, la pratica non procede. In questo caso, il professore non ritenuto idoneo ha il diritto di presentare ricorso al Superiore generale entro cinque giorni (art. 137).
- ♦ Si notifichi l'avvenuta professione perpetua alla parrocchia d'origine del candidato (art. 146.1).

238.2 Presentazione **agli ordini sacri** del diaconato e del presbiterato (art. 154; vedi n. precedente, nota 28). Per presentare al Superiore generale i candidati agli ordini sacri, occorre che essi abbiano emesso la professione perpetua e che sia stata accertata la loro idoneità. In sede di Consiglio vengono prese in esame le relazioni preparate per la circostanza (cioè non basta rimandare alle relazioni precedenti; vedi *Appendice 3*) e la domanda dell'interessato; dopo si procede come di consueto.

- ♦ Al Superiore generale devono essere inviate:
 - la relazione preparata per la circostanza (vedi modulo nell'*Appendice 3*);

²⁸ Si tenga presente la direttiva n. 5 del documento *Formazione paolina per la missione* (vedi p. 189 degli "Atti", Roma 1995): «L'ammissione alla professione perpetua e agli ordini avvenga solo al termine di tutti gli studi di base (laurea, licenza o titoli equivalenti), dopo una adeguata formazione nel campo della comunicazione sociale (analoga al biennio dello SPICS) e dopo un inserimento a tempo pieno (non meno di 12 mesi) nell'apostolato specifico paolino».

- la domanda o dichiarazione dell'interessato, scritta e firmata di propria mano (can. 1036);²⁹
- il giudizio positivo del Superiore circoscrizionale e del suo Consiglio.
 - ♦ Si ricordi inoltre che tra il conferimento del ministero dell'accollitato e l'ordinazione diaconale devono trascorrere ("interstizi") almeno sei mesi (can. 1035 § 2) e lo stesso periodo di tempo tra l'ordinazione diaconale e quella presbiterale (can. 1031 § 1).
 - ♦ Si notifichi l'avvenuta ordinazione alla parrocchia d'origine del candidato (art. 154.2).

238.3 Presentazione di **un religioso da dimettere** (artt. 148-151 e 138-139.1). I vari casi vengono trattati dettagliatamente nella parte riguardante il Superiore generale e il suo Consiglio (vedi nn. 126.1-3).³⁰

- a) *Dimissione "ipso facto"* (can. 694). Al Superiore di Circoscrizione con il suo Consiglio spetta raccogliere le prove testimoniali o documentali da trasmettere al Superiore generale.
- b) *Dimissione "ab homine" obbligatoria* (can. 695 § 1). Il Superiore di Circoscrizione con il suo Consiglio «raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note al religioso e l'accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore circoscrizionale e dal notaio (segretario), insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso controfirmate, siano trasmessi al Superiore generale» (can. 695 § 2).

²⁹ In tale dichiarazione il candidato deve chiedere l'ammissione all'ordine sacro da ricevere, assicurare che vi accede spontaneamente e liberamente, attestare che si impegna a dedicarsi per sempre al ministero ecclesiastico secondo la peculiarità del carisma congregazionale.

³⁰ Ovviamente in tutti i casi di dimissione (e di espulsione), prima di arrivare a instaurare un processo, si inviterà il religioso in causa a chiedere spontaneamente la dispensa dai voti. E nel caso delle varie rimozioni, si cercherà pure che l'interessato presenti le dimissioni.

- c) *Dimissione "ab homine" non obbligatoria per diritto* (can. 696 § 1; art. 139). In pratica si segue lo stesso procedimento di prima. Si tenga presente che il religioso interessato ha sempre diritto di comunicare con il Superiore generale (can. 698).

238.4 *Espulsione immediata dalla Casa religiosa* (can. 703; art. 150; vedi n. 127.1). Non si tratta, almeno direttamente e in un primo momento, di dimettere il religioso dalla Congregazione (ciò potrebbe avvenire in un secondo tempo), ma di allontanarlo dalla Casa.

- ♦ Il canone mette a disposizione dei Superiori immediati (circoscrizionale o locale) un rimedio urgentissimo per una situazione disastrosa. Primo passo è quello di espellere dalla Casa il religioso colpevole; poi, a meno che lo scandalo non abbia come causa uno dei delitti ricordati nel can. 694 (nel qual caso si ha la dimissione automatica e tutto si esaurisce lì), il Superiore circoscrizionale dovrà istruire il processo di dimissione (come nel caso della dimissione "ab homine") ed inviare tutti gli atti al Superiore generale.

238.5 Presentare **un Superiore locale da rimuovere** (art. 177; vedi n. 124.2). Ci dovrà essere una causa grave (art. 161), attentamente considerata; per inoltrare il caso al Superiore generale, in sede di Consiglio si procede come di consueto.

- ♦ Potrebbe anche succedere che il caso venga ad essere conosciuto direttamente dal Superiore generale. Egli prima di procedere alla rimozione, consulterà il Superiore circoscrizionale.
- ♦ Per la sostituzione del Superiore rimosso si procederà come per la nomina ordinaria di un Superiore locale (vedi n. 236.2).

238.6 Presentare **un Consigliere provinciale (o regionale) da rimuovere**. Deve intervenire anche qui una causa grave (art. 191); poi si procede come di consueto per inoltrare il caso al Superiore generale.

- ♦ Per la sostituzione del Consigliere rimosso si procederà come detto al n. 236.1. La stessa procedura vale nel caso di un Ufficiale circoscrizionale rimosso.

239 *Dimissioni (o rimozioni)*

239.1 Dimissione [allontanamento] di **un professore in caso di grave scandalo** (can. 703). È quanto abbiamo visto sopra (nn. 238.4 e 127.1): “espulsione immediata” o allontanamento dalla Casa, che poi può concludersi con una vera dimissione, con relativo processo sottoposto alla Santa Sede per mezzo del Superiore generale.

- ♦ La terminologia dell’art. 150 delle Costituzioni va interpretata alla luce del can. 703: invece di “dimesso immediatamente dal Superiore maggiore... o anche dal Superiore locale...”, sarebbe più esatto dire “espulso immediatamente dalla Casa religiosa, da parte del Superiore...”.
- ♦ Lo stesso procedimento potrebbe valere *a fortiori* per un professore temporaneo.

239.2 Rimozione **di un Consigliere locale** (art. 180). Accertata la causa grave, il Superiore di Circoscrizione lo può dimettere con il consenso del suo Consiglio.

239.3 Rimozione **del maestro dei novizi** (art. 107). Le Costituzioni non parlano in questo caso di causa grave; è sufficiente quindi una ragione di convenienza per cambiarlo. Si procede come di consueto.

240 *Cambiamenti*

240.1 **Avvicendamento del personale** (art. 192.1/2). Distribuire bene le persone nelle varie mansioni e attività, fa parte della pianificazione della Circoscrizione. Perciò il Superiore circoscrizionale con i suoi Consiglieri deve occuparsi con una certa frequenza di questo aspetto, in dialogo con gli interessati e con i responsabili diretti della gestione delle attività (Direttore generale dell’Apostolato e Coordinatore generale della Formazione). Si procede come di consueto.

240.2 Passaggio dalla condizione di chierico a discepolo e viceversa (art. 133.1). A richiesta dell'interessato, che deve avere un serio motivo per presentarla, il Superiore di Circoscrizione con il consenso del suo Consiglio può autorizzare tale passaggio durante il periodo della professione temporanea.

- ♦ Si ricordi che la scelta di essere paolino come discepolo o come chierico deve esser maturata nel postulato (cf *Ratio formationis*, art. 199.1) e assunta dal novizio allorché presenta la domanda per essere ammesso alla professione (art. 120).
- ♦ Concesso il passaggio da una condizione all'altra, conviene stabilire una prova adeguata perché il professo s'inserisca bene nella nuova situazione. Il Direttorio parla espressamente di completare gli studi necessari, nel caso di un discepolo che passi tra i chierici, per affrontare i corsi ecclesiastici.
- ♦ Le Costituzioni e Direttorio non considerano il passaggio dalla condizione di chierico a quella di discepolo e viceversa dopo la professione perpetua. Se si presenta il caso, occorre rimetterlo al Superiore generale.

2) Circa le Case e l'organizzazione in genere

241 *Determinare sedi e tempi*

241.1 Stabilire la Sede provinciale (art. 192.1/8). Ogni Provincia deve avere una sede provinciale, che sarà designata dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

- ♦ Di questa Casa può essere Superiore locale lo stesso Provinciale, o un suo Delegato, oppure un Superiore vero e proprio con il suo Consiglio. Sarà il Provinciale, con il consenso dei suoi Consiglieri, a decidere in merito. Per prendere tale decisione si consideri attentamente qual è la situazione concreta:

1. Casa provinciale prevalentemente in funzione del Governo provinciale (ai sensi dell'art. 191.1), quando si tratta cioè di

una Comunità piccola (al massimo 8 o 9 membri) e non vi sono attività apostoliche o formative di rilievo. In questo caso è preferibile che Superiore locale sia lo stesso Provinciale o un suo Delegato, aiutato dai Consiglieri e/o Officiali circoscrizionali residenti nella Casa.

2. Sede provinciale inserita in una Comunità di almeno dieci membri, o dove ci siano importanti attività (ad esempio la Direzione di qualche settore apostolico). In questo caso è preferibile che si costituisca un Governo locale vero e proprio a tutti gli effetti: Superiore nominato dietro consulta e Consiglieri eletti dalla Comunità. Ad ogni modo anche questa struttura deve favorire l'azione del Governo provinciale.

- ♦ Nella Casa provinciale devono risiedere il Superiore provinciale, il Segretario, qualcuno dei Consiglieri e, possibilmente, l'Economo. E in essa ci sia l'Archivio, di cui parlano le Costituzioni e Direttorio agli artt. 120, 123.3, 151 (vedi n. 259.7).

- ♦ Per la Regione non si richiede una vera e propria "sede regionale", ma fungerà come tale una delle Case, quella in cui risiede il Superiore regionale (che può essere contemporaneamente anche Superiore locale: art. 182).

241.2 Presentazione di **erezione e/o soppressione di una Casa** (art. 174). Spetta al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio erigere una Casa (o sopprimerla). Quando la Casa da erigere o da sopprimere rientra sotto la giurisdizione di una Circoscrizione, il Superiore generale agirà dietro presentazione del Superiore di Circoscrizione che deve ottenere il consenso del suo Consiglio. Si tenga presente anche che quando si erige una Casa occorre avere il consenso scritto dell'Ordinario del luogo (can. 609 § 1) e quando la si chiude occorre consultarlo/informarlo (can. 616 § 1).

241.3 In vista del Capitolo generale, **nel tempo stabilito convocare il Capitolo provinciale** (vedi nn. 139.1 e 222-228.3), oppure di fronte a questioni di particolare importanza **convocare un Capitolo straordinario**, previo il benestare del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio (art. 195.2). In entrambi i casi

il Superiore circoscrizionale, con il consenso del proprio Consiglio, fissa il luogo e il tempo della celebrazione.³¹

- ♦ Il Capitolo straordinario non sarà elettivo, ma tratterà soltanto le questioni importanti per le quali è stato convocato. Lo stesso principio vale per una eventuale Assemblea regionale straordinaria.

241.4 Presentazione per **assumere una parrocchia** (art. 76). Assumere la cura di anime in una parrocchia, con tutte le cautele indicate nel surriferito art. 76 delle Costituzioni, spetta al Superiore di Circoscrizione con il consenso del suo Consiglio, previo il benestare del Superiore generale con il consenso dei suoi Consiglieri.

242 *Relazioni*

242.1 Disporre l'**ordinamento dello juniorato** (art. 126). Nella organizzazione della formazione a livello circoscrizionale, il compito di preparare un adeguato ordinamento per i professi temporanei è affidato al Coordinatore della Formazione con la sua Équipe (vedi nn. 432ss). Al Superiore circoscrizionale, con il consenso del suo Consiglio, spetta vigilare che ciò sia fatto e darne l'approvazione.

242.2 Compilare la **relazione annuale sulla Circoscrizione** (art. 192.4). Alla fine di ogni anno, il Superiore di Circoscrizione redigerà una relazione sullo stato personale, la vita religiosa, le attività e l'economia della Provincia o Regione. In questa relazione confluiranno i dati e le informazioni approntati dagli organismi esecutivi delegati alla Formazione e all'Apostolato. La rela-

³¹ L'art. 192.1/9 del Direttorio si applica ovviamente al caso della convocazione del Capitolo provinciale (o Assemblea regionale) in preparazione al Capitolo generale, o nell'eventualità di un Capitolo provinciale straordinario (art. 195.2). Non è applicabile invece al Capitolo o Assemblea circoscrizionale d'inizio mandato, perché in questa circostanza non ci sono ancora i Consiglieri provinciali o regionali.

zione verrà esaminata e approvata a maggioranza assoluta in sede di Consiglio, dopo di che una copia si conserverà nell'Archivio e un'altra sarà inviata al Superiore generale.

Inoltre, almeno una volta l'anno, in sede di Consiglio si dovrà valutare e verificare la linea del nostro apostolato circa i contenuti (art. 72.5); e, analogamente, l'andamento del settore formativo.

- ♦ Queste informazioni devono arrivare tempestivamente alla Sede generalizia. Si consiglia di adoperare gli appositi schemi o moduli (vedi *Appendice 4*).

242.3 Preparare la relazione globale alla fine del mandato (art. 188.2). Sulla base delle relazioni annuali, a conclusione del suo mandato il Superiore di Circoscrizione deve redigere una relazione dettagliata sullo stato della Circoscrizione —persone, vita religiosa, formazione, apostolato, economia—: una specie di bilancio globale del periodo, mettendo a confronto la situazione attuale con quella d'inizio mandato. Anche questa relazione verrà esaminata e approvata in sede di Consiglio a maggioranza assoluta. Una copia sarà inviata al Superiore generale, un'altra rimarrà nell'Archivio circoscrizionale.

243 *Economia*

243.1 Amministrare i beni della Provincia (art. 192.1/5-7) Si applica qui la regola generale: «Ai Superiori, con i loro Consiglieri, è affidata la responsabilità economica della Congregazione a tutti i livelli. Essi ne costituiscono il Consiglio di amministrazione e agiscono per mezzo degli Economi» (art. 229). Questa responsabilità include:

- a) approvare i bilanci economici delle singole Case e attività (art. 192.1/5);
- b) approvare le spese straordinarie (ivi);
- c) contrarre debiti e impegnare i beni della Circoscrizione, quando sia necessario (art. 192.1/7).

In tutto questo occorre agire in conformità alle norme del diritto comune e particolare (ivi). Il che comporta chiedere per iscritto le necessarie autorizzazioni (art. 228; vedi n. 243.1b). Per ognuno di questi atti, il Superiore decide col consenso del Consiglio.

- ♦ A norma del Diritto Canonico (can. 1255), non solo la Congregazione ma anche le Circoscrizioni e le Case hanno capacità giuridica —e quindi responsabilità— in campo economico (art. 225), ma in modo che alcuni atti sono demandati al livello superiore (art. 228), in quanto eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria loro concessa, rientrando in quella straordinaria.³² Nel caso delle autorità delegate, i loro poteri vengono determinati dalla delega.
- ♦ L'amministrazione dei beni temporali è uno dei compiti di governo (vedi nn. 131.a-j).
- ♦ In ottemperanza alla richiesta del VI Capitolo generale nella linea di azione n. 9, sulla base di quanto afferma il CIC e tenendo presente la nostra situazione particolare, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, stabilisce in proposito i seguenti criteri.

243.1a Occorre il permesso del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, nei casi seguenti, considerati spese straordinarie (vedi n. 131.3):

- 1) Sempre, ogni volta che si tratti di:
 - a) alienazione di beni immobili;
 - b) cambiare un immobile contro titoli;
 - c) ipotecare un immobile;
 - d) dare in affitto un immobile con un contratto di lunga durata (più di 9 anni);
 - e) acquistare immobili;
 - f) costruire nuovi edifici;
 - g) concedere fideiussioni.
- 2) Nelle operazioni seguenti, quando la cifra supera i 2/3 della somma massima indicata dalla Conferenza Episcopale nazionale (vedi n. 131.j, nota 37):

³² Vedere a questo riguardo il n. 131.i.

- h) prendere a prestito del denaro;
- i) contrarre debiti e obbligazioni;
- j) ogni spesa cospicua, non giustificata dai fini di mantenimento e funzionamento normale e ordinario delle cose.

243.1b In questi casi, e altri simili se ce ne fossero, il Superiore di Circoscrizione, dopo aver approvato l'operazione, con il consenso del suo Consiglio, domanderà il permesso al Superiore generale, che potrà accordarlo con il consenso del suo Consiglio. La presentazione della richiesta sia corredata di tutte le informazioni che giustificano l'operazione, unitamente alla situazione finanziaria aggiornata della Circoscrizione e alle forme scelte per il pagamento, se si tratta di spese. Lo stesso Superiore generale provvederà a chiedere il permesso alla Santa Sede quando occorresse. Ogni autorizzazione venga sempre rilasciata per iscritto e una copia sia conservata nei rispettivi Archivi.

243.1c Occorre il permesso del Superiore di Circoscrizione, col consenso del suo Consiglio, nei casi seguenti:

- a) accettare delle servitù;
- b) prendere in affitto degli edifici;
- c) effettuare opere di trasformazione, riparazione o adattamento sugli immobili, spettanti di norma al proprietario;
- d) investire denaro a lungo termine;
- e) acquistare e vendere titoli, azioni e obbligazioni;
- f) fare spese oltre il tetto fissato dal bilancio preventivo.

243.1d In questi casi, e altri simili se ce ne fossero, i Superiori locali o i vari Amministratori, con il consenso dei loro Consigli, presentano la richiesta al Superiore circoscrizionale, corredata delle informazioni che giustificano l'operazione. L'autorizzazione, se accordata, venga sempre rilasciata per iscritto e una copia sia conservata nei rispettivi archivi.

□ *Dopo queste precisazioni sul concetto di "amministrazione dei beni temporali", passiamo ad esaminare i casi nei quali per decidere in materia, il Superiore di Circoscrizione ha bisogno del consenso del suo Consiglio.*

243.2 Approvare la programmazione e i bilanci (art. 192.1/5). La programmazione delle attività formative e apostoliche viene fatta dai rispettivi responsabili, il Coordinatore e il Direttore generale con le loro Équipes (artt. 80.1, 82.2 e in parte 98.2), i quali la presentano al Superiore circoscrizionale per la approvazione (art. 80.2), che avviene in sede di Consiglio con il solito procedimento. Il Superiore di Circoscrizione e il suo Consiglio debbono anche controllare ed approvare i bilanci economici sia quelli preventivi che quelli consuntivi. In questa opera si avvalgono della collaborazione e della consulenza dell'Economo.

243.3 Decidere lo scambio di beni tra le Case (art. 193.3). Con la centralizzazione economica della Circoscrizione, questo compito di scambio praticamente è già risolto. Ad ogni modo, il Superiore provinciale o regionale dovrà tener presenti i bisogni delle singole Comunità e, col consenso del suo Consiglio, coordinare convenientemente la distribuzione delle risorse umane ed economiche.

243.4 Stabilire le somme da versare dalle singole Case e settori al fondo provinciale (art. 192.1/6). Questo è quanto comporta la centralizzazione economica della Circoscrizione.

244 *Attività*

244.1 Decidere sulle opere e le priorità (art. 192.1/3). In pratica questo rientra in quanto si è detto circa l'approvazione della programmazione.

244.2 Coordinare le diverse attività (art. 192.1/4). Entro ognuno dei settori, quello apostolico e quello formativo, il compito del coordinamento viene delegato rispettivamente al Direttore generale e al Coordinatore generale con i loro collaboratori. Il Superiore circoscrizionale e il suo Consiglio devono favorire l'intesa e la collaborazione tra i due settori e in seno ad ognuno di essi.

B) Casi che richiedono il parere del Consiglio

245 Le Costituzioni e Direttorio ricordano espressamente 12 casi in cui il Superiore circoscrizionale, per decidere su una determinata questione, deve prima “ascoltare il Consiglio”. Per affinità di materia, raccogliamo i vari casi in due gruppi, secondo il seguente prospetto.

245.1 Il Superiore di Circoscrizione, **ascoltati i suoi Consiglieri**, decide circa:

1.

Persone

- Nomina** — [dei promotori vocazionali [n. 246]
 [del maestro dei postulanti [n. 251]
 [dell'aiutante dato al maestro dei novizi [n. 247]
- Dimissione** — [di un novizio [n. 248]
 [di un professo (non rinnovo) [n. 249]

2.

Assetto

- Regolamenti** — [per gli aspiranti [n. 250]
 [per i postulanti [n. 251]
 [periodo di preparazione alla prof. perpetua [n. 256]
- Programmi** — [postulato nell'ultimo anno dell'aspirantato [n. 252]
 [dispensare da certi studi di prenoviziato [n. 253]
 [prorogare il noviziato [n. 254]
 [inserire gli juniores in una esperienza apost. [n. 255]

1) Circa le persone

246 Nomina dei promotori vocazionali (art. 88.2). È un punto in cui ci deve essere intesa con il Coordinatore e l'Équipe di Formazione. Su loro proposta, il Superiore farà la nomina dopo aver ascoltato i propri Consiglieri.

247 Dare un aiutante (professo perpetuo) al maestro dei novizi (art. 108.2). La richiesta può venire dallo stesso maestro, tramite il Coordinatore della Formazione. Il Superiore deciderà dopo aver ascoltato i suoi Consiglieri.

248 Dimissione di un novizio (art. 115). Per “un giusto motivo”, dopo aver sentito il maestro e aver ascoltato i Consiglieri, il Superiore di Circoscrizione può dimettere un novizio.

249 Esclusione di un professo temporaneo dal rinnovo della professione (art. 136).³³ Occorrono “giuste e ragionevoli cause”, una delle quali può essere anche la malattia contratta dopo la professione,³⁴ qualora sia di danno al religioso stesso o all'Istituto. Il Superiore circoscrizionale, messo al corrente del caso da parte dei diretti responsabili e ascoltati i suoi Consiglieri, deciderà in proposito.

³³ Il VI Capitolo generale, per adeguare in questo punto la nostra legislazione a quella del CIC (can. 689) ha corretto l'art. 136: al posto di “con il *consenso* del suo Consiglio” rimane “*udito* il suo Consiglio” (cf *Atti*, p. 72; vedi *Appendice 3*).

³⁴ Si tenga presente quanto dice il can. 689 §§ 2 e 3. L'esclusione dal rinnovo non può darsi «se la malattia è dovuta a negligenza da parte dell'Istituto, oppure a lavori sostenuti nell'Istituto stesso», e ancora «se il religioso, durante i voti temporanei diventa demente». Tutti gli altri casi e generi di malattia costituiscono «motivo per non ammettere [il religioso] alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua», quando a giudizio degli esperti [medici] detta malattia fisica o psichica «rende non idoneo alla vita nell'Istituto il religioso».

2) Circa l'organizzazione

250 Disporre un regolamento per gli aspiranti (art. 99.2). Sarà il Coordinatore della Formazione con la sua Équipe a preparare detto regolamento. Al Superiore di Circoscrizione spetta approvarlo, dopo aver ascoltato il suo Consiglio.

251 Istituire il postulato, fissarne il regolamento, nominare i maestri (art. 100*b*). D'intesa con il Coordinatore e l'Équipe di Formazione, il Superiore circoscrizionale, ascoltati i propri Consiglieri, decide l'istituzione del postulato tenendo presente che a questa tappa della formazione occorre dare grande importanza (art. 101). Per ciò che riguarda il regolamento del postulato, vale quanto detto sopra circa quello degli aspiranti. Infine, anche la nomina dei maestri per i postulanti sarà fatta d'accordo con il Coordinatore della Formazione.

252 Destinare come postulato l'ultimo anno dell'aspirantato (art. 101.1). È una applicazione particolare di quanto detto sopra e quindi ci si regolerà allo stesso modo.

253 Dispensare da taluni studi prima dell'ingresso in noviziato (art. 96). I responsabili della formazione esprimeranno il loro parere al riguardo, dopo di che il Superiore circoscrizionale, ascoltati i suoi Consiglieri, prenderà la decisione.

254 Prorogare il noviziato (art. 119). Nel caso che, a giudizio del maestro dei novizi, rimanessero dei dubbi sull'idoneità del candidato alla professione religiosa, il Superiore circoscrizionale, ascoltati i suoi Consiglieri, potrà decidere di prorogare il noviziato, non però più di sei mesi.

255 Inserire a tempo pieno gli juniores nell'apostolato specifico paolino, almeno per un periodo di 12 mesi, interrompendo *ad interim* anche gli studi (cf *Formazione paolina per la missione*, Roma 1995, direttiva n. 5, p. 189 degli "Atti").

256 Stabilire il periodo di preparazione alla professione perpetua (art. 146.3). Udito il parere dei suoi Consiglieri, il Superiore circoscrizionale stabilisce le modalità di detta prepara-

zione, in base ovviamente ai suggerimenti del maestro degli juniores e al programma preparato assieme al Coordinatore e all'Équipe di Formazione. In detto programma assumono importanza rilevante gli studi sugli impegni della professione perpetua e sulle esigenze della vita apostolica paolina.

C) Decisioni che il Superiore può prendere da solo

257 Le Costituzioni e Direttorio enumerano espressamente alcune decisioni che il Superiore circoscrizionale può o deve assumere da solo:

- 1) *Circa le persone e l'organizzazione in genere:*
 - a) anticipare, ma non più di 15 giorni, la prima professione (art. 112.1)
 - b) ammettere alla professione un novizio in pericolo di morte (art. 114.1)
 - c) costituire, con il consenso del Superiore generale, juniorati interprovinciali (art. 126.1)
 - d) adottare misure di previdenza sociale (art. 19.4)
 - e) autorizzare un religioso a far uso degli strumenti neutri nell'apostolato (art. 68.1)
 - f) presentare all'ordinario del luogo i sacerdoti per le parrocchie (art. 192.2)
 - g) domandare al Superiore generale la dispensa dal limite massimo di età per un Superiore locale (art. 160.1)
 - h) nominare un suo Delegato a capo di una Comunità con meno di 5 membri o per la Casa provinciale (vedi nn. 303.4-5)
 - i) concedere, con il consenso del Superiore generale, il permesso a un professo perpetuo di rinunciare ai beni patrimoniali (art. 38.1)
 - j) permettere la collaborazione intercongregazionale per gli studi (art. 95.2)
 - k) permettere di realizzare studi in centri di specializzazione (art. 96.1)
 - l) dispensare, sebbene con molte cautele e raramente, dal postulato (art. 101)
 - m) studiare lo scambio di beni tra Casa e Casa (art. 38.2; vedi n. 243.3).

- 2) *Riguardo al Capitolo:*
- a) convocare il Capitolo provinciale d'inizio mandato (art. 194)
 - b) raggruppare le case piccole per l'elezione dei delegati al Capitolo provinciale (art. 195.3c)
 - c) fare lo spoglio dei voti della suddetta elezione, alla presenza di due testimoni (art. 195.5)
 - d) determinare la modalità della partecipazione al Capitolo provinciale di uno o più Delegati o Assistenti paolini degli Istituti Aggregati (art. 196.1, nuovo)
 - e) fare la promulgazione dei delegati eletti al Capitolo generale (art. 196.5d).

IV

COMPITI SPECIFICI DI ALCUNI COLLABORATORI

<i>Il Vicario provinciale o regionale</i>

258 È nominato dal Superiore circoscrizionale, con il consenso del suo Consiglio, tra gli stessi Consiglieri. Egli è il sostituto del Superiore assente o impedito, e in tali casi può trattare soltanto gli affari di ordinaria amministrazione (art. 191.2).

258.1 Per la sostituzione del Vicario circoscrizionale, se per qualche motivo egli venisse a mancare, si procede come per la sostituzione di un Consigliere (vedi n. 236.1); e una volta completato il Consiglio, si nomina il nuovo Vicario.

Il Segretario provinciale o regionale

259 È un Ufficiale che aiuta il Governo circoscrizionale nelle attività di segreteria sia prima che durante e dopo le riunioni del Consiglio (art. 193). Egli viene nominato dal Superiore, con il consenso del suo Consiglio, e resta in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Superiore (art. 193.1). Può essere uno dei Consiglieri o altro professore (art. 193.2). È in certo modo la memoria del Consiglio, e il suo compito —sempre in collaborazione stretta con il Superiore— comprende i seguenti atti:

259.1 Rende nota la convocazione del Consiglio a tutti i Consiglieri e, in caso di un Consiglio allargato, alle altre persone invitate a partecipare (art. 192.3).

259.2 Accompagna la convocazione con l'agenda delle questioni da trattare e la necessaria documentazione.

259.3 Mette a verbale gli argomenti trattati e le decisioni prese, evidenziando i punti salienti dell'eventuale dibattito.

259.4 All'inizio di ogni riunione dà lettura del verbale della seduta precedente, apportando le eventuali correzioni o puntualizzazioni proposte prima di firmarlo assieme al Superiore.

259.5 Invia tempestivamente copia del verbale al Segretario generale.

259.6 Prepara con il Superiore il comunicato-informazione alle Comunità e le notificazioni alle persone interessate.

259.7 Cura l'Archivio ufficiale della Circoscrizione, in cui si conservano tutti i documenti (vedi, per analogia, nn. 154.1-2).

♦ Si presti molta attenzione e si dia somma importanza all'Archivio circoscrizionale. Un Archivio ben ordinato risulta sempre di grande aiuto a coloro che si susseguono nel servizio dell'autorità.

♦ È compito del Segretario di Circoscrizione, in collaborazione con il rispettivo Superiore, aver cura ed aggiornare l'Archivio circoscrizionale. In esso siano debitamente conservati: le cartelle personali dei membri della Circoscrizione (dati anagrafici, foto, curriculum vitae, relativa corrispondenza ufficiale); verbali dei

Consigli (circoscrizionale, formativo e apostolico); documentazione relativa alle Comunità e alle attività formative e apostoliche della Circoscrizione (verbali, progetti comunitari-formativi-apostolici, corrispondenza, ecc.); atti civili e giuridici (Statuti regionali o settoriali, procure, ecc.); bilanci annuali circoscrizionali; documentazione relativa ad interventi su vecchie e nuove strutture (planimetrie, preventivi, contratti, ecc.); documentazione relativa ad eventi significativi per la Circoscrizione; atti del Governo generale (documenti normativi, lettere orientative, corrispondenza, ecc.); documentazione relativa ai rapporti circoscrizionali con le altre istituzioni della Famiglia Paolina (incontri tra Governi, collaborazioni, accordi, ecc.); rapporti con le diocesi o altri organismi ecclesiali. Si ponga grande cura, inoltre, nella conservazione essenziale e completa degli atti dei Capitoli o Assemblee di Circoscrizione.

260 Il Segretario provinciale è membro *ex officio* del Capitolo provinciale che si celebra mentre egli è in carica (vedi n. 208.2).

L'Economista provinciale o regionale

261 È un Ufficiale incaricato di curare l'amministrazione dei beni materiali. Egli è nominato dal Superiore con il consenso dei suoi Consiglieri e resta in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Superiore provinciale (art. 193.1).

261.1 La nomina di un Economista provinciale, che provveda all'amministrazione dei beni, è una esigenza che s'impone in forza del CIC (can. 636 § 1). La figura dell'Economista provinciale dev'essere distinta da quella del Superiore (vedi nn. 131.b e 131.d),³⁵

³⁵ Come abbiamo notato (vedi n. 157.1, nota 48), c'è una graduatoria in quest'obbligo giuridico: esso è stretto a livello generale, un po' meno a livello provinciale (l'espressione usata dal CIC, "similmente", viene interpretata da alcuni come un'attenuante: cf Domingo J. Andrés, *El derecho de los religiosos*, o.c., n. 267; altri invece fanno un'interpretazione più stretta: cf L. Chiappetta, *Il Codice...*, o.c., vol. I, n. 2625). Tale obbligo non tocca le Regioni —cioè non vuol dire però che non sia consigliabile distinguere la persona del Superiore da quella dell'Economista regionale—, e infine il CIC fa soltanto una raccomandazione ("per quanto è possibile") nel caso dell'Economista locale.

non necessariamente da quella di Consigliere, benché la confluenza delle due cariche nella stessa persona non sia l'ideale.

261.2 L'Economo provinciale viene costituito secondo le modalità e i requisiti prescritti dal diritto proprio. Egli è sottoposto alle norme stabilite nei cann. 1273-1289, e assolve i suoi compiti sotto la direzione del Superiore provinciale.

261.3 Quanto detto dell'Economo provinciale vale per quello regionale, tenuto conto di ciò che si afferma sopra (vedi n. 261.1, nota 35).

262 I compiti dell'Economo provinciale vengono così descritti negli artt. 193.3 e 193.4 delle Costituzioni e Direttorio (Doc. Cap. n. 800):

- a) coordina la gestione economica della Provincia, con un controllo effettivo sulle singole amministrazioni;
- b) servendosi dei mezzi contabili oggi disponibili, presenterà trimestralmente l'andamento dell'economia provinciale, e ogni anno la situazione patrimoniale e il bilancio consolidato per l'esame da parte del Governo provinciale. Dopo l'approvazione invierà copia all'Economo generale, nei primi mesi dell'anno successivo;
- c) prepara con gli amministratori delle attività il bilancio preventivo e lo presenta all'esame e all'approvazione del Superiore provinciale e suo Consiglio;
 - ♦ L'Economo circoscrizionale può essere alle volte il Direttore amministrativo dell'opera apostolica, e in tale veste dipenderà dal Direttore generale.
- d) al termine del suo incarico, redigerà una relazione sullo stato economico della Circoscrizione, indicando le opere compiute, le spese, i bilanci e la situazione patrimoniale;
- e) interviene alle riunioni del Consiglio circoscrizionale allorché saranno trattate questioni di carattere economico e fornirà ai membri del Consiglio tutti i dati di cui avessero bisogno in ordine alle decisioni da prendere.

263 L'Economo provinciale è membro *ex officio* del Capitolo provinciale che si celebra mentre egli è in carica (vedi n. 208.2).

V

**RAPPORTI CON COMUNITÀ,
PERSONE, ATTIVITÀ**

264 Per assolvere al proprio compito di animare e stimolare i confratelli alla fedeltà della loro vita religiosa apostolica paolina (art. 186; vedi n. 206), il Superiore circoscrizionale deve mantenere frequenti contatti con i responsabili delle Comunità e delle diverse attività e con tutti i membri.

A tale fine terrà presente:

1. L'informazione e la comunicazione

265 Va curata e favorita l'informazione su quei problemi, realtà o temi d'interesse che riguardano la vita e le opere della Circoscrizione, della Congregazione e dell'intera Famiglia Paolina. A tale scopo si creino organi permanenti d'informazione, anche molto semplici (Doc. Cap. n. 645) e si sfruttino gli abbondanti mezzi di trasmissione atti a promuovere lo scambio delle comunicazioni tra le Case, i settori, i gruppi.

265.1 L'informazione è dovuta a tutti i membri, a misura del coinvolgimento e la responsabilità di ciascuno. Alcune informazioni devono rimanere riservate nell'ambito dei Superiori, dei vari dirigenti, dei Consigli, ecc.

2. Visite alle Comunità

266 Informazione e comunicazione diventano poi dialogo personale tra il Superiore circoscrizionale e i singoli confratelli nel momento della visita alle Comunità, prescritta dalle Costituzioni almeno una volta all'anno (art. 187).

266.1 È auspicabile che tali visite siano più frequenti; ma tra quelle effettuate conviene formalizzarne una, ritenendola canonica, nella quale sia data a tutti i membri della Comunità l'occasione d'incontrare singolarmente il Superiore circoscrizionale o il suo Delegato, se è costui a fare la visita. Ciò avverrà in modo ancora più particolare in occasione delle consultazioni. (Per gli orientamenti di fondo di ogni visita, vedi nn. 164-165 e nota 50).

3. Stimolo e accompagnamento alle opere

267 Al Superiore circoscrizionale, coadiuvato dal suo Consiglio, sono affidati —in senso ampio— l'animazione, la promozione, il coordinamento e il potenziamento dell'opera vocazionale-formativa e delle attività apostoliche della Circoscrizione (Doc. Cap. n. 708*b*; artt. 184 e 186). La gestione diretta delle medesime sarà normalmente da lui delegata a persone competenti (vedi nn. 209-213 e tutto il capitolo IV); ma ciò non significherà, da parte del Superiore, abdicare alla propria responsabilità. Deve perciò seguire con attenzione lo sviluppo delle varie attività, rispettando sempre le competenze secondo le deleghe da lui rilasciate per iscritto, appoggiando i responsabili, sollecitando ed esigendo la collaborazione di tutti.

267.1 Nel campo dell'apostolato, l'intervento più qualificato del Governo circoscrizionale, che non ammette deroghe ai tempi previamente stabiliti, avverrà al momento della programmazione e della verifica (artt. 80.1-2 e 72.5).

267.2 Nel campo formativo, a parte la costante presenza del Superiore circoscrizionale, gli interventi del Governo provinciale o regionale avvengono specialmente nel momento delle nomine, ammissioni, rinnovi, presentazioni, ecc. (vedi nn. 236.3-5 e 237-238.2).

III

IL GOVERNO LOCALE

(nn. 300-329)

300 SCHEMA DEL CAPITOLO

I.	Il Superiore di Comunità	[nn. 301-309.2]
	Identikit: <i>nomina, requisiti, durata del mandato</i> ◆ Compiti personali: <i>il compito di governare; nel campo dell'animazione; a servizio delle persone; rapporti con i responsabili delle attività</i>	[nn. 301-304.3] [nn. 305-309.2]
II.	<i>I collaboratori del Superiore locale</i>	[nn. 310-314]
	1. I Consiglieri locali Identikit: <i>numero, requisiti, elezione, compiti</i> ◆ Nelle case con meno di cinque membri non ci sono Consiglieri 2. Gli Officiali: Segretario, Economo Identikit: <i>nomina, compiti specifici</i>	[nn. 310-312] [nn. 310-311.4] [n. 312] [nn. 313-314]
III.	<i>Compiti del Superiore col suo Consiglio</i>	[nn. 315-320]
	◆ Le riunioni di Consiglio: 1. <i>decisioni circa le persone e l'organizzazione</i> 2. <i>decisioni circa altre questioni</i>	[nn. 315-316] [nn. 317-319] [nn. 319-320]
IV.	<i>Compiti specifici di alcuni collaboratori</i>	[nn. 321-326.2]
	◆ Sostituto del Superiore ◆ Segretario ◆ Economo	[n. 321] [nn. 322-323.9] [nn. 324-326.2]
V.	<i>Rapporti con i confratelli</i>	[nn. 327-329]
	◆ Riunioni comunitarie ◆ Informazione e comunicazioni	[n. 328] [n. 329]

I

IL SUPERIORE DI COMUNITÀ

Identikit del Superiore di Comunità

301 A capo di una Comunità c'è sempre il Superiore (art. 14), che è responsabile della medesima, con l'aiuto dei suoi Consiglieri, nell'ambito stabilito dalle Costituzioni e Direttorio (art. 175).

301.1 Per costituire una Comunità si richiede che i membri della Casa siano almeno tre (art. 173).

302 Il Superiore locale **viene nominato** dal rispettivo Superiore maggiore (Provinciale, Regionale o Generale, se la Casa dipende direttamente dal Governo generale) con il consenso dei rispettivi Consiglieri, dopo una visita alla Comunità e dopo aver consultato privatamente tutti i membri della medesima (art. 176).

302.1 La consultazione «è un procedimento di responsabile partecipazione dei membri al bene comune, per offrire all'autorità—in questo caso al Superiore circoscrizionale— indicazioni in vista di una decisione» (art. 164.1). Tale procedimento non è da confondersi con quello dell'elezione diretta; in quest'ultima conta immediatamente il numero dei voti, e chi ne ottiene la maggioranza stabilita viene designato in modo diremmo automatico. Nella consultazione invece si ha l'ulteriore *filtro* dell'autorità superiore, che, oltre a contare il numero delle indicazioni, prende in considerazione altri elementi (ivi).

302.2 Le Costituzioni e Direttorio chiedono che le consultazioni si svolgano in piena libertà e responsabilità; non prescrivono però le modalità concrete, e quindi sarà il Superiore circoscrizionale a determinarle. Normalmente si dialoga in privato con ognuno dei membri e lo si invita a segnalare per iscritto le sue preferenze su una apposita scheda debitamente firmata.

303 Per la nomina a Superiore locale **occorrono questi requisiti** (art. 175):

- essere sacerdote;
- essere professo da almeno cinque anni;¹
- aver compiuto, al momento della nomina, i trent'anni di età e non aver superato i settanta; da questo secondo limite può dispensare il Superiore generale, su proposta del Superiore di Circoscrizione (art. 160.1).

303.1 La nomina viene comunicata all'interessato dal Superiore circoscrizionale, a viva voce, chiedendogli l'assenso. In un secondo tempo gli sarà inviato il documento scritto, con indicazione della data per l'inizio del mandato. Egli sarà messo al corrente della situazione della Comunità e dei progetti apostolici e/o formativi che le sono assegnati.

303.2 Il Superiore locale viene scelto tra i membri stessi della Comunità o delle altre case della Circoscrizione. Il Superiore maggiore, se lo riterrà opportuno, potrà proporre una rosa di nomi.

303.3 Per la scelta di confratelli che risiedono fuori della Circoscrizione, si richiede l'autorizzazione del Superiore generale, ascoltati i suoi Consiglieri (art. 176.1).

303.4 In determinati casi (ad esempio in Comunità molto piccole o aventi caratteristiche particolari), il Superiore maggiore può nominare a capo della Comunità locale, dopo aver consultato i membri, un suo Delegato, che potrà essere anche un fratello discepolo.

¹ Probabilmente nel testo delle Costituzioni si è saltata la parola "perpetuo", presente nei Doc. Cap. al n. 680c. Infatti, essere "professo perpetuo", da almeno cinque anni, è condizione necessaria per il Superiore regionale (art. 182) e per il Superiore provinciale (art. 185). Inoltre il can. 623 esige tale condizione per ogni Superiore religioso. Converterà quindi precisare il testo delle Costituzioni. In pratica, essendo sacerdote il candidato a Superiore, egli dovrà essere professo perpetuo (eccetto il raro caso di uno che entra in noviziato già sacerdote). Rimarrebbe ancora da adempiere la condizione dei cinque anni di professione perpetua.

303.5 La Casa provinciale, in quanto comunità locale (tenuto sempre conto di quanto si dice all'art. 191.1), può essere retta dallo stesso Superiore provinciale (art. 188.1), da un suo Delegato o da un Superiore locale vero e proprio, con il suo Consiglio. Sarà lo stesso Provinciale a decidere convenientemente in merito, tenuto conto della situazione concreta e della precedente prassi o esperienza fatta (vedi n. 241.1).²

304 Il **mandato** del Superiore locale è di tre anni (art. 177), con possibilità di nomina per un secondo triennio consecutivo.³ In una Regione, la scadenza del Superiore locale coincide con quella del Superiore regionale, che è anche di tre anni (art. 182.1).

304.1 In tutti i casi però si tenga presente che egli continua nel suo ufficio come delegato, finché non arriva il suo successore (art. 160.2).

304.2 Per l'eventuale rimozione del Superiore locale dalla sua carica (artt. 177 e 161), vedi n. 124.2.

304.3 Un Superiore locale può presentare, per motivi gravi, le proprie dimissioni al Superiore di Circoscrizione, che le accetta o le respinge (vedi n. 236.2, ultimo §).

305 Suo **compito** principale, con l'aiuto del Consiglio, è quello di promuovere la vita religiosa apostolica della Comunità (artt. 178-178.2 e 180.4),⁴ e comprende i seguenti elementi:

- a) Confermare i fratelli nella loro missione e aiutarli a compierla, mediante il servizio dell'animazione e la promozione —con l'esempio e la parola— del clima evangelico della convivenza fraterna (art. 165; can. 618);

² Per quanto riguarda la Casa generalizia come comunità locale, vedi n. 107.1.

³ «Chi avesse esercitato il superiorato per due periodi consecutivi non può essere rinnovato nella carica del medesimo livello, se non dopo trascorso almeno un anno» (art. 160).

⁴ Riguardo al "compito di governare", concetto che occorre applicare all'ambito locale, vedi n. 108.1.

- b) applicare i principi di corresponsabilità e sussidiarietà, programmando e dando grande importanza alle riunioni comunitarie e all'informazione (art. 18.1-2; vedi n. 328);
- c) favorire lo svolgimento delle varie attività —apostoliche e formative— nel rispetto dei compiti assegnati alla Comunità dagli organismi circoscrizionali competenti (art. 166; vedi nn. 308-308.1);
- d) costituirsi, assieme ai Consiglieri (art. 180.4), in centro motore della Comunità, nei suoi vari aspetti: liturgico, culturale (art. 178.2), organizzativo;
- e) intervenire opportunamente quando il bene delle persone o della Comunità lo richiedesse, facilitando anche, d'accordo con i suoi Consiglieri, l'avvicendamento del personale, programmato dalle competenti autorità circoscrizionali (art. 178.1);
- f) promuovere l'unità tra tutti i membri, il dialogo e l'edificazione reciproca (art. 19; Doc. Cap. n. 692);
- g) attendere alle necessità delle singole persone, premurandosi della loro salute psicofisica (artt. 19.2 e 21; cf *II^a Priorità del VI Cap. Gen.*, n. 13);
- h) curare che si leggano pubblicamente le Costituzioni e Direttorio almeno una volta all'anno (art. 178.2), e sollecitarne anche la lettura privata (Doc. Cap. n. 688);
- i) provvedere alla conoscenza, anche per pubblica lettura, dei documenti della Santa Sede (art. 49.1);
- j) farsi portavoce delle istanze della Congregazione, trasmettendo in forma viva i documenti inviati dal Governo generale e dal Governo circoscrizionale (art. 49.1; Doc. Cap. n. 688; cf *I^a Priorità del VI Cap. Gen.*, n. 6c), assumendo e caldeggiando cordialmente i piani congregazionali e circoscrizionali;
- k) procurare che la Comunità si dia annualmente un "progetto comunitario", al fine di favorire lo studio e la meditazione della Parola di Dio e promuovere la conoscenza del pensiero del Fondatore (cf *I^a Priorità del VI Capitolo generale*, n. 6ab), stimolare l'impegno apostolico e la collaborazione pratica nel campo della promozione vocazionale;

- l) far conoscere la San Paolo nel territorio dove è situata la Comunità e curare i rapporti con la Famiglia Paolina e con le autorità ecclesiastiche locali. Circa questo ultimo aspetto, è doveroso informare la Curia diocesana dell'avvicendamento dei membri, specialmente se si tratta di chierici, e mantenere i contatti con essa per ciò che riguarda l'opera apostolica;
- m) tenere in ordine il registro delle Messe e vigilare perché si adempiano gli oneri assunti al riguardo (can. 957).

306 Il Superiore locale sarà il normale punto di riferimento per i religiosi che, per ragioni particolari, dovessero rimanere fuori della Comunità (art. 173.1); con essi cerchi di avere regolari rapporti, a meno che il Superiore maggiore se ne assuma personalmente il compito.

306.1 Da parte sua, il Superiore locale dimori nella propria casa e non se ne allontani se non per vera necessità (art. 179; can. 629), dopo aver incaricato il suo sostituto (art. 180.1) e, quando occorre, aver notificato l'assenza al Superiore maggiore (art. 179.1).

307 Tenendo presente la distinzione tra comunità e opera, per quanto riguarda le attività apostoliche e formative, il Superiore locale e il suo Consiglio assumeranno i piani della Circo-scrizione, collaborando con i responsabili (art. 178.1; Doc. Cap. n. 680) e operando secondo le proprie possibilità (ivi, n. 690).

308 Il Superiore locale, aiutato dal suo Consiglio, cercherà di impostare nella Casa un ordinamento conveniente che, d'accordo con i responsabili, tenga conto sia delle esigenze delle attività sia degli altri impegni religiosi dei fratelli. Avrà grande comprensione per le eccezioni e gli eventuali momenti di emergenza, ma anche una equilibrata determinazione per non permettere lo scollamento tra i vari elementi essenziali della vita paolina.

308.1 Come risulta dal precedente n. 305/a-m, riguardo ai compiti del Superiore locale, le Costituzioni e Direttorio (artt. 178-178.2) si esprimono con sufficiente chiarezza e apertura, in termini che potrebbero sembrare generici se non si tenesse conto che il testo ha davanti agli occhi il *progetto apostolico* —e quello

formativo— a *livello circoscrizionale*. L'impostazione organizzativa in atto nella Congregazione, che privilegia la visione circoscrizionale sulla visione locale, ha *toccato* ovviamente la figura del Superiore locale, focalizzando la sua azione nell'animazione e nell'attenzione diretta alle persone. Questo spostamento è andato affermandosi man mano che in molte Circo-scrizioni si consolidavano le nuove strutture apostoliche e quelle formative subivano dei cambiamenti. Occorre perciò leggere gli articoli delle Costituzioni e Direttorio che trattano della Comunità locale nell'ottica di tale situazione.

308.2 Il Superiore tenga presente che l'esercizio organizzato della missione non è una *dispersione* della Comunità né qualcosa di marginale, ma è l'impegno fondamentale al quale si è votato ogni religioso paolino. Perciò tutti i membri della Comunità —in forza della propria consacrazione, nella misura delle proprie possibilità e con una rinnovata generosità— devono essere inseriti in qualche attività, giacché «non si può essere partecipi della vita della Congregazione se non si è *dentro* la propria specificità»,⁵ cioè nelle attività compiute dalla Congregazione.

308.3 I responsabili dei settori —e tutti quanti i confratelli che vi lavorano—, per ciò che concerne le attività, ricevono le direttive dai rispettivi Direttori e portano avanti il proprio ruolo con autonomia, rispondendo immediatamente ad essi (art. 167). Ciò non significa “diminuire” la figura del Superiore locale, né viene svuotato il suo ruolo per il fatto che non interviene direttamente sull'andamento delle attività; al contrario, applicando il principio di sussidiarietà, il compito del Superiore —animare la Comunità e aver cura delle persone— risulta meglio precisato e agevolato.

308.4 D'altro lato, i responsabili delle attività «sono anch'essi soggetti al Superiore locale in tutto ciò che concerne la vita della comunità, eccetto quanto riguarda specificatamente il loro compito direzionale; e verso i fratelli impegnati nel loro settore,

⁵ Cf “A proposito della III^a priorità”, n. 1.2, in *Organizzazione apostolica...*, o.c., p. 78.

essi accorderanno un'attenzione non solo professionale, ma anche religiosa e pastorale», poiché «nei loro confronti è impegnata l'obbedienza dei fratelli da essi dipendenti» (art. 180.9; vedi n. 035.1).

308.5 Proprio perché ai responsabili delle attività è dovuta l'obbedienza dei fratelli in esse impegnati, e perché a costoro è dovuta da parte dei responsabili una attenzione fraterna, spetta al Superiore l'importante e delicato compito della *mediazione*, allorché sorgessero problemi tra gli uni e gli altri. Dovrà essere una mediazione *attiva*, nel senso cioè di non trasmettere subito la questione all'istanza superiore—in pratica al Provinciale o Regionale—, abdicando così alla propria funzione, ma affrontandola con realismo e serenità, cercando di ricostruire l'intesa e la collaborazione.⁶

308.6 Nell'ambito delle varie competenze,⁷ deve sempre esistere unità di intenti, sincera collaborazione, informazione sistematica, coinvolgimento di tutti e di ognuno nell'unica vita religiosa apostolica.

309 Il Superiore di una Comunità locale composta di almeno cinque membri, partecipa al Capitolo provinciale (art. 196).

309.1 Se invece la Comunità ha meno di cinque membri, agli effetti dell'elezione dei delegati al Capitolo provinciale, anch'egli farà parte delle "case raggruppate" (art. 195.3c; vedi sopra, n. 217.5).

⁶ «L'ideale comunitario non deve far dimenticare che ogni realtà cristiana si edifica sulla debolezza umana [...]. Sempre è possibile migliorare e camminare assieme verso la comunità che sa vivere il perdono e l'amore. Le comunità infatti non possono evitare tutti i conflitti. L'unità che devono costruire è un'unità che si stabilisce al prezzo della riconciliazione. La situazione di imperfezione delle comunità non deve scoraggiare» (CIVCSVA, *La vita fraterna in comunità*, [febbraio 1994], n. 26).

⁷ «È necessario che il diritto proprio sia il più possibile esatto nello stabilire le rispettive competenze della comunità, dei diversi Consigli, dei responsabili settoriali e del Superiore. La poca chiarezza in questo settore è fonte di confusione e di conflittualità» (CIVCSVA, *doc. cit.*, n. 51).

309.2 Per eleggere un delegato della Casa al Capitolo provinciale si segue questa procedura:

a) *Nelle Comunità con almeno cinque membri* (art. 195.3b), l'elezione si fa in una riunione comunitaria, presieduta dal Superiore locale, con scrutini distinti per ogni delegato, a maggioranza assoluta nei primi due e a maggioranza relativa a partire dal terzo scrutinio (art. 195.4). Le Case con un numero di membri da cinque a undici eleggono *un* delegato; le Case con almeno dodici membri eleggono *due* delegati; le Case con oltre cinquanta membri eleggono *quattro delegati* (art. 195.3b). «Terminata l'elezione dei delegati, si procede all'elezione dei loro sostituti, con una votazione a maggioranza relativa per ogni sostituto» (è eletto chi riceve più voti).⁸

b) *Le Comunità con meno di cinque membri* (art. 195.3c) faranno parte delle "Case raggruppate" secondo le modalità che il Superiore provinciale comunicherà. I "gruppi" non supereranno le venti unità; se il numero globale dei membri raggiunge le dodici unità, saranno eletti *due* delegati; se invece il numero globale è inferiore a dodici, sarà eletto *un* delegato. La votazione si svolge nelle singole residenze, sotto la presidenza del Superiore o incaricato locale: gli elettori voteranno uno o due nominativi dalla lista del proprio gruppo globale, consegnando la scheda in busta chiusa. Il Superiore o incaricato invierà le schede, unitamente alla sua, al Superiore provinciale, il quale farà lo spoglio e comunicherà il risultato (art. 195.5).

♦ In queste elezioni dei delegati (art. 195.3) i professi temporanei hanno soltanto voce attiva (cioè possono votare), mentre i professi perpetui hanno voce attiva e passiva (cioè possono votare ed essere votati).

⁸ Questo procedimento per l'elezione dei sostituti fu emanato dal V Capitolo generale (1986; cf "Atti", p. 62; vedi *Appendice 2*), sostituendo quindi l'ultimo paragrafo dell'art. 195.3. L'articolo conclude così: «Questa norma si applica ogni qualvolta si debba procedere all'elezione di delegati». Se nella votazione a maggioranza relativa si avesse parità tra due candidati, rimane eletto colui che ha più anni di professione; e se anche in questo ci fosse parità, colui che è maggiore di età.

II

I COLLABORATORI DEL SUPERIORE LOCALE

1. I Consiglieri locali

310 In *numero variabile* (sempre pari, da due a sei, secondo l'entità della Casa), essi sono i collaboratori immediati del Superiore e condividono con lui la responsabilità del governo della Comunità (art. 180).

310.1 Il numero verrà determinato dal Superiore di Circo-scrizione, il quale terrà in dovuto conto la prassi, il funziona-mento precedente e le circostanze attuali.

311 Nelle Case con più di quattro membri, essi vengono *eletti in forma diretta* e segreta, con maggioranza assoluta di voti (vedi, per questa formula, il n. 116.5) da tutti i membri professi della Comunità, e rimangono in carica sino allo scadere del mandato del Superiore. Possono essere eletti Consiglieri solo i professi perpetui della Comunità.

311.1 La elezione avviene in questo modo: riunita la Comunità sotto la presidenza del Superiore di Circo-scrizione o di un suo Delegato, si leggono gli articoli 180-180.5 delle Costituzioni e Direttorio; i due membri più giovani di età, che fanno da scrutatori, distribuiscono le schede ai votanti; raccolgono i voti e verificano che il numero corrisponda a quello degli elettori (altrimenti la votazione è nulla); davanti al Presidente, proclamano i nomi dei votati. Le votazioni si ripetono finché avviene l'elezione di un candidato. Chi presiede la riunione gli chiede l'assenso e, avutolo, lo proclama eletto. Per ogni Consigliere da eleggere si fanno scrutini distinti.

311.2 Si seguirà lo stesso procedimento quando si debba eleggere un Consigliere locale in sostituzione di un altro che è venuto a mancare per qualsiasi causa (art. 180.1).

311.3 Per l'eventuale rimozione di un Consigliere dal suo ufficio (art. 180), vedi n. 239.2.

311.4 Se nella Casa c'è un'attività apostolica che coinvolge un buon numero di membri, è conveniente che il responsabile —dietro invito del Superiore— partecipi alle riunioni del Consiglio allargato. Da parte sua, il responsabile delle opere tenga informato il Superiore della Casa sull'andamento delle attività apostoliche.

312 Nelle Case con meno di cinque membri non è prescritto il Consiglio locale. In esse, il Superiore dovrà trattare gli affari della Comunità con tutti i professi perpetui della medesima (art. 180.6). Se poi ci fossero uno o più temporanei, li si coinvolga convenientemente.

2. Gli Officiali

313 Per il lavoro di segreteria, sia prima che durante e dopo le riunioni del Consiglio, il Superiore designa o incarica uno degli stessi Consiglieri, nominandolo per la funzione di **Segretario** (art. 180.5).⁹

⁹ Il Direttorio (art. 180.5) parla di «uno dei Consiglieri **eletto** allo scopo» (cioè come Segretario); anche nei Documenti Capitolari 1969-71, n. 696, si parlava di «eleggere un Segretario» (senza precisare «tra i Consiglieri»). Ci deve essere stata una svista nella terminologia: sembra un po' troppo questa elezione. Difatti il Segretario provinciale è «nominato» (art. 193.1; i Doc. Cap., al n. 714, dicevano che il Segretario provinciale «è designato..., e può essere **scelto** anche tra gli stessi Consiglieri»). Anche il Segretario generale è nominato (art. 207.1, secondo la modifica apportata ai Doc. Cap., n. 749, dal IV Capitolo generale, vedi «Atti» p. 32, che corregge il n. 147, in vista della stesura definitiva delle Costituzioni e Direttorio). Forse, similmente, occorrerà modificare l'art. 180.5 in sede di Capitolo generale.

314 Per le questioni amministrative della Comunità, il Superiore nomina con il consenso dei Consiglieri l'**Economo**, che potrà essere uno dei Consiglieri o altro professore o lo stesso Superiore (vedi n. 324.1).¹⁰

- ♦ Dei loro compiti specifici si parlerà più avanti (vedi nn. 322-326.2).

III

COMPITI DEL SUPERIORE LOCALE CON IL SUO CONSIGLIO

Le riunioni di Consiglio

315 Al Superiore locale spetta convocare i suoi Consiglieri almeno una volta al mese, per una verifica sull'andamento della Casa e per trattare le questioni più importanti della Comunità (art. 180.2).

315.1 La convocazione è resa nota ai Consiglieri con tempestività dal Superiore, anche tramite il Segretario, accompagnata dall'agenda delle questioni da trattare (art. 180.5). Dopo la riunione si informerà la comunità con un comunicato sulle decisioni prese.

¹⁰ È rimasta superata la norma emanata dai Documenti Capitolari, al n. 794 (ma non recepita nelle Costituzioni e Direttorio), che rendeva incompatibile di per sé la carica di Economo locale con quella di Consigliere locale. Il CIC va ancora più in là e ammette che in alcune comunità locali il compito di Economo può essere svolto dallo stesso Superiore (can. 636 § 1; e il commento di L. Chiappetta, *Il Codice...*, o.c., vol. I, n. 2625, p. 733; vedi sopra, n. 157.1, nota 48, e n. 261.1, nota 35).


315.2 Per quanto concerne il funzionamento del Consiglio, il clima che vi si deve stabilire e l'obbligo di custodire i segreti di ufficio tanto durante la carica che dopo, vedi sopra (nn. 229.5-8).

315.3 Il Consiglio tenga presente il proprio compito di costituirsi centro animatore della Comunità (art. 180.4). In questo senso, certe volte, le sue riunioni serviranno anche per preparare quelle della Comunità, di cui parlano gli artt. 18.1 e 18.2, le quali devono essere frequenti e periodiche, cioè a scadenze prestabilite (Doc. Cap. nn. 685 e 343/e).

315.4 In particolare, all'inizio di ogni anno sociale si preparerà la programmazione, tenendo presenti gli orientamenti ricevuti dal Superiore maggiore e cointeressando successivamente la Comunità —in particolare al momento di fare il "progetto comunitario"— in modo da stimolare il lavoro di gruppo in ordine alla vita di fraternità, alla disciplina religiosa, alla formazione —soprattutto quella permanente—, all'apostolato, alle questioni economiche (art. 18.2).

315.5 Verso la fine dell'anno sociale occorrerà fare una verifica globale —in concomitanza con quella prevista nel "progetto comunitario"— e anticipare eventualmente alcune linee per la programmazione dell'anno successivo.

316 Per certe decisioni, il Superiore locale ha bisogno del consenso del suo Consiglio. Ecco il quadro dei casi previsti nell'articolo 180.3:



317 In una delle prime riunioni del Consiglio, all'inizio del mandato, il Superiore designerà, con il consenso dei suoi Consiglieri, uno di loro per sostituirlo durante la sua assenza (art. 180.1).

318 Così pure nelle prime riunioni, dopo aver designato il Segretario (vedi n. 313, nota 9) e nominato l'Economo (vedi nn. 313 e 314), verranno assegnate le varie mansioni che si ritenessero convenienti, sollecitando la collaborazione e partecipazione dei fratelli al buon funzionamento della Casa.

318.1 Queste mansioni comunitarie non sono da identificare o confondere con gli incarichi formativi o apostolici che concernono l'organizzazione circoscrizionale dei rispettivi settori.

319 A suo tempo, in sede di Consiglio, verranno esaminate le questioni riguardanti la vita della Comunità: attenzione alle persone, la preghiera, gli orari, la salute, la cultura, gli incontri fraterni; approvazione di alcune relazioni (art. 180.3/3), ed anche quanto riguarda le spese, debiti, bilancio preventivo e/o consuntivo, manutenzione ordinaria degli edifici, ecc.

319.1 Per l'informazione sulle opere apostoliche e formative, sia per quanto riguarda la programmazione che l'esercizio e i bilanci, siano stabiliti dei momenti adeguati, da parte dei responsabili.

319.2 In campo economico, sono considerate spese straordinarie, per le quali occorre il permesso del Superiore di Circostrizione (vedi n. 243.1c):

- a) accettare delle servitù;
- b) prendere in affitto degli edifici;
- c) effettuare opere di trasformazione, riparazione o adattamento sugli immobili, spettanti di norma al proprietario;
- d) investire denaro a lungo termine;
- e) acquistare e vendere titoli, azioni e obbligazioni;
- f) fare spese oltre il tetto fissato dal bilancio preventivo.

♦ In questi casi, e altri simili se ce ne fossero, il Superiore locale, con il consenso del suo Consiglio, presenta la richiesta al Superiore circoscrizionale, corredandola delle informazioni che

giustificano l'operazione. L'autorizzazione, se accordata, va sempre rilasciata per iscritto.

320 Nelle Comunità dove ci fossero gruppi di novizi o di juniores, le relazioni preparate dai rispettivi maestri in vista delle professioni o del conferimento degli ordini sacri, vengono presentate al Superiore locale e al suo Consiglio. Essi le prendono in esame e le inviano al Superiore maggiore, allegandovi le loro eventuali osservazioni (artt. 119.1 e 132.1; vedi nn. 237.1-4).

IV

COMPITI SPECIFICI DI ALCUNI COLLABORATORI

Il Sostituto del Superiore

321 Uno dei Consiglieri —o dei confratelli, se la Casa è piccola— sarà designato dal Superiore a sostituirlo nelle sue assenze, in modo che nella Comunità ci sia sempre un punto di riferimento (art. 180.1; vedi n. 317). Il sostituto o vicesuperiore sarà il primo collaboratore del responsabile della Comunità.

Compiti del Segretario

322 Tra i Consiglieri viene designato uno che aiuti il Superiore nelle attività di segreteria sia prima che durante e dopo le riunioni del Consiglio (art. 180.5; vedi n. 313).

323 Il Segretario è in certo modo la memoria del Consiglio locale, e il suo compito —sempre in collaborazione con il Superiore— comprende i seguenti punti:

- a) rendere nota la convocazione del Consiglio ai Consiglieri ed eventualmente ad altri invitati a partecipare (vedi n. 315.1);
- b) accompagnare la convocazione con l'agenda delle questioni da trattare e la necessaria documentazione;
- c) mettere a verbale gli argomenti trattati e le decisioni prese, facendo risaltare i punti salienti dell'eventuale dibattito;
- d) dare lettura del verbale della seduta precedente all'inizio di ogni riunione, apportando le eventuali correzioni proposte prima di firmarlo insieme al Superiore;
- e) inviare tempestivamente copia del verbale al Superiore maggiore;
- f) preparare con il Superiore il comunicato-informazione alla Comunità ed esporlo tempestivamente;
- g) curare l'Archivio ufficiale della Casa, in cui si conservino i vari documenti.
- h) Si presti molta attenzione e si dia somma importanza all'Archivio locale, che deve esserci in ogni Casa. Un Archivio ben ordinato risulta sempre di grande aiuto a coloro che si susseguono nel servizio dell'autorità (vedi per analogia quanto detto al n. 154.2).
- i) È compito del Segretario (o, in sua assenza, dello stesso Superiore) averne cura e tenerlo debitamente aggiornato. In esso siano conservati: le cartelle personali dei membri (dati anagrafici, foto, curriculum vitae, corrispondenza ufficiale relativa); i verbali delle riunioni di Consiglio (della Casa, di Formazione, di Apostolato); gli atti civili e giuridici; i resoconti economici annuali; la documentazione relativa ad interventi sulle strutture (planimetrie, preventivi, contratti, ecc.); la documentazione relativa a eventi significativi per la Comunità (articoli, foto, ecc.); documentazione relativa ai rapporti con il Governo circoscrizionale (atti dei Capitoli, lettere programmatiche, circolari, corrispondenza, ecc.); documenti dei Capitoli generali e del Governo generale; rapporti con la Chiesa locale (Vescovo diocesano, curia, parrocchie, ecc.).

Compiti dell'Economo

324 Il Superiore, con il consenso dei Consiglieri, nomina uno tra i membri della Casa perché lo aiuti nelle questioni amministrative (art. 180.7).

324.1 In Comunità piccole per circostanze particolari, giudicate sufficienti dal Superiore maggiore, l'amministrazione della Casa potrà essere tenuta dallo stesso Superiore (Doc. Cap. n. 801; vedi n. 314).

324.2 Si tenga presente che, con l'organizzazione delle attività a livello circoscrizionale, l'amministrazione locale, in base al corrispondente preventivo, si riduce a quella della Comunità in quanto tale, distinta e separata quindi dal movimento economico delle varie opere.¹¹

325 L'Economo è l'amministratore dei beni della Comunità —alle dipendenze del Superiore e del suo Consiglio (art. 229.2), ai quali spetta la responsabilità economica della Casa (art. 229)— e ha i seguenti compiti:

- a) tenere l'inventario, debitamente aggiornato, di tutti i beni della Casa amministrandoli con diligenza e spirito di povertà, saldando le fatture ed esigendo i pagamenti (Doc. Cap. n. 802);
- b) vigilare sulla manutenzione dei fabbricati e provvedere alle riparazioni necessarie nella misura consentita dalle spese ordinarie (ivi); per quelle straordinarie far presente il problema al Superiore;
- c) provvedere alle necessità domestiche: cibo, vestiario, mobilio, assistenza sanitaria, cancelleria, ecc. (ivi);

¹¹ In base alle disposizioni del Superiore maggiore, si metterà in chiaro quali voci di entrate ed uscite spetteranno alla Comunità, quali al settore formativo e quali alle attività apostoliche. In questo modo sarà più facile l'esame periodico sulla testimonianza di povertà comunitaria (art. 38.3*d*), secondo l'insegnamento del Fondatore: «L'Istituto deve essere povero e ricco nello stesso tempo. Povero, per la nostra osservanza individuale della povertà; ricco, per i mezzi di apostolato» (VA 446).

- d) presentare ogni mese al Superiore i conti dell'amministrazione della Comunità, e ogni anno presentare all'Economo circoscrizionale il resoconto finanziario della Casa con il bilancio consuntivo e preventivo, dopo che il medesimo sarà stato esaminato e approvato dal Superiore con il suo Consiglio (ivi).

326 L'Economo deve mantenersi al corrente delle leggi, tanto civili come ecclesiastiche, vigenti nel settore e utili nel proprio ambito, valendosi se necessario di esperti (art. 229.5).

326.1 Nel rispetto di tali leggi e seguendo le indicazioni dell'amministrazione circoscrizionale, l'Economo adotti un sistema di contabilità chiaro e preciso che faciliti il compito di mantenere aggiornati i registri e semplifichi la revisione dei medesimi (art. 229.3).

326.2 L'Economo interviene alle sedute del Governo locale allorché saranno trattate questioni di carattere economico e fornirà ai membri del Consiglio, dietro loro interessamento, i dati di cui avessero bisogno in ordine alle decisioni da prendere.

V

RAPPORTI CON I CONFRATELLI

327 La comunità locale è il "luogo" concreto dove ogni confratello risponde alla chiamata ricevuta da Dio e raggiunge il proprio fine inserito nel gruppo religioso con cui vive, prega, lavora e soffre, qualunque sia il suo ufficio (art. 77). È il "luogo" della collaborazione fraterna e dell'amicizia, dell'aiuto vicendevole per corrispondere alla comune vocazione apostolica paolina (artt. 15 e 17).

327.1 La solidarietà, il mutuo aiuto, la comprensione reciproca (art. 18), l'ascolto della Parola di Dio, la celebrazione del

mistero eucaristico e la partecipazione generosa all'apostolato (art. 19) con costante apertura all'ambito circoscrizionale e congregazionale (art. 170.1) sono l'*humus* dove si sviluppa la vita paolina.

328 Tutto ciò va favorito e coltivato ogni giorno, ma specialmente nelle riunioni comunitarie periodiche, che non dovrebbero discostarsi molto dal ritmo mensile e che il Superiore cercherà di rendere fruttuose preparandole bene e impostandole con una dinamica adeguata. Le riunioni comunitarie sono un momento privilegiato, anche se talvolta difficile, e hanno grande importanza (artt. 18.1-2) perché offrono l'opportunità a tutti di contribuire al bene comune e di interessarsi ai problemi della vita paolina.

328.1 Servono anche per stimolare il lavoro di gruppo in ordine alla disciplina religiosa, alla formazione, all'apostolato, alle questioni economiche e a una periodica revisione di vita (art. 18.2).

329 Lo scambio di informazioni trova, senza dubbio, buone opportunità nelle riunioni; ma la comunicazione interpersonale resta la migliore preparazione agli incontri comunitari, e perciò va curata costantemente.

IV

L'AUTORITÀ DELEGATA

(nn. 400-438)

400 SCHEMA DEL CAPITOLO

I.	<i>Il concetto di autorità delegata</i>	[nn. 401-405.1]
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Secondo il CIC [nn. 401-402] ◆ Nelle Costituzioni e Direttorio [nn. 403-403.3] ◆ Applicazione pratica progressiva [nn. 404-405.1] 	
II.	<i>Rapporti tra autorità ordinaria e delegata</i>	[nn. 406-409.1]
III.	L'organizzazione internazionale dell'Apostolato	[nn. 410-416.1]
IV.	La struttura delegata circoscrizionale nell'Apostolato	[nn. 417-419.1]
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Il Consiglio di Amministr. per l'Apostolato</i> [nn. 418-420] 2. <i>Il Direttore generale di Apostolato</i> [nn. 421-426.5] <ul style="list-style-type: none"> ◆ Requisiti, nomina, scadenza [nn. 421-422.4] ◆ Linee di azione e poteri [nn. 423-425.6] ◆ Compiti [nn. 426-426.5] 3. <i>L'Équipe di Apostolato</i> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Organo consultivo aperto [n. 427] ◆ Membri permanenti. Compiti [nn. 428-429.1] 	
V.	La struttura delegata circoscrizionale nella pastorale vocazionale e formazione	[nn. 430-438.1]
	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Il Coordinatore generale della Formazione</i> [nn. 432-435] <ul style="list-style-type: none"> ◆ Requisiti, nomina, scadenza [nn. 432-433.4] ◆ Compiti e poteri [nn. 434-434.2] ◆ Linee di azione [n. 435] 5. <i>L'Équipe di Promozione vocaz. e di Formazione</i> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Organo consultivo aperto [nn. 436-437.2] ◆ Membri permanenti. Compiti [nn. 438-438.1] 	

I

**IL CONCETTO DI AUTORITÀ
[canonica] DELEGATA**

401 L'autorità delegata è una derivazione o estensione di quella canonica ordinaria: «I Superiori e i Capitoli degli Istituti hanno sui membri quella potestà (o autorità) che è definita dal diritto universale e dalle Costituzioni» (can. 596 § 1).

402 A tale potestà si applicano (can. 596 § 3) le disposizioni dei canoni 131, 133 e 137-144, nei quali si parla appunto della *autorità delegata*, quella cioè «concessa alla persona stessa, non mediante l'ufficio» (can. 131 § 1). «La potestà esecutiva ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per un insieme di casi» (can. 137 § 1).

403 Questo concetto è entrato nelle nostre Costituzioni, laddove esse parlano dei “Direttori di opere apostoliche” (artt. 167 e 180.9; Doc. Cap. nn. 680 e 675/b), i quali, per delega, «condividono la funzione dell'autorità religiosa [ordinaria], della quale sono espressione concreta nel campo apostolico loro assegnato», per svolgere la funzione direttiva di un'opera la cui organizzazione e coordinazione esige strutture diverse e distinte da quelle della comunità religiosa.¹

¹ “Organizzazione” è una parola chiave nel linguaggio alberioniano. Parlando di organizzazione, Don Alberione si riferiva non tanto alla struttura comunitaria o religiosa, che era completamente determinata dalle norme canoniche, bensì all'organizzazione dell'attività apostolica (oggi diremmo organizzazione “scientifica” o imprenditoriale). Al riguardo, nelle Costituzioni approvate dalla Santa Sede il 18 aprile 1956 esiste —nel fondamentale articolo 2— un'affermazione di singolare preveggenza: «Facciano in modo i Superiori che tutto quello

403.1 In pratica, si tratta di un'applicazione dei principi di corresponsabilità e sussidiarietà (Doc. Cap. nn. 625s e 653), che implicano un intreccio di autorità ramificate —con relative “obbedienze”— e coinvolgono tutto il tessuto comunitario (vedi n. 416.1).

403.2 Tale *ripartizione* di responsabilità direttive, in certo modo, è stata sempre presente nelle nostre Case (e nella vita religiosa in genere): basti pensare, accanto al Superiore, alle tradizionali figure del “prefetto degli studi” (per l'area formativa) e del “proto” o “maestro di apostolato” (per l'area apostolica).

403.3 Difatti, prima di entrare nelle nostre norme, il concetto della delega ha fatto parte del vissuto di ogni giorno. In campo apostolico questo sforzo organizzativo, almeno come tentativo, è di vecchia data.² Si sono fatti dei passi al riguardo fin dagli anni '40. In campo formativo, una coordinazione a li-

che, per disposizione di Dio, il progresso sarà riuscito a inventare nel *campo delle scienze umane e della tecnica industriale*, non venga lasciato [...] ma sia usato e abbia realmente a servire per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, ossia per la diffusione della dottrina cattolica». Nel campo delle *scienze umane* rientra l'organizzazione scientifica del lavoro; e nella *tecnica industriale* non c'è soltanto la pura tecnologia ma ci sono le leggi intrinseche di tipo organizzativo, amministrativo, gestionale dell'impresa nel campo delle comunicazioni. È anche significativo che nella *Ratio studiorum* (approvata dalla Santa Sede il 3 marzo 1959), allorché si parla (artt. 147ss) delle *specializzazioni* (negli studi), subito dopo quella catechetica venga “la specializzazione organizzativa” (art. 149) che comprende: 1) nozioni di metodologia dell'organizzazione e della divisione del lavoro; 2) l'organizzazione dell'apostolato per le varie categorie di persone; 3) l'apostolato con i mezzi (libri, periodici, cinema, televisione...); 4) l'apostolato dei laici; 5) l'apostolato delle organizzazioni internazionali; ecc. Poi all'art. 151 si tratta della “specializzazione pubblicistica”.

² Di un “Direttore dell'apostolato”, addirittura a livello congregazionale, si dà notizia ufficiale per la prima volta nel *San Paolo*, luglio-sett. 1948, p. 5: «Si è costituito il Direttore dell'Apustolato-stampa: Don Giovanni Costa; perciò rivolgersi a lui e dipendere da lui per la redazione, tecnica, propaganda e censura». Alcuni anni più tardi, si trova costituito a Roma l'*Ufficio Edizioni Centrale*: «In Italia oramai ad ogni Casa è stata determinata la collana o la serie dei libri e pubblicazioni. Ciascuna quindi può progredire e sviluppare la sua attività di apostolato. Ciascuna rispetti però le altre Case» (*San Paolo*, febr. 1951, ultima pagina).

vello nazionale c'è stata fin dai primi tempi della Congregazione.³

404 La relativa novità di questi ultimi dieci-dodici anni (vedi n. 210, nota 10) consiste nell'aver portato a **livello circoscrizionale** quello che prima vigeva a livello locale. E ciò per rafforzare l'organizzazione, sia nel campo apostolico che in quello vocazionale-formativo. Attualmente, riprendendo l'assillo del Fondatore, e obbligati anche dalla rapidissima evoluzione nel campo della comunicazione sociale, si sta passando dall'organizzazione circoscrizionale a quella internazionale, per gruppi linguistici, aree geografiche, ecc.

404.1 È ovvio che tale autorità, delegata dal Superiore generale o dal Superiore di Circostrizione, per quello che riguarda il compito direzionale specifico, ha i suoi riflessi rispettivamente nelle Circostrizioni e nelle Comunità locali. In questa prospettiva vanno letti i compiti del Superiore locale (artt. 178 e 178.1; vedi nn. 308.1-6).

405 Questa prassi, per ciò che riguarda l'attività apostolica, entra gradualmente anche nella nostra normativa:

- a) I Documenti Capitolari 1969-71, ai nn. 675/b e 680b, parlano della distinzione (nelle allora cosiddette "Case di apostolato") tra il *Superiore della Comunità religiosa* e il *Direttore delle opere*.
- b) Questa distinzione fu recepita nelle nuove Costituzioni e Direttorio (ad experimentum) del 1972 (vedi n. 265 del Direttorio, e "Scelte pratiche" nell'Appendice, p. 191).
- c) Nella nuova stesura delle Costituzioni fatta dal III Capitolo generale nel '75, a proposito delle "Case di apostolato a statuto speciale" (art. 131.8) si parlava già espressamente (artt. 131.10 e 131.11) di «*un religioso Delegato, che sarà Direttore delle opere apostoliche*», e si stabiliva che alcuni di questi Direttori saranno membri del Capitolo generale (art. 153.1) e verranno convocati anche all'Intercapitolo (art. 157).

³ Basti pensare al noviziato unico e ai gruppi dello juniorato organizzati normalmente in una sola Casa. A livello internazionale ci fu poi l'esperienza del Collegio Teologico Internazionale a Roma.

- d) Infine, il testo attuale delle Costituzioni e Direttorio, approvato nel 1984 dalla Santa Sede —e quindi non più “ad experimentum” ma “definitivo”— fu redatto, per quanto si riferisce al tema, secondo la “Mozione del IV Capitolo (1980) sulle Case di apostolato a statuto speciale” (cf “Atti”, p. 44).

405.1 Nel campo della Pastorale vocazionale e della Formazione, oggi giorno si è reso ancora più conveniente e necessario organizzare queste attività decisamente a livello circoscrizionale, e non soltanto locale.⁴

II

RAPPORTI TRA AUTORITÀ “ORDINARIA” E “DELEGATA”

406 Non può esserci contrapposizione tra la *struttura o linea religioso-canonica “ordinaria”* (nelle sue varie istanze) e la *struttura o linea delegata*, perché ambedue sono organicamente unite a servizio della Congregazione e delle sue opere. Anche se talvolta possono incontrarsi in posizione dialettica, devono sempre trovare la via dell’unità, nell’ambito dei rispettivi ruoli (vedi n. 036).

⁴ Le Costituzioni e Direttorio, pur non parlandone esplicitamente, lasciano intravedere anche in campo formativo una organizzazione a livello circoscrizionale: difatti demandano ai Superiori di Circostrizione le decisioni di base in tutte le tappe formative (artt. 88.2, 95.2, 99.2, 100b, 107, 119, 126, 127, 146, 156.2-3). Da parte sua, la *Ratio formationis* dice espressamente: «A livello di Circostrizione, un organismo centrale deve garantire l’animazione e il coordinamento della pastorale vocazionale» (art. 186.1).

406.1 L'attenzione del Superiore circoscrizionale alle attività apostoliche e formative richiede soprattutto dialogo con il Direttore generale e con il Coordinatore generale (e le rispettive Équipes) anche da un punto di vista professionale, nel rispetto delle diverse competenze (vedi n. 229.7).

407 La *struttura religioso-canonica "ordinaria"* è la spina dorsale su cui si regge la Congregazione come specifica comunità ecclesiale, con i suoi valori fondamentali. Essa, avendo origine da consultazioni o elezioni, è *rappresentativa* di tutti i membri e ha un *carattere "politico"* (vedi n. 034, nota 48), *decisionale*, per ciò che riguarda la responsabilità ultima di indirizzo generale (formativo o apostolico).

408 La *struttura delegata* deriva da quella *ordinaria* e da essa riceve l'incarico di gestire le attività (apostoliche e formative). Ha una *autorità esecutiva, di gestione*, e le nomine non avvengono per elezione ma per *designazione* in base a criteri di capacità, di *leadership*, di preparazione specifica, di esperienza.

409 I rapporti tra l'una e l'altra struttura, inserite ambedue nell'unico tessuto della Congregazione, esigono di essere regolati da norme chiare e devono poter contare su una totale collaborazione, cordialità, dialogo costruttivo e fecondo.

409.1 Compito di entrambe le autorità è quello di stimolare la corresponsabilità dei fratelli; di favorire l'informazione circa i problemi, i progetti e le realizzazioni; di promuovere il dialogo; di sollecitare la partecipazione di tutti allorché si tratta di studiare, mandare ad esecuzione o verificare nuovi programmi (art. 167.1).

III

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DELL'APOSTOLATO

410 «La missione paolina è universale, rispetto agli uomini [...], in quanto ai mezzi tecnici [...], quanto ai tempi [...], quanto all'oggetto, poiché si tratta di tutto cristianizzare» (UPS I, 372-373). Questo comporta una complessità tale (vedi n. 033) che esige, come condizione imprescindibile per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, «la coordinazione di tutte le persone, le iniziative e le opere» (Doc. Cap. n. 241).

411 «La coordinazione delle opere apostoliche d'interesse generale, nonché l'azione di promuovere, stimolare e controllare la coordinazione apostolica nelle Province, Regioni e Case della Congregazione, spetta al Governo generale, in armonia con la programmazione pastorale approvata dal Capitolo generale e con gli orientamenti emanati dalla Santa Sede» (Doc. Cap. n. 259/a; cf art. 82).

412 Perciò «quando in qualsiasi settore di attività si devono promuovere, dirigere e coordinare opere a beneficio di tutta la Congregazione o di varie Province o Regioni, il Governo generale nomina un Delegato oppure una Commissione *ad hoc*, quando non vi può provvedere direttamente con la dovuta efficacia, e gli accorda i poteri necessari» (Doc. Cap. n. 656; cf *ivi* n. 259/e; art. 206.2/11).

413 La vorticosa evoluzione in atto nel campo della comunicazione sociale in tutto il mondo; il formarsi, attraverso vari metodi di concentrazione, di poche e forti editorie che tendono a monopolizzare l'ambito dei *mass media* in tutti i settori; lo sviluppo della multimedialità impongono alla Congregazione una

opportuna coordinazione delle sue attività apostoliche, una più attenta valorizzazione delle persone, il risparmio di mezzi e risorse organizzative ed economiche per salvaguardare lo sviluppo delle proprie opere e della missione.

414 Per far fronte a queste sfide, seguendo le linee stabilite dai Documenti Capitolari 1969-71 e assunte dalle Costituzioni e Direttorio, dietro suggerimento del Seminario Internazionale degli Editori Paolini (1988),⁵ il Governo generale costituì, in data 18 novembre 1988, il *Comitato Tecnico Internazionale per l'Apostolato* (CTIA), organismo del Governo generale, per promuovere e coordinare a raggio internazionale le opere apostoliche della Congregazione.

415 Questo organismo ricevette «il definitivo riconoscimento» da parte del VI Capitolo generale, 1992, «in quanto una delle “linee operative” formulate dalla solenne assise suona così: “Il Governo generale, con la collaborazione del CTIA, detti linee per un più efficace coordinamento apostolico a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione ai progetti orientati alla multimedialità” (n. 16). Sulla base di questa indicazione, il nuovo Governo generale, in una delle sue prime riunioni, ha proceduto alla approvazione del nuovo Statuto, leggermente modificato rispetto al precedente» (*Organizzazione apostolica e multimedialità*, Roma 1992, “Introduzione del Superiore generale”, p. 6). In questo stesso documento si afferma che «a livello

⁵ I risultati del SIEP sono stati fatti propri dall'Inter capitolo 1989, approvandoli pienamente: «Nella convinzione che il SIEP è stato un'applicazione del V Capitolo generale, avendone ripreso l'obiettivo di fondo (cf *Atti e documenti*, p. 45), si è d'accordo che, come il medesimo Seminario ha riaffermato, nei contenuti editoriali si continui a seguire le linee del concilio Vaticano II e le priorità della Chiesa locale e che, nei metodi di lavoro, si assuma il processo organizzativo con una precisa definizione dei ruoli e la legittima autonomia operativa» (*San Paolo*, n. 383, Maggio 1989, p. 37; cf *Assemblea intercapitolare della SSP*, —São Paulo, Brasile, 1-16 aprile 1989—, “Atti e documenti”, Roma, Maggio 1989, p. 113, n. 7).

generale, il referente [per l'apostolato] sarà il CTIA, organo non soltanto consulente ma operativo, alle dipendenze del Governo generale, per le iniziative internazionali (cf Cost. 82); esso sarà dotato di una *piccola struttura* in via di definizione» (*ivi*, n. 2.5, p. 81).

415.1 Questa struttura d'appoggio era stata prevista già dal Capitolo Speciale 1969-71: «Il Governo generale può costituire uffici o agenzie o segretariati nella Casa Generalizia o fuori di essa, destinati alla promozione e coordinazione delle opere di apostolato di tutta la Congregazione [...] e può ritenere soggetti a se stesso determinate Case di apostolato, o anche soltanto qualche ufficio o settore di attività di queste Case, al medesimo scopo» (Doc. Cap. n. 259/c-d).⁶

415.2 D'altra parte, quando nel SIEP si parlava del "Modello di un'editoria internazionale" si presentava questa prospettiva: «Non si tratta di creare strutture piramidali, con sovrastrutture e sovrapposizioni o dicotomie, ma di passare da una situazione di quasi totale autonomia ad un sistema che permetta di utilizzare le esperienze acquisite localmente a beneficio di tutti [...] Non si tratterà di formalizzare una struttura centrale ed una periferica predeterminate e rigidamente collegate, ma di rispettare le autonomie aiutando ed indirizzando gli enti periferici. A tale scopo l'Ente Centrale [= Governo generale e i suoi organismi operativi] dovrebbe presidiare alcune funzioni determinanti per la realizzazione di un salto di qualità [...]:

- definizione delle politiche e degli obiettivi generali;
- verifica sistematica e comparazione delle situazioni locali;
- omogeneizzazione delle metodologie amministrative;
- informazione e mantenimento di banche dati a disposizione di tutti [...];
- formazione del personale, soprattutto a livello direttivo;
- coordinamento degli interscambi per lo sfruttamento delle sinergie;

⁶ Cf anche le ultime righe dei nn. 253, 254, 255 e 256 dove si ipotizzavano alcuni "centri propulsori" a servizio di tutta la Congregazione, sotto la direzione del Governo generale, pur essendo inseriti nelle varie Circoscrizioni.

- fornitura di aiuti specifici attraverso la creazione, il mantenimento e il coordinamento di task-forces specialistiche;
- coordinamento di riunioni di informazione sistematiche.

Schematicamente: da una costellazione di imprese indipendenti si dovrebbe passare ad un sistema di imprese interconnesse, orientate ed aiutate da un Ente Centrale che coordini lo sviluppo dell'insieme» (*"Modello di un'editoria internazionale"*, n. 3.3, in *Atti del Seminario Internazionale degli Editori Paolani*, Roma 1989, p. 195).

416 Il Comitato Tecnico Internazionale per l'Apostolato opera per delega del Governo generale su tutta la Congregazione, ed è chiamato ad essere il referente e il motore per far fronte alla grande sfida che la nostra missione e la stessa Congregazione si trovano davanti: «La sfida di diventare un unico editore internazionale multimediale [...]. Certe opere apostoliche, e perfino certe circoscrizioni, entreranno in crisi irreversibile se non si giungerà presto a realizzare unioni molto strette a raggio internazionale. Tali unioni comporteranno problemi nuovi per le Circoscrizioni, le cui soluzioni andranno ricercate con la buona volontà e l'impegno di tutti. Ma non esistono alternative: o ci si "unisce per gli apostolati" come insisteva il Fondatore [cf UPS I, 382], o si è destinati a diventare insignificanti e addirittura a scomparire in alcune aree geografiche».⁷

416.1 In fondo si tratta di applicare, accanto ai principi della sussidiarietà e della decentralizzazione, il principio della complementarità, che «si verifica nella mutua integrazione dei vari organismi della Congregazione (nelle Case, Regioni, Province, settori, ecc.) per raggiungere il fine comune. La necessaria autonomia dell'organismo inferiore non solo non esclude, ma anzi suppone l'aiuto e l'azione integrativa dell'organismo superiore. Questo principio ha delle applicazioni di vasta portata per assicurare e proteggere il bene comune:

⁷ *Assemblea intercapitolare 1995, "Introduzione del Superiore generale"*, n. 7, in *San Paolo*, maggio 1995, p. 15.

a) Il Governo generale ha un compito specifico nei riguardi del Governo provinciale; questo nei riguardi del Governo locale e questo nei riguardi dei singoli religiosi.

b) Viceversa, doveri specifici legano il Governo locale a quello provinciale e il Governo provinciale al Governo generale» (Doc. Cap. n. 655).

Da tale tessuto o intreccio si deduce la conseguenza pratica, che è stata ricordata sopra (vedi n. 412; cf art. 82), e che in merito ai rapporti tra le varie autorità suona così: «In unione con il Superiore generale esercitano la loro autorità gli altri Superiori, coadiuvati dai rispettivi Consiglieri, nell'ambito stabilito dalle Costituzioni e dal Direttorio» (art. 172; cf art. 158). Perciò i Superiori di Circoscrizione, e anche quelli a livello locale, a cui compete l'obbligo di promuovere l'apostolato con costante vigilanza pastorale, devono favorire nel medesimo tempo lo sviluppo delle opere in armonia con il piano organico generale e circoscrizionale (artt. 166 e 82.1).

IV

LA STRUTTURA DELEGATA CIRCOSCRIZIONALE NELL'APOSTOLATO

417 Date le caratteristiche peculiari del nostro Apostolato (vedi nn. 027-037.1), occorre "distinguere" i due livelli —governo, gestione—, in modo che l'autorità ordinaria possa svolgere meglio il proprio compito d'indirizzo e di controllo o supervisione. Le indicazioni degli ultimi Capitoli generali sono decisamente a favore di tale scelta.

417.1 Sebbene non sia l'ideale, in situazioni particolari (soprattutto nelle Regioni dove il personale è scarso) lo stesso Superiore potrà incaricarsi della gestione dell'opera apostolica in prima persona o potrà delegare a tale funzione uno dei Consiglieri circoscrizionali.

1. *Il Consiglio di Amministrazione per l'Apostolato*

418 Nelle Province più sviluppate o dove la legislazione civile lo esige, il Superiore circoscrizionale, con il consenso dei suoi Consiglieri, nomina un "Consiglio di Amministrazione", che a sua volta presenta un Direttore generale per la gestione delle opere apostoliche.

418.1 I membri dei Consigli di Amministrazione devono esercitare la loro funzione a beneficio dell'opera apostolica e quindi devono seguire le linee tracciate dal Superiore competente.

419 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della società. La sua competenza si estende a tutti gli atti diretti a conseguire l'oggetto sociale che non siano espressamente rimessi alla competenza dell'Assemblea. Valuta i risultati della gestione, indica gli obiettivi su cui orientare le scelte e prende le decisioni più importanti.

420 Il Consiglio di Amministrazione agisce collegialmente. Vi è una sola attività che ciascun amministratore è tenuto ad esercitare individualmente ed è quella di vigilare sul generale andamento della gestione. Per questa ragione ha libertà di accesso a tutte le informazioni aziendali che, a suo giudizio, sono necessarie o utili per svolgere il suo compito di vigilanza. Non interferisce tuttavia sulla gestione, ma può richiedere spiegazioni o muovere eventuali rilievi all'Amministratore a ciò delegato.

2. *Il Direttore generale dell'Apostolato*

421 La figura del Direttore generale⁸ può essere così tratteggiata:

⁸ Useremo questo termine per designare la persona incaricata dell'insieme delle attività apostoliche in una Circoscrizione, anche se la si potrà indicare con altro nome.

- È un **paolino professo perpetuo, con esperienza e competenza** soprattutto nel campo dell'organizzazione.
- Egli viene **nominato**, su presentazione del Consiglio di Amministrazione, quando esiste, dal Superiore di Circoscrizione col consenso del suo Consiglio perché gestisca, coordini e diriga l'opera apostolica della Provincia o Regione, e a tal fine gli vengono delegati i poteri necessari.

421.1 Il compito del Direttore generale non è "politico" ma gestionale (vedi n. 035, nota 50); e ancora, più che eseguire, egli deve far eseguire. Le linee orientative per i contenuti gli verranno date dall'autorità ordinaria, come si dirà sotto.

421.2 Il Direttore generale, d'accordo con il Superiore di Circoscrizione, avrà cura di formare dei validi collaboratori, in modo da facilitare un domani l'avvicendamento.

422 La **durata** della carica del Direttore generale è quella determinata al momento della delega, con le precisazioni seguenti:

422.1 In linea di principio, il Direttore generale rimane in carica, come chiunque detiene una autorità delegata, a discrezione di chi lo nomina. Questi potrà procedere all'avvicendamento, e quindi al ritiro della delega, ogni qualvolta lo creda opportuno (Doc. Cap. n. 301). Da parte sua, il Direttore generale, per motivi seri, può presentare le proprie dimissioni al Superiore delegante (o all'Amministratore delegato, quando c'è il Consiglio di Amministrazione), che può accettarle o respingerle.

422.2 Tuttavia, all'atto della nomina, è bene stabilire con precisione la durata dell'incarico (art. 170.2), con un documento scritto.

422.3 Tale durata, tenuto conto che il Direttore svolge un compito che richiede tempi anche lunghi, potrebbe coincidere, in linea di massima, con la scadenza dello stesso delegante. Tuttavia, il Direttore non cessa automaticamente con lo scadere del Superiore circoscrizionale (can. 142 § 1; si tenga anche presente l'applicazione per analogia dell'art. 160.2). In ogni caso, il nuovo Superiore ha sempre la potestà di dare la delega ad altra persona.

422.4 Il Direttore potrà sempre essere riconfermato nel suo incarico.

423 L'ambito di competenza del Direttore generale abbraccia tutte le attività apostoliche della Circoscrizione nei vari settori (libri, periodici, radio, televisione, audiovisivi...) e nei vari "momenti" (creativo, produttivo, promozionale-diffusivo) per tutto pianificare, organizzare, coordinare e controllare.

424 Il Superiore con il consenso del suo Consiglio, direttamente o tramite l'eventuale Consiglio di Amministrazione, tratterà per il Direttore generale le grandi linee di orientamento per l'apostolato, sulla base di quanto stabiliscono le Costituzioni e Direttorio (artt. 69-72.4), le priorità del Capitolo generale e del Capitolo provinciale (o Assemblea regionale), gli indirizzi del Governo generale, le situazioni locali, ecc.

424.1 Su queste linee, alle quali il Direttore generale dovrà attenersi, il Governo circoscrizionale farà la verifica almeno una volta all'anno (art. 72.5).

424.2 Il controllo ordinario dei contenuti verrà affidato a un Direttore editoriale competente, indicato dal Direttore generale e nominato dal Superiore circoscrizionale.

425 All'atto della nomina del Direttore generale, fatta per scritto e comunicata alle Comunità della Circoscrizione, vanno precisati con chiarezza i poteri che gli sono delegati.

425.1 Questi devono essere tali che consentano lo svolgimento efficace dei compiti affidati, come dice il canone 138: «A chi è stata delegata la potestà, s'intendono concesse anche quelle cose senza le quali la medesima potestà non può essere esercitata».

425.2 I poteri delegati potranno essere più o meno ampi, tenuto conto della situazione concreta della Circoscrizione.

425.3 L'autorità ordinaria, senza abdicare alla propria responsabilità (art. 186), salvaguarderà il corretto esercizio dell'autorità del Direttore generale, non intervenendo direttamente, ma soltanto attraverso di lui, nel campo assegnatogli. Ciò

vuol dire che, oltre alla verifica annuale (vedi n. 424.1), il Governo circoscrizionale dovrà vigilare in modo costante non soltanto sui contenuti ma su tutti gli aspetti della gestione, senza però interferire in essa e avendo sempre come punto di riferimento il Direttore generale. Questi, da parte sua, dovrà informare il Superiore —nei tempi convenuti— sulla sua gestione.⁹

425.4 L'autorità ordinaria e l'autorità delegata devono avere una attenzione tutta particolare verso i confratelli paolini. Pertanto opereranno concordemente, affinché essi si inseriscano con responsabilità e dedizione nella attività apostolica, assumendone anche la struttura organizzativa, e tengano vivo il senso della missione.

425.5 Poiché il compito del Direttore generale è la gestione dell'opera, esulano dalle sue competenze le funzioni che sono specifiche della "proprietà" e tutte quelle operazioni che solitamente vanno sotto il nome di "amministrazione straordinaria",¹⁰ quali ad esempio:

- a) Acquistare, vendere ed eseguire riparazioni che vanno oltre la normale manutenzione degli immobili;
- b) costituire, sciogliere, entrare in partecipazione di società;
- c) modificare gli statuti delle società costituite;
- d) fare grossi investimenti in nuovi macchinari;
- e) accendere mutui, contrarre debiti, offrire garanzie a favore di terzi, concedere prestiti;
- f) disporre degli utili di gestione;
- g) prendere iniziative particolarmente significative, come l'avvio di nuove testate periodiche o la soppressione di quelle esistenti, aprire o chiudere stazioni radio o TV, ecc.;

⁹ L'informazione potrà avere come punti-base i bilanci, l'andamento delle attività, la situazione globale del mercato, la previsione dei bisogni dei destinatari, le opportunità che si presentano nel campo apostolico, ecc.

¹⁰ Per alcune di queste funzioni, ad esempio quelle riguardanti il patrimonio immobiliare (acquisti o alienazioni) anche al Superiore circoscrizionale occorre il permesso del Governo generale, essendo competenza di questo (art. 206.2/6), il quale, a sua volta, in certi casi dovrà ricorrere alla Santa Sede (art. 228; vedi nn. 131.3 e 243.1).

- h) nominare i Direttori dei periodici più importanti o i Direttori di settori apostolici significativi. In certi casi, data la rilevante importanza di alcuni di questi mezzi di massa, il Superiore generale può riservarsi la nomina del Direttore di talune testate.

425.6 Ovviamente, tutte queste operazioni possono essere suggerite dal Direttore generale, aiutato dalla sua Équipe, al Governo circoscrizionale, il quale le esaminerà e deciderà in proposito.

426 Al Direttore generale spetta eseguire i compiti assegnati secondo gli obiettivi e le strategie: quindi programmare, organizzare, eseguire e controllare, in pari tempo, tutte le attività apostoliche della Circoscrizione:

426.1 PROGRAMMARE, stabilendo le priorità pratiche, i piani, il potenziamento o il ridimensionamento di determinate attività (art. 80) entro uno studio organico pastorale e in base alla situazione reale.

- ♦ La programmazione, con il relativo preventivo annuale, dovrà essere presentata per l'approvazione al Governo circoscrizionale. Entro i limiti di essa, il Direttore generale si muoverà in modo autonomo; per qualsiasi deroga da essa dovrà invece richiedere l'approvazione (art. 80.2).

426.2 ORGANIZZARE, COORDINARE le iniziative, le opere e soprattutto le persone (art. 81).

- ♦ A tal fine, il Direttore generale favorirà l'inserimento dei membri paolini —anche dei formandi—, dopo un serio tirocinio (art. 79.2), collaborando così alla formazione in vista dell'apostolato. Questo richiederà tatto, comprensione e molto dialogo: è il punto in cui si intrecciano vocazione, professionalità, fraternità e cura pastorale delle persone.

- ♦ Il Direttore generale dovrà far funzionare l'organizzazione in tutte le sue componenti; terrà presente la priorità dovuta alla redazione e alla promozione-diffusione (artt. 78.1-2, 79, 83-83.2);

starà attento a percepire i cambiamenti del mondo massmediatico per potervi rispondere adeguatamente.

- ♦ In collaborazione con i responsabili del settore formativo, il Direttore generale si adopererà per la preparazione di una leadership paolina nel controllo dei contenuti, nella organizzazione, nella promozione e diffusione.
- ♦ Promuoverà la collaborazione apostolica a livello di Famiglia Paolina e con i laici, presenza indispensabile nella realizzazione e nello sviluppo di alcune iniziative apostoliche.¹¹

426.3 ESEGUIRE, gestendo con autorevolezza, distribuendo i vari compiti ai paolini impegnati nelle attività in accordo con il Superiore circoscrizionale.

- ♦ Occorre favorire nei confratelli il senso di responsabilità e sollecitarne, anche in forza dell'obbedienza religiosa, la generosa collaborazione e il senso di appartenenza (art. 85).
- ♦ Ciò richiederà un frequente e reciproco scambio di idee, di informazioni e di esperienze non soltanto a livello dei quadri dirigenti ma di tutti i collaboratori, coinvolgendoli il più possibile.
- ♦ Si tengano anche presenti le leggi civili sulla responsabilità degli autori e i loro diritti.

426.4 CONTROLLARE accuratamente sia l'andamento delle varie iniziative in quanto ai contenuti e i ritmi, sia il rendimento delle persone, sia i resoconti e i bilanci preventivi in vista della programmazione successiva (art. 80.1).

- ♦ Si ricordi che ognuno può sviluppare la propria creatività solo entro i programmi stabiliti (art. 79.3).
- ♦ Ognuno accetterà i controlli necessari e si sottometterà lealmente alla revisione da parte dei responsabili (art. 79.2).

¹¹ Cf "A proposito della III^a priorità", nn. 2.6 e 2.7, in *Organizzazione apostolica e multimedialità*, Alba-Roma 1992, p. 81s.

426.5 Inoltre, il Direttore generale curerà i rapporti con gli organismi internazionali paolini dei quali la Circoscrizione fa parte, informandone adeguatamente il Superiore circoscrizionale.

3. *L'Équipe di Apostolato*

427 Il Direttore generale è aiutato nella gestione dell'opera dall'Équipe di Apostolato, un organo consultivo,¹² permanente, aperto di volta in volta al contributo di esperti o di commissioni *ad hoc*.

428 Membri permanenti dell'Équipe sono i responsabili dei diversi settori dell'opera apostolica, ad esempio: il Direttore editoriale, il Direttore amministrativo, il Direttore commerciale, il Direttore di produzione.¹³ Essi sono nominati dal Superiore circoscrizionale, con il consenso dei suoi Consiglieri, su proposta del Direttore generale.

428.1 L'eventuale avvicendamento di un membro dell'Équipe spetta al Superiore di Circoscrizione, in dialogo con il Direttore generale.

429 Il Direttore generale, assieme all'Équipe:

- a) prepara e approva la programmazione a lungo, medio e breve termine per ciascun gruppo (libri, periodici, audiovisivi...);
- b) prende le decisioni più importanti per portare effettivamente a realizzazione il programma;

¹² Il carattere consultivo di questa Équipe si spiega per il fatto che è il Direttore generale a dover rispondere di persona al Governo circoscrizionale (direttamente o tramite l'eventuale Consiglio di Amministrazione).

¹³ Ad essi si aggiungerà uno dei responsabili del settore vocazionale-formativo, nel caso in cui non ci sia nella Circoscrizione il Consiglio di Amministrazione ai sensi del n. 418. Se questo Consiglio c'è, il Superiore circoscrizionale provvederà che ne faccia parte uno dei responsabili del suddetto settore.

- c) effettua le verifiche e la valutazione dei risultati, che devono essere presentate periodicamente al Superiore di Circo-
scrizione (art. 80.1).

429.1 Alla chiusura dell'anno sociale, tale verifica e valuta-
zione si faranno in vista della programmazione e del bilancio
preventivo dell'anno successivo (ivi).

V

LA STRUTTURA DELEGATA CIRCOSCRIZIONALE NELLA PASTORALE VOCAZIONALE E NELLA FORMAZIONE

430 Nell'area vocazionale-formativa c'è stato sempre nella
Congregazione un certo coordinamento a livello circoscrizio-
nale, superando quindi l'ambito locale; ad esempio, dai vari vo-
cazionari si arrivava all'unico noviziato e poi allo juniorato (ve-
di n. 403.3, nota 3). In pratica ha funzionato l'istituto della dele-
ga: i Superiori locali, pur essendo i responsabili ultimi dei for-
mandi (Doc. Cap. n. 536), affidavano il compito formativo im-
mediato ai vari maestri, i quali a volte ne rispondevano diret-
tamente al Superiore maggiore (ad esempio, il maestro dei no-
vizi e quello degli juniores).¹⁴

¹⁴ Si cercava così una certa garanzia di continuità e gradualità lungo alcuni
periodi della formazione. Nelle Costituzioni approvate il 18 aprile 1956 si leg-
geva: «Durante tutto il periodo degli studi [ci sia] un Prefetto o Maestro che
abbia cura della formazione [dei religiosi e dei giovani aspiranti]» (art. 157). E
la *Ratio Studiorum* del marzo '59 ribadiva lo stesso concetto precisando: «Questi
maestri o prefetti sono nominati dal Superiore generale, dietro presentazione

430.1 Non possiamo senz'altro mettere in parallelo l'ordinamento della Formazione e quello dell'Apostolato, quasi a comporre uno schema simmetrico. Vigono infatti leggi molto diverse nell'uno e nell'altro campo. Ciò risulta evidente sia nella normativa ecclesiale che in quella congregazionale. La posizione stessa dei Superiori, e diremmo la loro possibilità di delega, non è uguale per ciò che riguarda le opere e per ciò che riguarda le persone. Tuttavia, dal punto di vista organizzativo c'è una certa analogia: in tutti e due i casi si tratta di sfruttare al meglio le risorse —mezzi e persone— di cui dispone una Circostrizione e delle quali deve avvalersi il Superiore maggiore.

430.2 Per tali ragioni, questo capitolo sarà molto schematico e breve: ci si limita a tracciare una linea e lasciare al futuro gli sviluppi in un campo tanto delicato qual è la formazione del Paolino: uomo, cristiano, religioso, apostolo (artt. 91-97.2; cf *Ratio Formationis*, artt. 47-66.2).

431 Oggigiorno rendono più necessaria l'organizzazione a livello circoscrizionale —praticamente già in atto— alcuni nuovi fattori: la diminuzione dei vocazionari; la diversa impostazione della pastorale vocazionale; il minor numero dei candidati o formandi; la scarsità del personale addetto alla formazione; le maggiori esigenze della stessa attività formativa e dell'apostolato paolino, cui la formazione deve essere indirizzata.

431.1 Occorre concentrare le forze, programmare meglio il personale, accompagnare più da vicino i candidati, seguire una linea ben determinata, mirare decisamente alla formazione integrale in vista dell'apostolato specifico, con le caratteristiche che oggi lo contraddistinguono.

431.2 L'organizzazione della Formazione non è sottoposta —come l'Apostolato— a leggi imprenditoriali; ma si devono tenere presenti le esigenze psicologiche, sociologiche e pedago-

del Superiore provinciale» (art. 46). E ancora: «Il Prefetto degli studi [per vari aspetti precursore del nostro Coordinatore generale] *aiuta, supplisce e rappresenta* il Superiore in quanto moderatore degli studi» (art. 49s).

giche per «meglio adeguare l'insieme del ciclo della formazione alla mentalità delle nuove generazioni, alle condizioni presenti, come alla natura e al fine particolare di ciascun Istituto».¹⁵

4. *Il Coordinatore generale della Formazione*

432 La figura del Coordinatore generale¹⁶ può essere così tratteggiata:

- È un **paolino professo perpetuo, competente** nel campo della formazione.
- Viene **nominato** dal Superiore di Circoscrizione col consenso del suo Consiglio perché *coordini* e *diriga* l'attività della Pastorale vocazionale e della Formazione nella Provincia o Regione, e a tal fine gli vengono delegati i poteri necessari.

432.1 Il Coordinatore generale, d'accordo con il Superiore di Circoscrizione, avrà cura di formare dei validi collaboratori, in modo da rendere più facile l'avvicendamento.

433 La **durata** della carica del Coordinatore generale viene determinata al momento della delega, con le precisazioni seguenti:

433.1 In linea di principio, il Coordinatore generale rimane in carica, come chiunque detiene una autorità delegata, a discrezione di chi lo nomina. Questi potrà procedere all'avvicendamento, e quindi al ritiro della delega, ogni qualvolta lo creda opportuno. Da parte sua, il Coordinatore generale, per motivi seri, potrà presentare le proprie dimissioni al Superiore di Circoscrizione, il quale le accetterà o le respingerà.

¹⁵ Cf CIVCSVA, *Potissimum institutioni*, Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi, febr. '90, n. 3, citando la "Renovationis causam" (vedi p. 135, in allegato alla *Ratio Formationis*).

¹⁶ Adoperiamo questo termine, e non quello di Direttore generale, per non moltiplicare l'uso della stessa denominazione con riferimenti a realtà diverse.

433.2 Ciò nonostante, all'atto della nomina, è bene stabilire con precisione e per iscritto la durata dell'incarico (art. 170.2).

433.3 Tale durata, tenuto conto che il Coordinatore svolge un compito che richiede tempi alquanto lunghi, potrebbe coincidere, in linea di massima, con la scadenza dello stesso delegante. Tuttavia, il Coordinatore non cessa automaticamente con lo scadere del Superiore circoscrizionale (can. 142 § 1; si tenga anche presente l'applicazione per analogia dell'art. 160.2). In ogni caso, il nuovo Superiore ha sempre il potere di dare la delega ad un altro.

433.4 Il Coordinatore potrà sempre essere riconfermato nel suo incarico.

434 L'ambito di competenza del Coordinatore generale abbraccia tutte le attività formative della Circoscrizione nelle varie tappe (dalla pastorale vocazionale fino alla formazione permanente).

434.1 Il Coordinatore terrà presente le peculiarità indicate per alcune tappe formative, ad esempio il noviziato (art. 108), dove il suo intervento è vincolato al beneplacito esplicito del Superiore circoscrizionale.

434.2 Terrà anche presenti i numerosi interventi diretti del Superiore circoscrizionale col suo Consiglio, previsti e prescritti dalle Costituzioni e Direttorio, ad esempio al momento della nomina dei responsabili delle diverse aree formative (artt. 88.2, 100, 107, 127), così come nelle ammissioni dei candidati (artt. 101, 109, 119, 133, 146, 154).

435 Le linee di orientamento per la pastorale vocazionale e la formazione dei membri sono chiaramente espresse nelle Costituzioni e Direttorio, nelle disposizioni dei Capitoli generali, negli orientamenti del Governo generale e, in maniera più estesa e organica, nella *Ratio formationis*. Di questo quadro generale e normativo della formazione del Paolino tiene conto l'*Iter formativo* di ogni Circoscrizione che determina le applicazioni concrete, in ordine alla situazione locale.

5. *L'Équipe di Promozione vocazionale e di Formazione*

436 Il Coordinatore generale è aiutato nel suo compito dall'Équipe di Formazione, un organo consultivo, permanente, aperto di volta in volta al contributo di esperti.

437 Membri permanenti dell'Équipe saranno alcuni degli "addetti ai lavori" nelle varie tappe formative, più un responsabile dell'Apostolato. Essi sono nominati dal Superiore circoscrizionale, con il consenso dei suoi Consiglieri, d'intesa con lo stesso Coordinatore generale.

437.1 I membri "permanententi" non necessariamente devono prendere parte a tutte le riunioni. Il Coordinatore può convocare incontri particolari, per aree diversificate, per studiare e affrontare le varie questioni. Di tutto però terrà informati gli altri membri permanententi dell'Équipe.

437.2 Provvedere all'avvicendamento di un membro dell'Équipe spetta al Superiore di Circoscrizione, in dialogo con il Coordinatore.

438 Il Coordinatore generale, assieme all'Équipe:


- a) dirige l'attività della Promozione vocazionale e della Formazione secondo le linee tracciate dal Capitolo e dal Governo generali, le disposizioni della *Ratio Formationis* e le indicazioni concrete dell'*Iter formativo*;
- b) organizza le riunioni del settore; cura la produzione di sussidi appropriati; coordina le iniziative nelle diverse aree; presenta i preventivi e i resoconti per l'approvazione; tiene informato costantemente il Superiore circoscrizionale riguardo all'insieme dell'attività svolta nel settore.

438.1 Alla chiusura dell'anno scolastico sarà effettuata la verifica da parte del Governo circoscrizionale. A tale scopo il Coordinatore presenterà una relazione.

APPENDICI


APPENDICE 1

A) Organigramma-tipo di una Circoscrizione




(*) Il "Consiglio di Amministrazione" può essere costituito nelle Province più sviluppate per entità di opere (vedi n. 209, nota 8 e n. 418)

B) Organigramma circoscrizionale: Settore apostolico



C) Organigramma circoscrizionale: Settore formativo



APPENDICE 2

**VARIAZIONI APPORTATE
ALLE COSTITUZIONI E DIRETTORIO
NEI CAPITOLI GENERALI DEL 1986, 1992, 1998, 2004**

Testo originale del 1984

(In *neretto-corsivo* le
variazioni da effettuare)

Le espressioni “*delegazione/i regionale/i*” e “*delegato/i*” che occorrono negli artt. 38.2, 99.1, 181, 182, 182.1-4, 183, 206.2/5 e 12, 213.1, 215, 215.3-4 e 223

135. Su domanda dell’interessato, fatta per grave causa, il superiore generale può dispensarlo dai voti religiosi temporanei anche prima della loro scadenza.

136. Il superiore maggiore competente, *con il consenso* del suo consiglio, può escludere il professo temporaneo dalla rinnovazione dei voti e dalla professione perpetua, per giuste e ragionevoli cause, anche per motivo di malattia contratta dopo la professione, qualora sia di danno al religioso stesso o all’istituto, salvo quanto stabilito al riguardo nel diritto comune.

142. *Un religioso che* abbia lasciato legittimamente l’istituto dopo aver compiuto il noviziato o dopo aver emesso la professione, anche quella perpetua, e chieda di essere riammesso, può essere riaccettato dal superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri. [...]

175. Della comunità locale è responsabile, nell’ambito stabilito dalle presenti costituzioni e direttorio, il superiore locale, coadiuvato dai con-

Testo aggiornato

(In *neretto-corsivo* le
variazioni effettuate)

vanno sostituite rispettivamente con “*regione/i*” e “*superiore/i regionale/i*”.

135. Su domanda dell’interessato, fatta per grave causa, il superiore generale *con il consenso del suo consiglio* può dispensarlo dai voti religiosi temporanei anche prima della loro scadenza.

136. Il superiore maggiore competente, *udito* il suo consiglio, può escludere il professo temporaneo dalla rinnovazione dei voti e dalla professione perpetua, per giuste e ragionevoli cause, anche per motivo di malattia contratta dopo la professione, qualora sia di danno al religioso stesso o all’istituto, salvo quanto stabilito al riguardo nel diritto comune.

142. *Chi* abbia lasciato legittimamente l’istituto dopo aver compiuto il noviziato o dopo aver emesso la professione, anche quella perpetua, e chieda di essere riammesso, può essere riaccettato dal superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri. [...]

175. Della comunità locale è responsabile, nell’ambito stabilito dalle presenti costituzioni e direttorio, il superiore locale, coadiuvato dai con-

siglieri. In questa sua funzione, gli si deve obbedienza e ossequio da tutti i membri. Egli deve essere sacerdote professo da almeno cinque anni, e aver compiuto trent'anni di età. Si tenga presente quanto detto all'art. 159, ultimo paragrafo.

180.1. Uno dei consiglieri sarà designato *dal consiglio* per sostituire *il superiore* durante la sua assenza. [...]

180.5. La convocazione del consiglio sia resa nota ai consiglieri con tempestività, contemporaneamente all'agenda delle questioni da trattarsi. Le attività di segreteria, sia prima che durante e dopo le riunioni, saranno svolte da uno dei consiglieri eletto allo scopo. [...]

195.3. Nelle elezioni dei delegati al capitolo provinciale, hanno voce attiva tutti i professi, e voce attiva e passiva tutti i professi di voti perpetui.

Le case, con un numero di membri da cinque a undici, mandano un delegato; quelle con almeno dodici membri, due delegati; le case con oltre cinquanta membri, quattro delegati.

Le case con un numero di membri inferiore a cinque saranno raggruppate insieme, su indicazione del superiore provinciale, in modo che i gruppi non superino i venti professi, ed eleggeranno due delegati.

Ognuno dei delegati eletti avrà il proprio sostituto, che sarà colui il quale nella votazione definitiva avrà ottenuto il maggior numero di suffragi dopo l'eletto. Questa norma si applica ogni qualvolta si debba procedere all'elezione di delegati.

196. Sono membri di diritto del capitolo provinciale:

- il superiore provinciale, che lo convoca e lo presiede;

siglieri. In questa sua funzione, gli si deve obbedienza e ossequio da tutti i membri. Egli deve essere sacerdote professo *perpetuo* da almeno cinque anni, e aver compiuto trent'anni di età. Si tenga presente quanto detto all'art. 159, ultimo paragrafo.

180.1. Uno dei consiglieri sarà designato *dal superiore con il consenso del suo consiglio* per sostituirlo durante la sua assenza. [...]

180.5. La convocazione del consiglio sia resa nota ai consiglieri con tempestività, contemporaneamente all'agenda delle questioni da trattarsi. Le attività di segreteria, sia prima che durante e dopo le riunioni, saranno svolte da uno dei consiglieri *nominato dal superiore con il consenso del suo consiglio*. [...]

195.3. Nelle elezioni dei delegati al capitolo provinciale, hanno voce attiva tutti i professi, e voce attiva e passiva tutti i professi di voti perpetui.

Le case, con un numero di membri da cinque a undici, mandano un delegato; quelle con almeno dodici membri, due delegati; le case con oltre *trenta* membri, quattro delegati.

Le case con un numero di membri inferiore a cinque saranno raggruppate insieme, su indicazione del superiore provinciale, in modo che i gruppi non superino i venti professi, ed eleggeranno due delegati.

Terminata l'elezione dei delegati, si procede alla elezione dei loro sostituti, con una votazione a maggioranza relativa per ogni sostituto. Questa norma si applica ogni qualvolta si debba procedere all'elezione di delegati.

196. Sono membri di diritto del capitolo provinciale:

- il superiore provinciale, che lo convoca e lo presiede;

- i superiori locali delle case con più di quattro membri;
- i superiori dei vocazionari, anche se sono case con meno di cinque membri;
- i direttori generali dei settori apostolici;
- i delegati eletti secondo quanto stabilito nel direttorio. [...]

- i superiori locali delle case con più di quattro membri;
- i superiori dei vocazionari, anche se sono case con meno di cinque membri;
- *il responsabile o coordinatore generale dei settori apostolici;*
- i delegati eletti secondo quanto stabilito nel direttorio. [...]

196.1. I membri capitolari, riuniti sotto la presidenza del superiore provinciale, ascoltano le relazioni sullo stato della provincia e delle varie case e attività della medesima; quindi elaborano un iter o regolamento dei lavori, costituendo all'occorrenza organi tecnici (segretario, moderatori, ecc.) e commissioni di studio.

196.4. Di tutte le deliberazioni prese nei singoli capitoli provinciali, come pure delle elezioni o nomine avvenute, sia mandata relazione ufficiale al governo generale.

196.5. Per inviare al capitolo generale i delegati della provincia, il capitolo provinciale eleggerà, a mag-

196.1. *Sono membri del capitolo provinciale anche il coordinatore circoscrizionale della promozione vocazionale e formazione e uno o più delegati o assistenti paolini degli Istituti Aggregati. Per questi ultimi spetta al superiore provinciale determinare le modalità di tale partecipazione. A discrezione del Superiore provinciale, può essere membro del capitolo provinciale il delegato dei Cooperatori paolini della circoscrizione.*

196.1bis I membri capitolari, riuniti sotto la presidenza del superiore provinciale, ascoltano le relazioni sullo stato della provincia e delle varie case e attività della medesima; quindi elaborano un iter o regolamento dei lavori, costituendo all'occorrenza organi tecnici (segretario, moderatori, ecc.) e commissioni di studio. *Uno o più membri del governo generale siano possibilmente presenti ai capitoli provinciali o assemblee regionali d'inizio mandato.*

196.4. Di tutte le deliberazioni prese nei singoli capitoli provinciali, come pure delle elezioni o nomine avvenute, sia mandata relazione ufficiale al governo generale. *La programmazione al termine del capitolo provinciale dovrà essere inviata al superiore generale per riceverne l'approvazione scritta.*

196.5. Per inviare al capitolo generale i delegati della provincia, il capitolo provinciale eleggerà, a mag-

gioranza assoluta di voti, due membri professi perpetui. Quando il numero di professi della provincia è di almeno cento membri saranno eletti quattro delegati. E dopo i duecento membri, un delegato in più ogni centinaio completo di membri o frazione superiore a cinquanta.

In tutti i casi, a norma dell'art. 195.3 (ultimo paragrafo), non si tralasci la notifica dei delegati sostituiti.

Nella elezione dei suddetti delegati, hanno voce attiva e passiva tutti i membri del capitolo provinciale, mentre godono di voce passiva tutti i professi perpetui della provincia.

Finita l'elezione e fatta la promulgazione dal superiore provinciale, si redigano i documenti autentici che, sottoscritti da lui stesso e dal segretario del capitolo, dovranno essere consegnati agli eletti, affinché risulti la loro legittima delegazione al capitolo generale.

209.3. Nello svolgimento della visita si dia sufficiente spazio al colloquio personale con i singoli fratelli; si promuovano anche contatti a livello di gruppo (consigli, comunità, ecc.), nei quali si cercherà di far emergere i vari problemi e situazioni, favorendo la partecipazione e la collaborazione di tutti i fratelli e aiutandoli a fare la dovuta verifica, a correggere ciò che occorra e a rilanciare i valori fondamentali della vita religiosa paolina.

Le linee operative, risultanti da questa ricerca in comune, saranno affidate al rispettivo governo per la loro attuazione, nell'ambito dei suoi piani programmatici.

gioranza assoluta di voti, due membri professi perpetui. Quando il numero di professi della provincia è di almeno cento membri saranno eletti quattro delegati. E dopo i duecento membri, un delegato in più ogni centinaio completo di membri o frazione superiore a cinquanta.

In tutti i casi, a norma dell'art. 195.3 (ultimo paragrafo), non si tralasci la notifica dei delegati sostituiti.

Nella elezione dei suddetti delegati, hanno voce attiva e passiva tutti i membri del capitolo provinciale, mentre godono di voce passiva tutti i professi perpetui della provincia.

Se fossero eletti delegati membri assenti dal capitolo, li si convochi senza indugio. Essi godranno degli stessi diritti degli altri capitolari; ma, nel frattempo, il capitolo provinciale proseguirà i suoi lavori.

Finita l'elezione e fatta la promulgazione dal superiore provinciale, si redigano i documenti autentici che, sottoscritti da lui stesso e dal segretario del capitolo, dovranno essere consegnati agli eletti, affinché risulti la loro legittima delegazione al capitolo generale.

209.3. Nello svolgimento della visita si dia sufficiente spazio al colloquio personale con i singoli fratelli; si promuovano anche contatti a livello di gruppo (consigli, comunità, ecc.), nei quali si cercherà di far emergere i vari problemi e situazioni, favorendo la partecipazione e la collaborazione di tutti i fratelli e aiutandoli a fare la dovuta verifica, a correggere ciò che occorra e a rilanciare i valori fondamentali della vita religiosa paolina.

[Il resto dell'articolo è eliminato, in quanto il suo contenuto viene espresso nell'art. 209.4].

APPENDICE 3

**TRACCIA PER LE RELAZIONI
SUI CANDIDATI ALLA PROFESSIONE PERPETUA
e/o AGLI ORDINI SACRI¹**

SCHEDA PERSONALE

Cognome Nome Nato a..... il..... Paternità Maternità..... Fratelli n°___ Sorelle n°___ Indirizzo di famiglia Entrato in Congregazione il..... a: Titolo(i) di studio Prima professione: il..... a: Scelta vocazionale <input type="checkbox"/> chierico <input type="checkbox"/> discepolo Orientamento apostolico..... Ministeri: lettorato: il.....accolitato: il Professione perpetua: il..... a: Diaconato: il..... a: Presbiterato: il..... a:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">Foto</p> </div>
--	--

Osservazioni (eventuali esperienze compiute in campo apostolico o di promozione vocazionale).

QUADRO COMPLESSIVO DEGLI STUDI REALIZZATI

Anno	Corso di studio	Lingua	Apostolato	Esperienze

¹ Questa traccia, con i dovuti adattamenti, può essere usata anche per le relazioni d'ingresso in noviziato, la prima Professione e i successivi rinnovi.

I. DIMENSIONE UMANA

1. *Salute fisico-psichica*²

(assenza di malattie mentali, di complessi psichici seri e persistenti, di tare ereditarie, di gravi difetti fisici; ecc.; cf OT 6a).

2. *Capacità intellettuali*

(esito positivo e profitto sufficiente nei corsi di studi esigiti; comunicativa pastorale; ecc.; cf OT 5a).

3. *Equilibrio emotivo, capacità umane, oggettività nelle valutazioni*

(maturità umana, stabilità e forza d'animo; capacità di prendere decisioni ponderate e di valutare rettamente persone e avvenimenti; ecc.; cf OT 11a).

4. *Rapporti interpersonali - maturità affettiva*

(distacco da sé, sobrietà gioiosa, serenità e dominio di sé; capacità di oblatività e di amicizia; profonda comprensione del dono del celibato; ecc. cf OT 9c).

II. DIMENSIONE CRISTIANO-RELIGIOSA

1. *Vita di preghiera*

(sensibilità evangelica e vitalità interiore, spirito di fede, ricerca ed esperienza di Dio e dell'autodonazione ai fratelli nella vocazione apostolica; vissuto spirituale paolino: intimità e amicizia con Cristo alimentata nella meditazione della Parola e nella partecipazione ai sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, devozione filiale a Maria e a san Paolo; ecc; cf OT 8a).

2. *Povertà paolina*

(tenore di vita semplice, spirito di abnegazione; disponibilità e generosità verso le necessità dei fratelli e dei destinatari dell'apostolato; senso dell'organizzazione e del buon uso del tempo; ecc; cf OT 9a).

² Nella stesura della relazione sul candidato le specificazioni riportate tra parentesi servono come quadro di riferimento. Non occorre trattarle una per una; tuttavia ogni elemento va attentamente preso in considerazione e valutato.

3. *Consacrazione religiosa*

(decisione nella scelta della vita consacrata paolina; senso di appartenenza; rispetto sincero e sereno dell'autorità; apprezzamento della vita comunitaria; apertura al dialogo e alla collaborazione; ecc; cf OT 6a e 9a).

4. *[Per i candidati agli ordini sacri]*

(assunzione comprovata del servizio pastorale specificatamente paolino; comprensione del ministero sacro come servizio e non come privilegio; cf RF 231-233 e Doc. Cap. n. 26).

III. DIMENSIONE APOSTOLICO-PAOLINA

Sensibilità e attitudini comprovate per l'apostolato specifico paolino

(accettazione incondizionata del carisma e della missione dell'Istituto; sufficiente slancio: praticità, adattabilità, creatività, dinamicità; ecc; cf RF 65-66).

VALUTAZIONE D'INSIEME

Dare un giudizio ragionato conclusivo circa il candidato, dal quale risulti con chiarezza che egli è:

- Idoneo
- Non idoneo
- È opportuno un supplemento di prova.

Sottoscrivono:

- il maestro
- il/i collaboratore/i o équipe
- il Superiore e il Segretario provinciali.

Luogo e data

APPENDICE 4

TRACCIA PER LA RELAZIONE ANNUALE CIRCOSCRIZIONALE
[da inviare alla Segreteria generale,
dopo essere stata approvata in sede di Consiglio]

1. MEMBRI E COMUNITÀ

a) Prospetto riassuntivo dello stato della Circoscrizione: membri, età di ciascuno, comunità di appartenenza, occupazione, età media circoscrizionale:

Membri	Età	Occupazione	Comunità
Tot. membri: ____		Età media: ____	

b) Movimento del personale nella Circoscrizione durante l'ultimo anno:

— nuovi membri:	novizi	(numero e nomi)
	professi temporanei	(" ")
	professi perpetui	(" ")
	ordinati diac./sac.	(" ")
— membri usciti e/o deceduti		(" ")
— cambiamenti o avvicendamento del personale		

c) Comunità: numero dei membri di ciascuna ed età media

— attività svolte da ognuna.

2. PASTORALE VOCAZIONALE

Iniziative promozionali:

- persone incaricate (numero e nomi)
- azioni e/o collaborazione delle Comunità e delle attività apostoliche
- risultati raggiunti
- difficoltà incontrate
- prospettive per l'immediato futuro (da uno a tre anni).

3. FORMAZIONE

a) Formazione iniziale

- gruppi di formandi nelle varie tappe iniziali ([aspirantato], postulato, noviziato, juniorato)
- istruzione impartita sulla spiritualità e la vita paolina
- coinvolgimento nell'attività apostolica
- organizzazione degli studi di base (scuole frequentate, accompagnamento, risultati e prospettive)
- studi di formazione specifica.

b) Formazione continua

- animazione spirituale paolina
- livello culturale delle comunità
- studi di aggiornamento (programmi, scuole, conferenze, letture, uso degli audiovisivi)
- riciclaggio
- studi di specializzazione.

4. VITA DI CONSACRAZIONE, DI PREGHIERA E DI COMUNITÀ

- vissuto dei voti religiosi secondo il carisma paolino
- fedeltà alla preghiera personale e comunitaria
- convivenza fraterna.

5. ATTIVITÀ APOSTOLICHE

- impegno dei fratelli e delle comunità nell'apostolato specifico
- senso dell'organizzazione (rispetto dei ruoli, collaborazione)
- resoconto dell'andamento delle attività apostoliche della Circoscrizione
- adempimento o meno dei programmi stabiliti (a livello circoscrizionale e/o internazionale)
- prospettive future a breve e medio termine (da uno a tre anni).

6. AMMINISTRAZIONE

- situazione economica globale della Circoscrizione
- principali investimenti fatti e/o previsti in breve
- grado di organizzazione della contabilità

7. EVENTUALI VARIE

Tra queste "varie", vi è ad esempio l'adempimento dell'impegno per l'opera delle 2.400 Ss. Messe: 6 Messe annuali per ogni sacerdote: vedi n. 305/m.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

(giudizio globale sulla situazione).

Sottoscrivono:

- il Superiore di Circoscrizione
- il Segretario

Luogo e data

INDICE ANALITICO

(Vedi il "Sommario" per identificare i vari argomenti)

Agenda (dei lavori):

nei Consigli: 115.1; 154/a; 259.2; 315.1; 323/b

Amministrazione (dei beni temporali):

capacità giuridica: 131.1; 243.1

compito di governo: 131.b

concetto: 131.e

(Consigli di -): 131.b; 243.1; per l'Apostolato: 418-420; 422.1; 424

ed economi: 157-158 (gen.); 261-262 (circ.); 324-326.2 (locale)

ordinaria e straordinaria: 131.f-i; 131.3; 243.1; 319.2; 425.5

Ammissione -i:

agli ordini sacri: 125.3; 238.2

ai ministeri: 237.4

alla professione perpetua: 125.2; 238.1; 256

alla professione temporanea (e rinnovo): 237.2-3

al noviziato: 125.1; 237.1

al postulato: 251-252

Animazione:

compito dei Superiori: 014-016; 108; 108.1/b; 206/a; 267; 305; 308.1

Apostolato (v. anche Missione):

biblico: 114

Direttore generale (v.): 210; 217.2; 229.7; 232

e generosità: 030

e inserimento degli juniores: 255

e leggi civili: 032.2; 131.e

e progetto comunitario: 315.4

équipe di -: 232/c; 427-429.1

formazione per l'-: 113/c; 426.2; 431-431.1

i Superiori promuovano l'-: 013.2; 206/e; 206.1/b; 267.1; 327.1; 416.1

mezzi di -: 030.1-2

organizzazione circoscrizionale dell'-: 417-429.1
organizzazione internazionale dell'-: 410-416.1
riunioni per l'-: 130.3
strutture richieste: 027; 029-032; 113
verifica sull'-: 242.2

Approvazione -i:

della Congregazione da parte della Chiesa: 009
della programmazione e bilanci: 243.2; 244.1; 262; 426.1
dello Statuto della Regione: 130.1
del resoconto economico annuale: 158/e; 438/b
di alcune relazioni: 133; 242.2-3; 319
di riunioni internazionali: 130.3
di un Delegato o di una Commissione "ad hoc": 130.4
per il Cap. provinciale straordinario: 130.5

Archivio:

circoscrizionale: 259.7
generale (e storico): 154.2
locale: 323.g-i

Assemblea:

intercapitolare (o Intercapitolo): 172-172.2
regionale (analoga al Capitolo provinciale): 025; 217-220.5; 222-228.3

Assenza (dalla Casa): 128.7

Autorità:

canonica ordinaria e/o delegata: 027-028; 401-405.1; 417
(rapporti tra esse): 036-037.1; 406-409.1; 416.1; 425.3
collegiale: 024-026
compiti dell'- religiosa: 012-017.2 (v. Superiore)
concetto di -: 006-018
due aspetti complementari (governare/gestire): 033-037.1; 417
e missione specifica: 017-017.2; 029
e obbedienza: 010; 010.2-3
in funzione del gruppo e del fine: 006-007
mediazione e servizio: 008.1; 011-011.3

personale (temperata dai Consigli): 019-023
religiosa (norme generali): 006-011.3
requisiti (in genere): 016
ruolo dell'-: 004.1; 018
soggetti dell'-: 006-007.1

Avvicendamento (del personale): 240.1; 305/e, l; 421.2; 422.1; 428.1;
432.1; 433.1; 437.2

Beni temporali: (v. Amministrazione)

Capitolo -i:

generale (*ordinario*):

celebrazione: 143-150.2
elezione dei Consiglieri gen.: 109
elezione del Sup. Gen.: 148-150
membri: 139.2
preparazione: 138-142

(*straordinario*): 137.1; 142

provinciale (*d'inizio mandato*):

celebrazione: 224.1-227.1
elezioni: 225.1-3; 226-226.4
membri: 221, nota 19
preparazione: 217-220.5
programmazione: 227

(*in vista del Capitolo generale*): 228-228.3; 241.3

(*straordinario*): 224; 241.3

Casa -e:

allontanamento dalla -: 127
assenza dalla -: 128.7
del noviziato: 129.1; 136/b
erezione/soppressione di -: 129.3; 241.2
generalizia: 107.1; (edizioni di -): 161.1
locale (ordinamento della -): 306.1; 308
noviziato fuori dalla -: 128.1
provinciale: 241.1; 303.5

Commissione -i:

centrale, nei Capitoli: 146 (gen.); 225.6 (circ.)
di studio, nei Capitoli: 146; 225.5
preparatorie del Cap. gen.: 122.5; 138-138.5; 140-140.2
speciale "ad hoc": 122.5; 130.4; 412; 427

Comunità:

a capo di ogni -, c'è sempre il Superiore: 301
animare la -: 015; 206/a
costruire la -: 013
distinguere dall'opera: 027; 210; 307; 324.2; 403; 405
e missione: 029; 308.2
gruppo- di juniores: 217.6
interdipendenti: 017.2; 027
internazionale, complessa: 033
luogo della vocazione vissuta: 327
numero minimo di membri: 301.1
piccole con a capo un Delegato: 303.4
proteggere la -: 108/e; 206/d
riunite per certe votazioni: 218; 309.2
servizio alla -: 011; 014; 102.1; 201.1; 243.3

Consigliere -i:*generali:*

compiti: 109; 116-119; 120-121; 134
elezione: 109
eventuale nomina/sostituzione: 123.2; 124.3
requisiti: 109/a

locali:

compiti: 310
elezione: 311-311.2
requisiti: 311

provinciali:

compiti: 207
elezione: 207/b
eventuale nomina/sostituzione: 207.2
requisiti: 207/a

regionali: (v. sopra: provinciali)

Consiglio -i:

aiuta i Superiori: 021-022.2; 109; 206/g
allargato: 229.7; 311.4
clima da crearsi nel -: 116.2; 229.6; 315.2
di amministrazione:
costituito dai Governi: 131.b; 243.1
per l'Apostolato: 418-420; 422.1; 424
e autorità collegiale: 026
esprime il proprio voto: 022-022.2; 116; 229.3; 316
locale, centro motore della Comunità: 305/d
pieno per certe decisioni: 116.1; 118.1; 229.2

Consultazione -i:

coinvolgimento dei membri: 023; 034; 236.2; 302.1-2
per nominare un Sup. di Circ.: 122.1; 166; 169; 203-203.1
per nominare un Sup. locale: 236.2; 266.1
per sostituire un Cons. circ.: 236.1
strumento di dialogo: 011.2

Contributo:

delle Case al fondo provinciale: 243.4
delle Circoscrizioni all'erario generale: 131.6

Coordinatore:

generale della Formazione: 212-213; 232/bc; 432-435
(compiti del -): 242.1; 243.2; 244.2; 246; 247; 250; 251; 256
nella Casa generalizia: 107.1

CSP: 111

CTIA: 113; 414-415.1

Delegato -i:

al Cap. generale: 228-228.3; 139.2b
al Cap. provinciale: 217.3-219
del Sup. generale: 204.1; 122.2
per gli Istituti Aggregati: 206.1/a
per governare una Regione: 204.1

Dimissione -i: (v. anche rimozione e rinuncia)

di un professo perpetuo: 126.1-3; 127 e 238.4 (in parte); 238.3; 239.1
di un professo temporaneo: 237.3; (non rinnovo): 249

Direttore -i:

di settori apostolici: 308.3-4; 425.5
generale dell'Apostolato: 209-211; 217.2; 421-426.5
 compiti: 236.6; 240.1; 243.2; 244.2; 421.1; 423-426.5
 nomina: 232; 421; 425
 requisiti: 421
 scadenza: 422-422.4

Discepolo:

delegato: 204.1; 303.4
passaggio da - a chierico e viceversa: 240.2

Dispensa -e:

dei voti perpetui: 128.3
dei voti temporanei: 128.4
del limite di età per un Superiore: 257/g
del postulato: 257/l
di alcuni anni di profess. temp.: 136/f
di alcuni artt. delle Cost.-Dirett.: 134/2
di alcuni impedimenti: 128.5
di assistere al Cap. generale: 128.2
di taluni studi di prenoviziato: 253

Documento -i:

ai capitolari: 221
ai delegati: 218; 224.2
del Gov. generale: 220; 220.4; 305/j
della S. Sede: 136.1/a; 305/i
di nomina: 215/c; 303.1
nei Consigli (documentazione): 235; 259.2
ufficiali (nelle Segreterie): 154.1/ab; 259.7; 323/g,i (v. Archivio)

Elezione -i:

autorità ed -: 034; 408
degli organismi capitolari: 143; 146; 225.1-3

dei Consiglieri: 109/a (gen.); 225.1-3 (circ.); 311-311.2 (locali)
 dei delegati al Cap. gen.: 139.1
 dei delegati al Cap. prov.: 217.3-6; 309.2
 del Sup. generale: 115; 148
 del Vic. generale: 109/b; 151

Équipe:

di Apostolato: 211; 213; 232/cd; 243.2; 406; 425.6; 427-429
 di Prom. vocazionale e Form.: 232/cd; 242.1; 243.2; 246; 250; 251;
 256; 406; 436-438

Esclaustrazione: 128.6

Formazione:

all'Apostolato: 112; 113/c; 255; 421.2; 431-431.2
 Coordinatore della - (vedi): 432.1

Gestire: 033; 035

l'amministrazione: 131.d; 262/a
 le opere (Apost. e Form.): 207.3; 209-211.1; 212.1; 213; 240.1; 267;
 408; 417-417.1; 418; 421-421.1; 425.3; 425.5; 426.3; 427

Governare: 033; 034; 108.1; 206.2

Informazione:

dal Direttore gen.: 425.3; 426.3; 426.5
 dal Governo circ.: 242.2; 243.1b,d; 259.6; 265-265.1; 266
 dal Governo gen.: 154/d,g; 161-161.3; 165.2; 166.1
 dal Governo locale: 323/f; 329
 favorire l'-: 002.1; 003; 107.1; 108.1/f; 112/d; 159.1-2; 160; 265; 409.1;
 415.2; 420; 426.3
 nei Consigli: 116 (nota 7); 116.2; 121/b; 125.1/a; 125.4; 126.1; 229.7;
 235
 nel Cap. gen.: 146.2
 nel Cap. provinciale: 221; 223.1; 225.4
 nelle Comunità: 305/b; 308.6; 319.1; 329
 nell'Équipe di Formazione: 437.1; 438/b
 sulle attività apostoliche: 319.1

Intercapitolo (v. Assemblea)**Juniores / Juniorato:**

- gruppo-comunità di -: 217.6
- insegnanti degli -: 236.5
- inserimento nell'apostolato: 255
- interprovinciali -: 257/c
- maestro degli -: 236.4
- nell'Ass. regionale e Cap. provinciale: 217.6
- nelle elezioni di delegati al Cap. prov.: 309.2 (ult. §)
- ordinamento dello -: 242.1
- preparazione alla professione perp.: 256
- relazione sugli -: 320

Maestro -i:

- degli juniores: 236.4
- dei novizi: 236.1; 239.3; 251 (per l'aiutante)
- dei postulanti: 251
- di scuola (Fil.-Teol.): 236.5

Missione (v. anche Apostolato):

- autorità a servizio della -: 005; 008; 010.3; 014; 017; 017.1; 028; 035.3;
305/a; 308.2; 425.4
- e obbedienza: 029
- e osservanza delle leggi civili e dei m.c.s.: 030.2
- organizzazione e -: 413; 416
- riconosciuta dalla Chiesa: 009; 030.1
- strutture richieste dalla -: 029; 030; 032.1
- universale: 410

Nomina -e:

- degli insegnanti di Fil.-Teol.: 236.5
- degli Officiali: 110 (gen.); 208 (circ.)
- dei delegati visitatori: 122.3; 266.1
- dei direttori di settori apost.: 236.6; 425.5
- dei revisori di pubblicazioni: 236.7
- dei Sup. circoscr.: 122.1
- dei Sup. locali: 122.2; 236.2
- del Coord. della Form.: 212; 432; 433.2

del Direttore gen. dell'Apost.: 210; 421; 425
dell'Équipe di Apost.: 428
dell'Équipe di Form.: 434.2; 437
del maestro degli juniores: 236.4
del maestro dei novizi: 236.3
di un Delegato o una Commissione "ad hoc": 122.5; 130.4; 412
di un Delegato o Assistente per gli Ist. Aggr., al Cap. gen.: 122.4
negli organismi operativi del Gov. gen.: 119

Noviziato:

ammissione al -: 237.1
erezione, sede e regime: 129.1
proroga del -: 254

Obbedienza:

e autorità: 010; 010.2-011.3; 035.1; 308.5
e missione: 032.1

Officiali:

circoscrizionali: 208-208.2; 259-263 (v. Segretario, Economo)
generali: 110; 153-158 (v. Segretario, Procuratore, Economo)

Ordine del giorno: (v. Agenda)

nei Capitoli: 225.6
nelle riunioni di Consiglio: 115.1; 154/a; 235; 259.2; 323/b

Organizzazione:

apostolica/formativa: 403-403.3 (nota 1)
coordinazione: 108/c; 113/a; 244.2; 411-413; 415

Parrocchie: 129.7; 241.4**Pastorale:**

attenzione - ai confratelli: 035.1; 308.4; 425.4
caratteristica nelle visite: 165
piano organico -: 034
utilizzo - dei m.c.s.: 206/f
vigilanza - nell'Apostolato: 013.2
vocazionale: 405.1; 430; 432; 435 (v. Coord. gen.)

Permesso -i:

della S. Sede: 131.3 (ultimo §)
del Sup. circoscriz. in economia: 243.1c-d; 257/i; 319.2
del Sup. gen. per spese straordinarie: 131.3; 243.1a-b
per uso di legati e donazioni: 131.5

Postulatore generale: 156.1

Povertà (e amministrazione): 131.b

Procuratore generale: 155-156

Programmazione:

apostolica pastorale: 411
approvazione della - e bilanci: 243.2
compito del Coordinatore della Form.: 431.1
compito del Direttore generale: 426-426.1; 429/a-b
degli studi: 236.5; 240.2; 253; 255; 256; 257/j,k; 305/k
del Gov. generale: 117
delle riunioni comunitarie: 305/b; 315.4-5; 319.1
delle visite: 167
in preparazione alla prof. perpetua: 256
linee programmatiche: 169; 172.1
nel Cap. generale: 138.5; 137 (nota 41); 147
nel Cap. provinciale (o Ass. regionale): 227
verificare i programmi: 409.1; 426.4; 429.1

Promozione:

apostolica: 305/a; 415.1; 423; 426.2
Équipe di promoz. vocaz.: 171.1; 436-438.1
vocazionale: 108.1/d; 232/b; 267; 305/k

Provincia:

costituzione / soppressione: 129.5
delegati della - al Cap. gen.: 228.1

Regione:

costituzione / soppressione: 129.4
delegati della - al Cap. gen.: 228.1
Delegato personale del Sup. gen.: 204.1
statuto della -: 025; 130.1; 217 (nota 12); 222

Regolamento -i:

- del Capitolo (iter): 138.5; 146; 225
- per gli aspiranti: 250
- per il postulato: 251
- per la Formazione: 130.2
- per l'Apostolato: 130.2
- per lo juniorato: 242.1

Relazione -i:

- annuale del Coord. della Form.: 438.1
- degli economi: 158/e,f (gen.); 262/b,d (circ.); 325/d (locale)
- dei visitatori gen.: 122.1; 169
- del Procuratore gen.: 156/b
- del Sup. circ. a fine mandato: 216; 242.3
- del Sup. circ. al Cap. circ. (o Assemblea): 219; 220; 220.4; 226
- del Sup. circ. al Cap. generale: 147
- del Sup. circ. (annuale) al Gov. generale: 242.2-3
- del Sup. gen. al Cap. gen.: 141-141.2; 147
- del Sup. gen. alla S. Sede: 108/f; 127.1 (ultimo §)
- per l'ammissione ai ministeri: 237.4; 319-320
- per l'ammissione al noviziato: 237.1
- sui candidati alla professione e ordini: 125.2-3; 238.1-2; 319-320

Revisori (dei libri): 236.7**Rimozione (dalle cariche: essere dimesso):**

- del maestro dei novizi: 239.3
- di un Consigliere: 124.3 (generale); 236.1 (circoscr.); 311.2 (locale)
- di un Superiore circoscr.: 123.1; 124.1; 205.1
- di un Superiore locale: 124.2

Rinunzia (alle cariche: dimettersi):

- del Coordinatore generale: 433.1
- del Direttore generale: 422.1
- di un Consigliere: 123.2 (generale); 236.1 (circoscr.); 311.2 (locale)
- di un Superiore: 123.1; 205.1 (circoscr.); 236.2, ultimo §; 304.3 (locale)

Riunione -i:

- comunitarie: 305/b; 309.2; 328-329
- del Consiglio: 116-120 (gen.); 229-230 e 233 (circ.); 315-316 (locale)

Scadenze (delle cariche):

- dei Consiglieri: 109; 207/b; 311
- dei Coordinatori della Formazione: 433-433.4; 437.2
- dei Direttori dell'Apostolato: 422-422.4; 428.1
- dei Superiori: 107; 205; 304

Sede (Santa):

- dispensa dei voti perpetui: 128.3
- dispensa di taluni impedimenti: 128.5
- documenti della -: 136.1/a; 305/i
- interpretazione delle Costituzioni: 132.1
- permessi per spese straordinarie: 131.3 (ultimo §); 243.1b

Segretario -i:

- circoscrizionale: 208-208.1; 259-260
- del Cap. generale: 146
- del Cap. prov. (o dell'Ass. reg.): 225.2
- generale: 110/b; 116.4; 153-154.2
- locale: 313; 322-323

Segreto -i (di ufficio): 022.2 (nota 32); 229.5-6; 315.2

- nelle votazioni: 148/bc; 225.1

Servizio:

- alla Congregazione: 036; 111; 112/d; 131; 131.b/4; 131.e; 131.4; 131.6
- dell'accoglienza: 107.1
- dell'animazione: 108.1/g; 159.1; 163.1; 305/a
- dell'apostolato: 032.2; 035.3; 236.7
- dell'autorità: 005; 008.1; 010.2-3; 011-011.2; 012; 014
- missione, a - dell'uomo: 008

SOBICAIN: 114**SPICS:** 112**Statuto -i:**

- dei vari organismi operativi: 114.1
- del CTIA: 415
- della Regione: 025; 217 (nota 12); 222

Struttura -e:

degli organismi operativi: 114.1; 130.2
 del Cap. generale: 146
 delegata per la Form.: 430-438.1
 delegata per l'Apost.: 417-429.1
 gerarchiche e coordinate della Congregazione: 005; 230/c; 241.1/2;
 406; 407-408
 richieste dall'Apostolato: 027-028; 029-032; 209; 308.1; 403

Superiore -i:

caratteristiche richieste, compiti, ambiti (in genere): 013-017.1
circoscrizionale (provinciale, regionale): identikit: 201-206.2
 compiti: 206-206.2
 decisioni col consenso del Cons.: 234.1
 decisioni col parere del Cons.: 245.1
 decisioni da solo: 257
 nominato dal Sup. generale: 122.1; 203-203.2; 204.1
 requisiti: 204-204.1
 scadenza: 205
generale, identikit: 102-105
 compiti: 108-108.1; 115-116; 136.1
 decisioni col consenso del Cons.: 120.1
 decisioni col parere del Cons.: 134
 decisioni da solo: 136
 eletto dal Cap. generale: 105; 148-150.1
 requisiti: 106
 scadenza: 107
locale, identikit: 301-309
 compiti: 305-308.2
 nominato dal Sup. maggiore: 302
 requisiti: 303-303.3
 scadenza: 304-304.3

Verifica:

compito dell'autorità: 409.1; 424.1; 425.3
 dei documenti accreditativi: 224.2
 nella Formazione: 438.1
 nelle opere apostoliche: 242.2; 267.1; 328.1; 415.2; 429/c-429.1
 nell'Inter capitolo: 172-172.2; 267.1
 sull'andamento della Casa: 315; 315.5
 visita di - alle Circ.: 165.1; 171-171.2

Vicario -i:

circostrizionale: 231; 258-258.1
generale: 109/b; 142; 151-152.2
sostituto del Sup. locale: 317

Visita alle comunità (canonica o fraterna):

caratteristiche: 163-163.1; 165-165.2
delle Case locali: 220.3; 266-266.1
delle Circostrizioni: 162-171.2
finalità: 164

Voce attiva e passiva (nelle elezioni):

nel Cap. generale: 146.1; 148/c; 148.1
nel Cap. provinciale: 217.6; 226.1 (juniores)
nell'Assemblea regionale: 226.1 (juniores)
per eleggere i Consiglieri locali: 311
per eleggere i delegati al Cap. prov.: 309.2 (ultimo §)

Votazione/Voto:

consultivo: 134 (gen.); 245.1 (circ.)
deliberativo: 120.1 (gen.); 234.1 (circ.); 316 (locale)
maggioranza assoluta: 116.5
maggioranza qualificata: 149
maggioranza relativa: 217.4 (ultimo §); 218; 228.3; 309.2/ab
palese o segreta/scritta: 022.1; 116.3; 121/c; 225.2; 229.4; 235/c

Casa generalizia SSP - Via Alessandro Severo 58 - 00145 Roma
Gennaio 2009